SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

250ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 APRILE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione:

«Costituzione di società abilitate alla intermediazione in Borsa» **(953)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari»:

* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* ..... 4 e *passim*
MANTICA *(MSI-DN)* 8
BRINA *(PCI)* 14
BERLANDA *(DC)* 19
* TRIGLIA *(DC), relatore* ..... 24 e *passim*
AMATO, *ministro del tesoro* ..... 25 e *passim*
RUFFINO *(DC)* 32, 41, 66
FORTE *(PSI)* 55, 63
DIPAOLA *(PRI)* 62
GAROFALO *(PCI)* 65

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MAGGIO 1989 ..... *Pag* 68

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 69

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 69

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 70
Annunzio 70, 72
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 93

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bonalumi, Bonora, Cossutta, Ferrara Maurizio, Fontana Elio, Genovese, Giacometti, Meoli, Natali, Postal, Saporito, Sirtori, Spetič, Taramelli, Taviani, Torlontano, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino e Mezzapesa, a Bonn e a Berlino, per attività dell'UEO; Rubner, a Parigi, per attività dell'UEO; Fabbri e Riz, a Budapest, per la Conferenza di iniziativa dell'Accademia delle Scienze e del Ministero della giustizia ungheresi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989» (1717).

Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Costituzione di società abilitate alla intermediazione in Borsa» (953)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Costituzione di società abilitate alla intermediazione in Borsa».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cavazzuti. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra il 1975 ed il 1988, il peso delle attività finanziarie sul totale della ricchezza posseduta dalle famiglie italiane è passato dal 30 a quasi il 38 per cento; il risparmiatore italiano – sono considerazioni assai note – pare dunque esprimere orientamenti favorevoli ad una maggiore diversificazione delle proprie scelte di risparmio a favore del mercato mobiliare, riducendo da un lato il peso percentuale degli investimenti in abitazioni, e dall'altro la preferenza a detenere sotto forma di deposito o di conto corrente bancario le proprie disponibilità liquide. Tuttavia, per realizzare tale processo di maggiore diversificazione del proprio portafoglio, il risparmiatore italiano fino ad oggi si è dovuto rivolgere ad intermediari polifunzionali di fatto anche se non di diritto, dunque poco o nulla regolamentati.

Il risparmiatore italiano si è dovuto infatti rivolgere o ad intermediari di natura bancaria, vigilati dalla Banca d'Italia, la cui attività è regolamentata sul mercato creditizio ma non su quello mobiliare – in particolare, non è regolamentata in caso della gestione per conto proprio o per conto del cliente di patrimoni costituiti da valori mobiliari – oppure si è dovuto rivolgere ad intermediari non bancari, vigilati dalla Consob per gli aspetti della trasparenza, anch'essi non regolamentati, ad esclusione dei fondi comuni di investimento mobiliare, per l'attività svolta sul mercato mobiliare; infine, ad intermediari vigilati dal Ministero dell'industria – le società fiduciarie – soggetti a quasi nessuna regolamentazione.

È noto che per effetto anche della situazione appena descritta non è consentita la concentrazione in borsa degli scambi; i prezzi di borsa sono poco significativi, trovandosi, la borsa medesima a soffrire di tutti gli svantaggi della «trappola dimensionale» e della situazione caratterizzata da «asimmetria di informazioni».

In conclusione, opera in Italia una polifunzionalità di fatto, non regolata da norme analoghe a quelle previste in altri paesi, soprattutto per quanto riguarda il problema della prevenzione del sorgere dei conflitti di interessi e quello della concentrazione degli affari sui mercati ufficiali. Ad esempio, la crescita di importanza delle gestioni patrimoniali per conto della clientela, che si è affiancata alla gestione di un proprio portafoglio da parte dell'intermediario, non è stata a sua volta accompagnata da una apposita normativa sulle «muraglie cinesi» e sul «conflitto di interessi», tesa a prevenire che chi opera per conto della clientela si «accordi» (a danno del cliente) con chi opera per rendere massimo il valore di mercato del portafoglio dell'intermediario.

A fronte di un sistema economico che al pari di altri sistemi pare dunque fortemente orientato verso il mercato mobiliare, a differenza di quelli il nostro sistema finanziario è fortemente carente di quella regolazione minima che riduca il rischio sistemico che sostanzialmente riguarda i temi della stabilità dell'intermediario, della concentrazione degli affari sui mercati ufficiali, della prevenzione dei conflitti di interesse e della regolazione della trasparenza delle operazioni.

Le informazioni di cui dispone oggi l'investitore italiano per operare scelte efficienti di portafoglio paiono alquanto limitate e di norma asimmetriche a danno del prestatore di fondi. Ciò precostituisce la possibilità

del sorgere delle situazioni di conflitto di interesse, oltre a rendere particolarmente inefficiente il funzionamento del mercato mobiliare.

In assenza di tale regolazione minima, che più in generale tuteli il contraente più debole, nel caso in cui la massimizzazione del valore di mercato del suo portafoglio titoli sia in conflitto con quella del portafoglio dell'intermediario o con quella di altro risparmiatore meno debole, la liberalizzazione dei movimenti di capitale e dei servizi finanziari rischia di portare il complesso degli intermediari italiani a svolgere un ruolo sul mercato mobiliare del tutto residuale nei confronti degli intermediari bancari e non bancari di provenienza estera.

Confrontata con questi problemi così succintamente esposti, la proposta iniziale contenuta nel disegno di legge n. 953, intitolato: «Costituzione di società abilitate all'intermediazione in borsa», soffriva almeno dei seguenti limiti che – va riconosciuto – lo stesso ministro del tesoro, onorevole Amato, invitava a superare nel primo incontro che ebbe con la Commissione finanze e tesoro. Tali limiti riguardano il fatto che la proposta di allora prevedeva la regolamentazione soltanto di un intermediario monofunzionale; non costituiva alcun incentivo o obbligo alla concentrazione degli affari sui mercati ufficiali; non contemplava una disciplina organica del conflitto di interesse che potesse reggere al confronto con ciò che si è fatto o si sta facendo in altri sistemi finanziari; nulla diceva del settore delle gestioni patrimoniali esercitate da numerosi intermediari di natura bancaria e non bancaria; non affrontava il problema di riportare sotto la vigilanza del Ministero del tesoro gli intermediari finanziari, vale a dire le società fiduciarie, che pure operano sul mercato mobiliare e che oggi sono vigilate dal Ministero dell'industria; mancava infine del tutto l'obiettivo principale, consistente nella rimozione delle distorsioni nella concorrenza dovute all'operare di regimi civilistici assai diversi a fronte di imprese sostanzialmente analoghe, anche ai fini di una più efficace vigilanza sulle condizioni di stabilità degli intermediari che operano sul mercato mobiliare.

Prima di procedere, vale la pena di ricordare che la «proposta di seconda direttiva» del marzo del 1988 (dunque, quasi contemporanea al disegno di legge n. 953) comprende tra le attività fondamentali dell'impresa bancaria, da includere nel campo di applicazione del principio del mutuo riconoscimento, anche quella di intermediazione in valori mobiliari.

A sua volta, la più recente proposta di una nuova direttiva in materia di intermediari non bancari tenta di misurarsi con i problemi della «polifunzionalità» esercitata dagli intermediari non bancari la cui autorizzazione ad operare deve rispettare il principio del «paese d'origine».

Nelle proposte della CEE, dunque, intermediari bancari e non bancari possono esercitare ogni attività di intermediazione in valori mobiliari in quanto autorizzati a tale esercizio nel «paese d'origine». L'accento sembra dunque che si sposti dal «chi» può fare cosa a «come» si devono svolgere le diverse attività, anche se grande attenzione deve essere data alle diverse realtà esistenti nei diversi paesi.

Per il caso dell'Italia si tratta – ad esempio – di valutare attentamente se l'attività di intermediazione in titoli oggi svolta dalle banche possa continuare ad essere svolta da tali istituti o se non sia più conveniente (al fine della regolamentazione del conflitto d'interesse e del controllo delle condizioni di stabilità dell'intermediario) che tale attività venga affidata ad un controllo dalla banca stessa o, al limite, ad una sua sezione dotata di

autonomia organizzativa e gestionale. Parimenti si tratta di valutare se anche tutte le altre gestioni fiduciarie debbano (come dovrebbero) essere rivestite con le norme del nuovo intermediario, che stiamo per regolamentare.

Le linee portanti di un progetto di riforma del mercato mobiliare, anche nel tentativo di «giocare d'anticipo» rispetto all'evoluzione della normativa comunitaria, dovrebbero dunque essere costituite da un misto di «obblighi di trasparenza», «divieto di certi comportamenti», «autonomia gestionale», «riserva di attività»: elementi da combinare fra di loro in un congruo lasso di tempo prima di giungere a pieno regime del nuovo intermediario che voglia raggiungere l'obiettivo importante di fare cadere maliziose discriminazioni civilistiche a fronte di imprese economiche sostanzialmente identiche. In particolare, si tratta di riconoscere che occorre superare la condizione di «polifunzionalità di fatto» e, dunque, che è necessaria l'introduzione anche nel nostro ordinamento di un nuovo intermediario non bancario dichiaratamente polifunzionale (che possa agire, dunque, sia come *broker*, sia come *dealer*, sia come *underwriter*, sia come gestore di patrimoni mobiliari anche secondo le più recenti proposte che si vorrebbero adottare in sede CEE); a tale intermediario occorre «riservare» ogni attività di intermediazione in valori mobiliari.

Per la realizzazione di tale obiettivo, presentai (nel luglio del 1988) alla Commissione una lunga serie di emendamenti al disegno di legge n. 953 che vedo recepiti nello spirito e nella lettera nel testo che oggi abbiamo in esame, elaborato dalla Commissione.

Tali emendamenti configuravano una situazione tale per cui, poichè non è opportuno che «tutti siano obbligati a fare tutto», occorre prevedere la facoltà di poter scegliere tra le diverse attività di intermediazione mobiliare per ognuna delle quali occorre ricevere specifica autorizzazione da apposita autorità. Quest'ultima deve poter disporre anche della facoltà di fissare l'ammontare minimo del capitale sociale necessario per avere l'autorizzazione a svolgere ogni singola attività. Pare ovvio raccomandare che tale capitale sociale debba assumere dimensioni assai cospicue e che le condizioni della stabilità dell'intermediario debbano essere particolarmente severe ogni volta che l'esercizio di più attività (in particolare quella di *broker* e quella di *dealer*) faccia presumere una gestione complessiva assai rischiosa per l'intermediario e per il cliente. Ancora, date le particolari condizioni della finanza pubblica in Italia, occorre prevedere una disciplina specifica per gli intermediari che operano sul mercato secondario dei titoli di Stato, e dunque opportunamente che la nuova disciplina non riguardi questo mercato.

In via di principio, ed in presenza di protocolli che difendano ogni aspetto di autonomia gestionale, la partecipazione al capitale del nuovo intermediario polifunzionale dovrebbe essere consentita sia alla finanza, sia all'industria, a maggior ragione se al settore bancario viene consentito di mantenere la facoltà di operare direttamente sul mercato mobiliare. Si tratta tuttavia di evitare che un singolo gruppo industriale assuma il pieno controllo di un gruppo finanziario.

Onde evitare poi che la società partecipata divenga «succube» della società partecipante, si deve prevedere esplicitamente per legge l'obbligo della predisposizione di un protocollo di autonomia gestionale.

Proponevo allora che vi fosse una disciplina specifica del conflitto d'interesse. Al pari di quanto fatto in altre economie, si deve dare obbligo al Governo ed alle autorità di vigilanza di predisporre una apposita normativa

legislativa sulla prevenzione del conflitto d'interessi, così come potrebbe sorgere nello specifico svolgimento delle diverse attività che danno vita all'azione dell'intermediario mobiliare.

Ancora, proponevo che si giungesse alla predisposizione di appositi divieti al comportamento degli operatori e che dovesse valere il divieto della creazione, da parte dell'intermediario, di mezzi di pagamento offerti al cliente a fronte della gestione di patrimoni mobiliari; infine, che si portassero sotto la vigilanza del Ministero del tesoro le attività svolte sul mercato mobiliare da intermediari vigilati dal Ministero dell'industria.

Come ho già segnalato, molte delle proposte che presentai nel luglio del 1988 sono contenute nel testo oggi in esame. Ripeto questo non per soddisfazione personale, ma per dare atto al Governo, ai colleghi della maggioranza ed in particolare al relatore, senatore Triglia, di avere dimostrato grande apertura e spirito di collaborazione nell'avere superato la logica nella contrapposizione che non ammette nè dialogo, nè collaborazione costruttiva con l'opposizione.

Mi rammarico invece che la Commissione non abbia accettato una mia ultima proposta, quella di compiere un ulteriore passo verso la stesura di una legge che prima regolasse le attività e poi i soggetti autorizzati ad esercitarle. Al punto in cui era giunto il grado di maturazione del lavoro svolto dalla Commissione, e prima ancora dal Sottocomitato, si trattava, a parer mio, di un piccolo passo, tuttavia assai significativo in quanto avrebbe consentito al disegno di legge oggi in esame di configurarsi come una vera e propria legge generale per la regolamentazione del mercato mondiale e degli intermediari mondiali. Il testo in esame soffre dunque di una qualche carenza di generalità, che risulterà assai utile a chi vorrà sfuggire alla nuova normativa, preferendo restare ad operare in una zona d'ombra priva di regole e di controlli, così come la nuova normativa propone.

Ho tenuto per ultimo il tema della vigilanza. Se un elevato grado di collaborazione e di coordinamento tra Banca d'Italia e Consob è quanto di meglio possa augurarmi, voglio tuttavia manifestare una sincera preoccupazione per il prestigio ed il ruolo della Banca centrale in quanto garante della stabilità del sistema finanziario, dunque anche della stabilità patrimoniale del nuovo intermediario. La preoccupazione nasce dal timore di intravedere la Banca centrale coinvolta, suo malgrado, nel compito di tutelare il buon fine delle operazioni di rischio effettuate sul mercato mobiliare da qualche intermediario che, vistosi «vigilato» dalla Banca centrale, ritenesse di poter premere su questa perchè esercitasse anche verso di lui la funzione di prestatore di ultima istanza.

Poichè sul mercato mobiliare gli intermediari, a differenza di quelli che operano sul mercato del credito, non hanno l'obbligo di rimborsare le loro passività al valore nominale, ma a quello determinato dal mercato e dalla rischiosità dell'operazione, è bene che vi sia assoluta certezza che la Banca centrale non opererà mai su questo mercato alcun tipo di salvataggio, nè, ancor peggio, che la Banca centrale possa essere vittima di una pressante richiesta tesa a far sì che essa eserciti anche la funzione di garante della stabilità dei corsi dei valori mobiliari.

Se questi timori sono fondati e se si conviene sulla necessità di «non escludere» – come questo disegno di legge non esclude – la Banca centrale dal controllo di stabilità degli intermediari che operano sul mercato mobiliare, occorre allora che la vigilanza venga esercitata nel concreto in

modo tale da non ingenerare nel vigilato nessuna fiducia su un intervento di ultima istanza della Banca centrale.

Per rafforzare questa «diversità» della Banca, mi è parso allora opportuno proporre che per il nuovo intermediario valessero le norme del fallimento e non quelle della liquidazione coatta amministrativa. Infatti, mentre le procedure della liquidazione coatta amministrativa possono appartenere alla logica della pubblicistica del mercato del credito (fino al «salvataggio» dell'intermediario), è bene invece che per quello mobiliare prevalga una logica del mercato che prevede che a fronte dei rischi e dei vantaggi che provengono dalla manipolazione dei valori mobiliari incombe il rischio della sentenza dichiarativa di fallimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quando si affrontano argomenti di questo tipo, il taglio che regola poi le valutazioni delle singole parti politiche è certamente diverso.

Noi del Movimento sociale italiano sulla materia abbiamo una sola angolazione, quella della difesa del risparmiatore, intesa nel senso di garanzia di informazione e di chiarezza, per consentire al risparmiatore la massima libertà di scelta in coscienza, anche di scelte di rischio. Questo lo diciamo per motivare la logica del nostro intervento e soprattutto perchè siamo convinti che uno dei più grandi patrimoni del nostro paese, che deve a tutti i costi essere difeso, è questa propensione al risparmio della famiglia italiana che la rende specifica rispetto ad altre realtà, risparmio che va tutelato e difeso, non solo e soltanto attraverso le forme legislative, ma soprattutto fornendo al risparmiatore la più ampia libertà di scelta sul mercato dei valori mobiliari e della intermedizione finanziaria.

Il mercato, peraltro, reclama, per essere tale, informazioni puntuali e precise, regole certe e chiare; questo per evitare discriminazioni tra i potenziali investitori che, come purtroppo spesso è successo nel nostro paese e ancora sta accadendo, finiscono sempre per discriminare i piccoli risparmiatori che sono la grande massa e sostanzialmente la grande forza economica su cui si regge l'economia di questo paese. E perchè questo possa avvenire, cioè perchè il mercato abbia regole chiare e precise ed informazioni puntuali, è chiaro che lo Stato ed organismi ad esso collegati devono assumere un ruolo preciso e definito.

Noi amiamo dire – l'abbiamo già detto in quest'Aula e lo ripetiamo – che non teniamo particolarmente – nè siamo soggiogati ad esso – al culto della libertà di mercato. Certo, ne riconosciamo l'efficacia e l'efficienza, ma pretendiamo, perchè questa libertà sia rispettosa dell'interesse dei singoli, che essa venga precisamente regolamentata. Auspichiamo cioè una costituzione legislativa della libertà di mercato.

Ecco perchè tutte le leggi in materia, che via via in quest'Aula vengono presentate, come in questo caso, sono da noi accolte sostanzialmente con favore, anche se molte possono essere le critiche e le osservazioni che faremo: perchè riteniamo positivo e salutiamo in maniera positiva lo sforzo che soprattutto il Senato sta compiendo da un po' di tempo a questa parte. Ricordo la legge sull'OPA; ricordo la legge *antitrust*; ricordo cioè quelle leggi che stanno significativamente segnando questa X legislatura e per le quali

credo di dover dare atto al presidente della 6ª Commissione, senatore Berlanda, dello sforzo e dell'impegno con cui egli stesso ha diretto i lavori della Commissione e le indagini compiute in proposito, talchè – forse stupirà i colleghi – il disegno di legge n. 953, di cui stiamo discutendo oggi, è cosa ben diversa, sostanzialmente e profondamente diversa, dall'iniziale disegno di legge proposto dal Governo. Questo a dimostrare il lavoro serio e impegnato della Commissione.

Tuttavia questo fatto non può essere da noi valutato solo da un punto di vista tecnico: c'è un impegno di una Commissione o di alcuni senatori, rispetto a un non impegno del Governo. Siamo in sede politica e questo atteggiamento (che peraltro abbiamo rilevato; lo diremo anche più avanti) del Ministero del tesoro e, soprattutto, del Ministro del tesoro, non è alieno da una valutazione complessiva della situazione economica nella quale noi viviamo. È certo – ormai è un dato di fatto – che il debito pubblico ha avuto ed ha ancora effetti distorcenti sul mercato del risparmio familiare. Gli alti tassi di interesse che vengono concessi sono indubbiamente strumenti con i quali si avvia il risparmio delle famiglie verso la sottoscrizione di titoli di Stato sottraendo ad altre forme di risparmio, certamente più produttive vista la natura del debito pubblico, una grande massa di investimenti. Quindi è ovvio che il Ministero ed il Ministro del tesoro si trovino, in questa materia, a combattere tra l'esigenza di dover far sottoscrivere ogni mese ai risparmiatori italiani dai 35.000 ai 40.000 miliardi e la riconosciuta esigenza, soprattutto per avvicinarci veramente e seriamente all'Europa, di dare una regolamentazione ai mercati mobiliari e all'intermediazione finanziaria. Questo ci sembra il nodo attorno al quale si è sviluppato il dibattito anche in Commissione su questo disegno di legge.

Alcune modifiche, poi, sono intervenute e vorrei ricordare soprattutto quanto era stato proposto dal Ministero e dal Ministro del tesoro all'articolo 8 in termini di concentrazione in borsa degli acquisti e delle vendite di titoli mobiliari, che la Commissione ha pesantemente emendato in senso vincolante. Al sesto comma il nuovo disegno di legge recita testualmente: «Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attività di impresa o nello svolgimento della propria attività professionale riceve dal pubblico incarichi di vendere o acquistare ovvero proposte di vendere o acquistare valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, deve eseguire le operazioni in detti mercati, avvalendosi degli intermediari autorizzati», che è cosa ben diversa dalla proposta iniziale del Ministro che lasciava ampi spazi soprattutto al sistema bancario e assicurativo di operare al di fuori del sistema di mercato della borsa.

È vero, alla fine il Ministro ha convenuto con le proposte emerse in Commissione, ma è anche vero che questo è un risultato ottenuto dal Parlamento con un impegno preciso, a dimostrazione (anche di questo dobbiamo dare atto al relatore, senatore Triglia) che quando il dibattito avviene tra forze politiche diverse, che hanno culture diverse, ma che tutte tendono certamente a creare un sistema legislativo più equo e più giusto, aree di incontro e di confronto sono possibili ed auspicabili.

Noi, come Movimento sociale italiano, abbiamo interpretato e interpretiamo questa legge nel senso di maggiori garanzie di libertà alle scelte dell'investitore; di maggiori informazioni come garanzia di eguaglianza tra gli investitori; come costituzione di un'autorità, di organismi statuali che intervengono a regolamentare le attività di borsa.

Questo atteggiamento sostanzialmente positivo, che ci porterà certamente a votare a favore di questa legge, non ci sottrae, però, al doveroso compito di esternare una serie di critiche che consegniamo agli atti parlamentari perchè questo nostro atteggiamento favorevole sia giustamente inteso come uno sforzo che il nostro partito compie e svolge per cercare di creare un serio mercato dei titoli mobiliari in Italia, una concreta e diversificata opportunità di investimenti finanziari, una seria e opportuna gamma di prodotti finanziari per consentire la massima libertà di scelta dei risparmiatori e quindi sostanzialmente per difendere il valore del risparmio.

Questa legge è un po' come tutte le leggi che il nostro Parlamento si avvia man mano a produrre; è cioè un provvedimento che, nello sforzo di mediazione di varie posizioni, soprattutto all'interno della maggioranza e tra la Commissione e il Governo, alla fine risulta onnicomprensivo, per cui nato legislativamente come disegno di legge di costituzione delle società abilitate alla intermediazione in borsa si è via via modificato nel tempo fino sostanzialmente a divenire la disciplina delle attività di intermediazione mobiliare e a contenere disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, il che mi pare non sia sostanzialmente poco. E in questa profonda mutazione della natura e del merito della legge indubbiamente il fatto che si regolino attività e soggetti contemporaneamente non è certo favorevole a una chiarezza interpretativa, nè ad una chiarezza di atteggiamento nei confronti di leggi che rischiano di diventare perni fondamentali attorno ai quali ruoterà l'attività del nostro paese e soprattutto la possibilità per esso di essere sempre più vicino all'Europa.

In questo senso, va fatta, a nostro giudizio, una notazione profondamente negativa, vale a dire che l'Italia resta l'unico paese europeo che abbia una borsa pubblica. E debbo aggiungere che l'*ex* articolo 19 di uno dei tanti testi che sono passati nelle mani della Commissione, quello cioè che prevedeva il consiglio di borsa, vale a dire un tentativo di unificare i vari organismi che regolamentano la borsa, è stato cancellato e oggi non è agli atti parlamentari anche e soprattutto per le pressioni delle camere di commercio, che evidentemente come mano pubblica nella gestione della borsa intravedono possibilità di sopravvivenza rispetto ad una realtà che evidentemente le vede piuttosto lontane dalle nuove strutture di intermediazione finanziaria. E questo è un lato pesantemente negativo, perchè l'essere l'unico paese europeo con questo tipo di impostazione, con tutte le conseguenze in termini di burocratizzazione di strutture e di servizi telematici ed informatici, sicuramente penalizza le attività di intermediazione finanziaria.

Analogamente, ci hanno preoccupato e ci preoccupano le reazioni negative che sono venute dal sistema bancario non appena è venuto a conoscenza del testo definitivo di questo disegno di legge. Abbiamo notato una presa di distanza dell'Associazione bancaria italiana rispetto al provvedimento in questione e non vorremmo che – pur in presenza di una legge che impone a chiunque acquisti o venda di operare all'interno del mercato previsto – gli affari, soprattutto all'interno del sistema bancario, continuassero ad essere realizzati al di fuori della borsa e poi ricondotti all'interno del recinto con prezzi e condizioni predefinite, trasformando cioè la borsa in un fatto puramente autorizzatorio e notarile che evidentemente nulla ha a che fare con lo spirito che ha animato il legislatore e che oggi ispira questo disegno di legge.

Altra osservazione critica riguarda il ruolo dell'autorità che è chiamata

insieme alla Banca d'Italia a divenire garante di questa legge, ossia la Consob, sulla quale abbiamo avuto più volte occasione di manifestare la nostra opposizione seria in merito agli atteggiamenti, alle modalità e alle procedure con cui questo organismo si muove. L'abbiamo fatto chiaramente e senza alcuna reticenza anche nel momento in cui in Commissione si è discusso sul rinnovo della carica del presidente di questo organismo. Noi riteniamo che questa struttura non abbia finora dimostrato quei livelli di autonomia, di professionalità e di autorità che sono necessari ad un organismo che si pone come *authority* al di sopra delle parti e che deve essere garante dell'informazione, che in questo settore è un valore connaturato all'esistenza stessa del mercato.

Azioni che tendono a nascondere la realtà dei fatti, situazioni di informazioni non corrette o di non diffusione di informazioni devono trovare la Consob in una condizione di piena autonomia rispetto a tutti i sistemi di potere, pubblici, privati o governativi, altrimenti la Consob stessa non avrebbe ragion d'essere. Troppi secondo noi sono stati gli esempi di comportamenti della Consob che ci hanno lasciati e ci lasciano estremamente perplessi. È ovvio che nell'ambito dell'articolato sistema che regolamenta le operazioni di borsa non poteva non prevedersi un'autorità e non poteva non prevedersi un ruolo preciso e specifico della Consob. Tuttavia, proprio perchè andiamo a caricare in modo più preciso e dettagliato la Consob di compiti e responsabilità, ci auguriamo che l'operato del Ministro del tesoro e soprattutto il coinvolgimento e la corresponsabilità della Banca d'Italia sull'argomento possano conferire alla Consob quel ruolo che è necessario affinchè il provvedimento al nostro esame non sia solo un insieme di 22 articoli più o meno discutibili, ma possa diventare uno strumento operativo all'interno del mercato italiano.

A questo punto vorrei entrare nel merito di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge che non condividiamo e alle quali guardiamo con preoccupazione. Certamente vi è un problema riguardante il capitale delle società di intermediazione mobiliare per quanto concerne la sua liberalizzazione e quindi il conflitto di interessi che da ciò nasce. Quella della liberalizzazione è una scelta a nostro giudizio opinabile, che aggrava il conflitto di interessi in capo alle società di intermediazione mobiliare, anche perchè di recente, quando abbiamo discusso della cosiddetta legge *antitrust*, abbiamo definito quote e limitazioni precise all'intervento delle società industriali e non capiamo il motivo per cui in una realtà come questa la partecipata società d'intermediazione mobiliare non possa e non debba essere tutelata rispetto alle ingerenze della partecipante società industriale stabilendo limitazioni all'ingresso nel capitale sociale alle società industriali ed anche alle assicurazioni e alle finanziarie. Per tali soggetti non dovrebbe essere possibile superare una determinata soglia, che potrebbe essere quella prevista dalla legge *antitrust*, oppure una leggermente più ampia. Quel che è certo è che il criterio della liberalizzazione del capitale lascia spazio e dà adito a preoccupanti possibilità e potenzialità di conflitti di interesse, i quali, d'altro canto, sono aumentati dal concetto di polifunzionalità che pure abbiamo accettato perchè ci rendiamo conto che corrisponde a sistemi più moderni, funzionali ed efficaci ma rispetto ai quali, proprio per questo rapporto di chiarezza nei confronti del risparmiatore, avrebbe meglio giocato una più netta distinzione, magari con albi diversi a cui far iscrivere le varie società autorizzate secondo le loro differenti funzioni (di *dealer*, di *broker* o di

underwriter). Prendiamo atto che è stato adottato l'ampio concetto della polifunzionalità, ma avremmo preferito quantomeno modificare, se non sopprimere, il terzo comma dell'articolo 1, laddove prevede la funzione del *dealer* e tra l'altro, a dispetto degli orientamenti da sempre espressi dal Parlamento anche nelle precedenti versioni del disegno di legge e dai vari emendamenti che erano stati presentati in Commissione, autorizza le società di intermediazione mobiliare ad assumere posizioni proprio per i titoli quotati e ad operare sostanzialmente come *dealer*. Tra l'altro non si riesce a capire se in questo ruolo le società di intermediazione mobiliare possono operare in borsa direttamente o attraverso altre società. Tale scelta è certamente coerente con il principio della polifunzionalità, ma comporta anche qui la moltiplicazione e l'aggravamento dei casi di conflitto di interesse con la clientela.

Circa l'altro argomento fondamentale che costituisce la parte innovativa del disegno di legge in esame, cioè la concentrazione degli scambi, all'interno della Commissione noi ci siamo battuti in un certo senso e quindi non possiamo salutare che in maniera assolutamente positiva il risultato del lavoro che prevede la massima concentrazione delle operazioni all'interno dei recinti di borsa. Le norme sulla concentrazione obbligatoria degli scambi infatti, secondo noi, tendono a porre rimedio ad una situazione – quella italiana – che aveva raggiunto livelli indubbiamente scandalosi. Si pensi che le stime più recenti indicano che il 20-25 per cento delle operazioni sono trattate in borsa e il resto al di fuori del recinto di borsa. Tale situazione non trova riscontro in alcuno degli altri maggiori mercati finanziari dell'occidente.

Le banche per il proprio portafoglio, le società finanziarie, le compagnie di assicurazione e gli altri soggetti che operano abitualmente in titoli devono essere tenuti a svolgere le proprie transazioni su azioni quotate in borsa. L'obbligo di concentrazione deve valere per tutte le attività di intermediazione nei confronti del pubblico e questo ci sembra un risultato importante che potrà essere ottenuto in base al provvedimento che stiamo discutendo. Noi siamo di questo avviso, a differenza del parere di altri commissari, proprio perchè crediamo che questo sia il messaggio preciso di una volontà, manifestata nel paese, di regole certe e chiare in questo settore.

Saremmo stati anche dell'opinione di sopprimere il nono comma dell'articolo 8, laddove si dichiara che queste disposizioni non si applicano ai titoli di Stato. Ci rendiamo conto delle difficotà e del fatto che il mercato dei titoli di Stato è diverso, ma è anche vero che l'importanza e la rilevanza di tale mercato avrebbe trovato in questa sede un'occasione di regolamentazione che non vediamo quando possa essere veramente realizzata nel prossimo futuro.

Vi è un problema, inoltre, per quanto riguarda le SIM nel periodo transitorio, che poi è quello più difficile, durante il quale da un lato deve essere consentito di avviare un processo di radicale mutamento e di innovazione che rispecchi i princìpi ispiratori della legge, e dall'altro si devono impedire fughe in avanti o manovre diversificate rispetto alle attuali situazioni. Si pone allora un problema che avevamo già sollevato in Commissione, ma che il testo del disegno di legge non riprende.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede un regime di iscrizione automatica all'albo delle società di intermediazione mobiliare in regola con i requisiti patrimoniali, morali, professionali di cui all'articolo citato. Ora, chi

conosce il recinto della borsa di Milano sa bene che ciò pone problemi anche fisici e logistici: l'amplissima iscrizione di società di intermediazione mobiliare o la non limitata iscrizione di tali società che hanno bisogno di operare all'interno dei recinti di borsa (altrimenti non si capisce a che scopo esse verrebbero costituite) forse avrebbe richiesto, per un perido ovviamente limitato, ad esempio un biennio, che il provvedimento fosse accompagnato dalla determinazione di un numero sostanzialmente massimo di società ammissibili a negoziare. Ripeto: ci sembra che nel periodo transitorio da una legislazione all'altra vi debba essere anche un adeguamento serio e reale delle strutture entro cui si opera, onde evitare la proliferazione di società che poi nulla hanno a che fare con le attività vere e proprie che si intende regolamentare.

Ricordo tra l'altro che la contrattazione in borsa presuppone l'obbligo e non la facoltà di benestare per l'operazione proposta e contemporaneamente lo star per credere nei riguardi del committente. Voglio dire che evidentemente occorre stabilire una regolamentazione, che d'altronde non è così aliena, come proposta, dalla realtà borsistica che esiste nel mondo, perchè grosso modo anche nelle indagini che abbiamo effettuato in luogo sulle società commissionarie ammesse agli anti-recinti di borsa anche all'estero vi sono indicazioni precise e limitazioni sul numero delle società ammesse.

Sul consiglio di borsa che non c'è più ho già fatto riferimento all'inizio del mio intervento. Noi troviamo che questo atteggiamento sostanzialmente di rinuncia, dovuto probabilmente agli equilibri nei confronti delle camere di commercio sia stata e sia un'occasione persa. Il consiglio di borsa avrebbe unificato tutta una serie di consigli e di comitati che in maniera diversa e disarticolata regolamentano le attività di borsa e avrebbe forse consentito, in una situazione di borsa pubblica, di trovare un organismo il meno burocratico possibile e più vicino ai problemi del mercato e al problema dei risparmiatori.

Quindi, si tratta di un'occasione persa che ci sembra pesi abbastanza in maniera negativa sul complesso di questa normativa.

Un'ultima osservazione credo di doverla fare in merito ai mercati dei *futures* e delle *options*, cioè ai nuovi mercati. Tale disegno di legge prevede che queste nuove attività, o questi nuovi prodotti finanziari, se vogliamo chiamarli così, avvengano all'interno del mercato di borsa; anche questo ci allontana, o ci rende diversi, dagli altri paesi europei e soprattutto dagli Stati Uniti d'America, dove questi mercati che hanno strutture decisamente diverse dalla compravendita dei titoli immobiliari e hanno regole, istituti ed *autorities* completamente diversi dai valori mobiliari. E allora delle due l'una: o si crede – e su questo potremmo ampiamente discutere – nell'opportunità, necessità ed urgenza di creare questo mercato dei *futures* e delle *options* – e allora si sarebbe dovuto provvedere come le esperienze altrui ci hanno ampiamente dimostrato che si deve operare – oppure, se abbiamo voluto lasciare aperta una porta a questo tipo di mercato, ma mantenendolo all'interno del mercato di borsa, abbiamo commesso, a nostro giudizio, un grande errore. Non dimentichiamoci che sono mercati che hanno bisogno, forse più della borsa stessa, di regolamentazioni per l'alto quoziente di rischio e per gli indici stessi che vengono assunti nella valutazione soprattutto dei *futures*. Quindi, vi deve essere una regolamentazione specifica; il fatto che ciò non sia previsto, anche se in parte si corregge

con una costituzione di un consiglio di questo limitato mercato, ci fa temere che, come spesso accade in Italia, saranno il mercato stesso o gli operatori, più o meno onesti, più o meno corretti, più o meno leali nei confronti del risparmiatore, che provvederanno nel tempo a metterci nell'obbligo di regolamentare in maniera diversa da quella che qui prevediamo - e prevedendo un mercato apposito - le quotazioni dei *futures* e delle *stock options*. Questo, lo ripeto, perchè, ancora una volta, quello che ci preoccupa è la difesa del risparmiatore e la difesa della libertà di scelta in piena eguaglianza e senza discriminazioni di tutti i risparmiatori nei confronti dei prodotti finanziari. Sostanzialmente, comunque, si tratta di un disegno di legge che risponde ad alcune obiettive esigenze e che fa fare, ce lo auguriamo (se gli operatori del settore lo intenderanno nella maniera più giusta e più corretta; e questo è un invito che rivolgiamo soprattutto al sistema bancario e al Ministro del tesoro perchè faccia sì che il sistema bancario partecipi attivamente ed in maniera positiva alle profonde modificazioni che indubbiamente interverranno), un salto di qualità al nostro sistema economico-finanziario. Formulo un auspicio da oppositore: che questo mercato, che andiamo via via regolamentando e via via aprendo, dia la possibilità ai risparmiatori italiani di scegliere qualcosa di diverso dai soliti titoli di Stato, costringendo magari il Ministro del tesoro ad operare seriamente per la riduzione della spesa pubblica. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, onorevole Ministro, Sottosegretario, relatore e colleghi, il disegno di legge che istituisce le società di intermediazione mobiliare e detta norme sull'organizzazione dei mercati borsistici giunge all'approvazione del Senato dopo un periodo di lavoro intenso svolto prima dal Comitato ristretto e poi dalla Commissione finanze e tesoro; una fase istruttoria che si è avvalsa non solo del confronto continuo con il Tesoro, ma anche dell'apporto autorevole della Consob, impegnata da tempo in ricerche e studi orientati alla riforma del nostro mercato borsistico.

Contributi significativi sono giunti inoltre da parte della Banca d'Italia e dell'intero mondo finanziario, compresi gli agenti di cambio doppiamente coinvolti dai provvedimenti riformatori. Il lavoro preparatorio è stato arricchito dalla diretta conoscenza dell'attività borsistica di altri paesi europei ed asiatici, oltre che degli Stati Uniti.

Come comunisti, avremmo preferito una legislazione più organica, a guisa della legge bancaria riferita naturalmente ai mercati mobiliari; un'impostazione che partisse dalla disciplina delle attività a prescindere dai soggetti e non il contrario, come era in origine nel disegno di legge governativo. Dopo la disciplina delle attività si sarebbero dovuti considerare i soggetti per giungere a forme di prevenzione e di controllo; ipotesi questa che per la sua organicità avrebbe rappresentato un compiuto disegno della disciplina dei mercati mobiliari, evitando aree di possibili lacune normative o di indeterminatezza di disciplina, rispondendo così più adeguatamente agli interessi degli operatori, dei risparmiatori, del mercato e agli interessi più in generale del paese legati a questa branca di attività, a questo settore.

Attraverso l'iniziativa emendativa nostra e della Sinistra indipendente si è teso al rovesciamento dell'impostazione iniziale, allargando l'orizzonte a

tutto il mercato borsistico. Naturalmente hanno contribuito a determinare questa svolta il Governo, nella persona del Ministro e del Sottosegretario, il relatore, senatore Triglia, ed i diversi componenti della Commissione finanze e tesoro del Senato. D'altra parte, per una economia come la nostra, proiettata verso il mercato finanziario, la regolamentazione dei mercati borsistici diventa essenziale. Il provvedimento al nostro esame costituisce quindi un passo significativo per la riforma della borsa valori e l'avvio dell'adeguamento all'Atto unico europeo del 1992, nonchè l'inizio della sistematizzazione dell'attività di intermediazione in valori mobiliari.

Nel nostro procedere in questi mesi abbiamo ritenuto prioritario il riferimento costante alla figura del risparmiatore, soggetto indubbiamente centrale di tutto il sistema economico, ma contemporaneamente soggetto più debole, in quanto figura singola che da sola si rapporta con entità finanziarie istituzionalizzate. Per questa ragione una particolare attenzione è stata rivolta al tema relativo al conflitto di interessi, alla normativa tesa a salvaguardare il soggetto più debole in un mercato dove il ruolo polifunzionale dei soggetti giuridici abilitati alla intermediazione potrebbe favorire interessi diversi da quelli del risparmiatore e forse anche da quelli del mercato stesso.

La trasparenza è diventata così un altro riferimento da cui partire per tracciare le coordinate della nuova normativa: trasparenza nella definizione dei ruoli e delle funzioni delle SIM e delle banche abilitate, trasparenza nelle forme di trattazione delle partite finanziarie e sui tempi e modi delle loro transazioni. Ma dare trasparenza al mercato non basta. Il risparmiatore è tanto più garantito se la concorrenza è reale e le opportunità sono maggiori se gli intermediari sono in molti ed in concorrenza tra loro e se – infine – tutte le trattazioni sono concentrate nei mercati di borsa ufficiali. Così risparmiatori, intermediari, trasparenza, concentrazione delle trattazioni in borsa hanno costituito e costituiscono i punti cardinali da cui ha preso le mosse la nuova normativa.

Si tratta di una normativa che individua due figure di operatori: le società di intermediazione con capitale non inferiore a 500 milioni di lire e le banche e gli istituti di credito abilitati, che svolgeranno attività di intermediazione ricorrendo – si presume – alla forma delle sezioni autonome, anche se il testo non lo precisa (questo punto è oggetto di un nostro emendamento). Al Ministro del tesoro è riservata l'emanazione dei regolamenti predisposti dalla Consob per determinare le modalità di contrattazione dei titoli quotati in borsa o ammessi al mercato ristretto, avendo riguardo alla natura del titolo, ai volumi trattati, nonchè alle modalità di contrattazione dei titoli non quotati o non negoziati nel ristretto che formino oggetto di negoziazione abituale per assicurare correttezza nella formazione dei prezzi e nel comportamento degli intermediari. Sempre la Consob è chiamata a predisporre i regolamenti che dovranno indicare le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dei singoli mercati anche per quanto concerne le strutture informatiche e telematiche necessarie.

Per quanto attiene ai controlli, più in generale alla Consob compete il controllo sulla trasparenza del mercato borsistico e alla Banca d'Italia quello di garantire la liquidità e stabilità degli intermediari.

L'attività di intermediazione comporta il riconoscimento professionale attraverso l'iscrizione in apposito albo: e ciò vale sia per gli operatori delle SIM che per quelli delle banche. L'albo è tenuto dalla Consob.

La normativa prevede sbarramenti per impedire all'intermediario di non rispettare le disposizioni del cliente, in favore della propria società o del proprio istituto di credito. Sul versante delle sanzioni la normativa contempla la cancellazione o la sospensione dall'albo ed interventi di carattere penale con la reclusione da sei mesi a quattro anni e multe da uno a cento milioni per coloro che esercitino l'attività professionale nei confronti del pubblico senza essere iscritti all'albo.

Nel complesso si tratta di una normativa sicuramente non perfetta, ma perfettibile, per una materia, la borsa valori, che Luigi Einaudi considerava comunque «un mercato perfetto».

Non mancano definizioni meno benevole, ma quella di Einaudi ha il pregio di sottolineare alcune caratteristiche peculiari. Quelle, cioè, che se non rendono il mercato dei titoli mobiliari veramente perfetto, almeno lo avvicinano alla perfezione del modello libero-scambista. In questa istituzione esistono infatti tutti i presupposti perchè i prezzi degli scambi si collochino nell'esatto punto di equilibrio fra domanda e offerta: concentrazione delle contrattazioni in un unico luogo, operatori qualificati, regole del gioco prestabilite, sorveglianza di organi specifici.

L'assunto porta inevitabilmente a concludere che nel caso in cui i risultati non fossero ottimali sarebbe sufficiente rimuovere eventuali impedimenti presenti in uno o più dei quattro momenti indicati.

In questi anni la borsa italiana è cresciuta in misura significativa: dal 1985 al 1987 le società con azioni quotate in borsa sono aumentate da 156 a 224; le azioni dei diversi tipi (ordinarie, privilegiate, di risparmio) sono passate da 213 a 339; i titoli a reddito fisso da 1259 a 12.733 (per un capitale nominale complessivo, a fine 1987, di 458.000 miliardi di lire). La capitalizzazione dei titoli azionari è aumentata da 50.000 a 141.000 miliardi. Gli scambi azionari sono passati da un controvalore complessivo annuale di 7.000 miliardi nel 1984 a 26.000 miliardi nel 1985, 67.000 miliardi nel 1986 e 442.000 miliardi nel 1987. Per il reddito fisso il volume d'affari è passato da 4.000 a 16.000 miliardi all'anno.

Dopo il *crack* dell'ottobre 1987, la borsa italiana ha registrato timidi segni di ripresa che tuttavia non hanno consentito, durante il 1988, di eguagliare gli indici toccati nel 1987.

Tutto questo non annulla la crescita qualitativa e quantitativa registrata dal mercato borsistico nel corso degli anni '80. Ciò nonostante, si ritiene che la stessa concentri meno del 25 per cento degli scambi azionari e il 5 per cento degli scambi obbligazionari rispetto al totale delle negoziazioni. La parte restante dei titoli trova intermediazione fuori dalla borsa e segnatamente nell'ambito del sistema bancario.

Queste cifre provano come l'obiettivo primario della borsa, quello di realizzare la concentrazione in un unico luogo, resti in larga misura ancora da conseguire.

Da più parti si individua in questa discrepanza la causa della crisi strutturale della borsa italiana.

La preponderante quota di negoziazioni di titoli quotati, realizzata fuori borsa, riduce la attendibilità e la significatività dei prezzi che si formano in borsa, alimentando fenomeni di tipo speculativo.

La concentrazione, da tempo, costituisce un obiettivo generalmente condiviso per rendere il mercato ufficiale più trasparente e limpido e le singole transazioni più controllate e garantite.

Il disegno di legge n. 953, di iniziativa governativa, recante inizialmente: «Costituzione di società abilitate alla intermediazione in Borsa», affrontava il problema in maniera parziale limitandosi all'adeguamento patrimoniale degli intermediari, mediante la trasformazione di ditte individuali in società per azioni o società in accomandita per azioni, adeguatamente patrimonializzate.

Il confronto avvenuto in Commissione ha reso tutti consapevoli della necessità di affrontare la questione borsa in un'ottica complessiva, capace di considerare con i protagonisti anche le priorità, vale a dire funzioni, ruoli e obiettivi della futura borsa. Una struttura dinamica, quindi aperta, nella quale si affaccino progressivamente altre figure di intermediazione, purchè finalizzate allo scopo di allargare l'operatività del mercato e la sua efficienza, disciplinando in maniera limpida i conflitti di interesse che diversamente comprometterebbero la competitività complessiva.

Questo significa immettere nel mercato ufficiale oltre ai rappresentanti all'asta di borsa, che svolgono una attività specifica, e gli agenti di borsa che svolgono attività di mediatore puro, assimilabile al *broker* anglosassone, anche intermediari che assumono posizioni in proprio, i *dealers*, presenza quest'ultima che potrebbe garantire la stabilità del mercato dei prezzi, come avviene nelle più importanti borse del mondo.

Attualmente, l'attività di intermediazione in borsa viene svolta con compiti e funzioni distinte da tre soggetti: dagli intermediari negoziatori che seguono la contrattazione all'asta di borsa, dagli agenti di cambio e dai commissionari di borsa.

Quando le banche operano in borsa assumono anch'esse la veste del commissionario. Nella quasi totalità dei casi la banca opera in borsa per conto della clientela, trasferendo gli ordini, per la loro esecuzione, come è noto, agli agenti di cambio. La normativa vigente assegna agli agenti di cambio una funzione centrale ed insostituibile nella mediazione; tuttavia, le numerose attività mobiliari riguardanti il collocamento, l'intermediazione propriamente detta e le funzioni ad essa accessorie sono saldamente mantenute nelle mani delle aziende di credito.

Attraverso il sistema bancario avviene l'offerta al mercato della parte più rilevante dei titoli di nuova emissione. L'intervento bancario riguarda le offerte pubbliche di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, le offerte pubbliche di vendita di titoli già in circolazione, nonchè la fase di pubblicità delle operazioni, la consulenza della clientela, l'esecuzione e la regolamentazione contabile della sottoscrizione. Inoltre, il sistema bancario compensa al proprio interno larga parte dell'attività di intermediazione in titoli attraverso il ricorso al proprio portafoglio.

Per recuperare un più marcato livello di concentrazione in borsa è necessario immettere all'interno del mercato borsistico anche i soggetti che assicurano, per capillarità della rete organizzativa degli sportelli, il collegamento con il mondo dei risparmiatori-investitori. Di conseguenza, appare opportuno superare l'attuale separazione fra operatori di borsa, prefigurando, mediante la costituzione di società abilitate alla intermediazione mobiliare e l'autorizzazione a svolgere analoghe funzioni alle banche, soggetti polifunzionali con possibilità di svolgere ruoli di mediatore puro e di operare in proprio, salvo specificare con chiarezza, di fronte al mercato e all'investitore, il ruolo e la funzione che la società o la banca si propone di svolgere per evitare la commistione di interesse fra società e risparmiatore.

Il paradigma che individua nella costituzione delle società abilitate alla contrattazione in borsa e nella autorizzazione agli istituti di credito la soluzione per realizzare la concentrazione della trattazione dei titoli di borsa presenta sicuramente accentuazioni semplicistiche. Di certo, però, questa operazione si configura come passaggio obbligato per giungere all'accettazione di norme vincolanti.

Non c'è dubbio, del resto, che per il nostro paese esiste un aspetto strutturale che inerisce l'allargamento del mercato borsistico, con riferimento al mercato azionario vero e proprio, che riguarda il numero delle società per azioni quotate; esiste anche un aspetto che riguarda la quantità delle azioni trattate, così come esiste una diffusa diffidenza da parte dell'investitore medio italiano ad indirizzare i propri risparmi verso il mercato azionario e le attività finanziarie della borsa. Recenti studi svolti da centri specializzati confermano questa tendenza, questa vocazione.

Se la soluzione del primo problema è legata più in generale alla crescita e alla finanziarizzazione delle aziende, con i gradi di competenza e di verifica che spettano alla Consob, l'aspetto inerente la quantità delle azioni trattate è legato agli atteggiamenti delle aziende di credito o agli obblighi che il legislatore ritiene opportuno introdurre per la concentrazione della trattazione in borsa.

Rimuovere la diffidenza del risparmiatore verso il mercato borsistico è compito anche di questo provvedimento che, muovendo in direzione della liberalizzazione, della trasparenza, della concentrazione e concorrenzialità, dovrebbe accrescere il tasso di sicurezza e di convenienza per chi risparmia ed investe.

Le indagini, gli incontri e le audizioni hanno messo in evidenza la dimensione del problema, l'importanza della materia trattata, nonchè l'urgenza di un intervento legislativo.

Il lavoro di raccordo e di consultazione non ha mancato di rimarcare interessi e spinte contrapposte tra aziende di credito ed agenti di cambio, ma, nello stesso tempo, ha permesso anche di cogliere istanze e preoccupazioni comuni. Tutti sono concordi nel ritenere che l'Italia debba rapportarsi ai processi di integrazione comunitaria con un mercato finanziario e borsistico dall'assetto strutturale più robusto, più trasparente e più efficiente. Senza questo salto qualitativo il paese non riesce ad affermarsi come polo finanziario credibile sul piano europeo e mondiale, col rischio di una progressiva emarginazione. Questo rischio è tanto più concreto se si considera il ritardo nostro nell'adozione di nuove tecnologie, già diffuse in Europa e nel mondo, per la contrattazione di borsa continua: quindi, la telematica.

Nel campo dell'attività borsistica, l'introduzione dell'informatica ha rivoluzionato tutto il sistema, ridotto i tempi, annullato le distanze ed i fusi orari, reso più trasparente la trattazione.

Questa rivoluzione, che agisce così profondamente nei fattori tempo-spazio, rende inadeguata ogni misura segnata da eccessiva parzialità e gradualismo.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno sostenere, anche attraverso la presentazione di specifici emendamenti, una soluzione legislativa più organica capace di considerare prioritario il mercato e non i singoli operatori.

Non era sufficiente, in altre parole, limitare il provvedimento legislativo alla semplice trasformazione della figura giuridica degli agenti di borsa. Era

necessario affrontare subito gli aspetti relativi alla concentrazione, all'efficienza e funzionalità del mercato.

Sono mercati funzionali quelli che consentono prezzi equi, nel senso che soddisfano gli interessi di coloro che aderiscono al mercato. Le condizioni affinchè ciò avvenga sono la pluralità di intermediari, l'assenza di posizioni dominanti, la conoscenza delle caratteristiche della merce trattata, le concentrazioni delle negoziazioni nel tempo e nello spazio.

In Italia circa tre quarti delle trattazioni sui titoli avvengono fuori borsa. La causa di questa situazione è dovuta al fatto che, nel nostro paese, coesistono, da un lato, un sistema rigido che regola l'accesso all'asta ufficiale e genera prezzi ufficiali e, dall'altro, una assoluta libertà di comportamento da parte degli intermediari che traggono vantaggio dall'utilizzare il prezzo formatosi all'asta, senza partecipare.

In pratica, i *dealers* italiani che controllano una parte così rilevante del mercato escludono dalle loro trattazioni qualsiasi elemento di concorrenza; l'investitore si trova a dover trattare nella più assoluta mancanza di informazioni e nella impossibilità pratica di paragonare le condizioni offerte da un operatore con quelle effettuate da altri operatori concorrenti.

In astratto non esistono motivi per impedire ad un soggetto, persona fisica o giuridica, di partecipare contemporaneamente a più strutture di intermediazione abilitate a svolgere le tre diverse funzioni purchè le stesse vengano esercitate esclusivamente nelle corrispondenti forme di mercato: le azioni, per i mercati ad asta; le obbligazioni, per i mercati di *dealers*; i blocchi di titoli, per i mercati di *brokers*.

Gli esperti suggeriscono, in considerazione del fatto che anche i più aggiornati livelli di computerizzazione delle operazioni non sono ancora in grado di assicurare adeguate tecniche di controllo, di mantenere l'autonomia degli intermediari che svolgono attività di negoziazione all'asta pubblica rispetto alle altre figure di operatori del mercato mobiliare.

Fatte queste eccezioni, si può procedere alla configurazione di un unico intermediario che sia abilitato a negoziare con modalità distinte le diverse tipologie di titoli assumendo, a seconda di queste, la qualità di semplice mediatore o di operatore in proprio.

Dalle considerazioni espresse, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, emerge - per parte nostra - un giudizio sostanzialmente positivo sul testo al nostro esame.

È questo il risultato di uno sforzo congiunto che ha consentito ad ognuno di noi di compiere un'esperienza interessante e di raccordarsi a tematiche orientate al futuro ed immaginate con orizzonti sovranazionali, con uno spirito nuovo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlanda. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, viene oggi davanti all'Assemblea l'ultimo di un gruppo di provvedimenti presentati nel corso della legislatura e riguardanti il mercato dei valori mobiliari. I precedenti tre, relativi alla regolamentazione delle offerte pubbliche di acquisto, all'istituzione dei fondi chiusi e alla disciplina delle azioni delle banche popolari, sono stati licenziati dal Senato nei mesi scorsi ed ora attendono il vaglio della Camera dei deputati.

Nel loro complesso tali provvedimenti configurano un disegno coerente di regolamentazione del mercato mobiliare, volto a favorirne uno sviluppo

equilibrato facendo leva, più che sull'incentivazione diretta di domanda e offerta di capitali, sul rafforzamento del settore dell'intermediazione, nonchè sul miglioramento delle condizioni generali di trasparenza e di affidabilità.

Il disegno di legge oggi in esame presenta caratteristiche di grande rilievo e ritengo che possa essere paragonato come importanza alla legge del 1913 sulle borse di commercio, alla legge n. 216 istitutiva della Consob o a quella del 1983 sui fondi comuni mobiliari. Si tratta, infatti, di una vera e propria riforma del mercato mobiliare, forse della prima riforma organica, ancorchè non esaustiva, di questo settore. La portata del disegno di legge è testimoniata, del resto, dai 21 decreti o regolamenti applicativi in esso previsti.

L'analogia più stretta corre con la legge n. 272 del 20 marzo 1913, nella sua attenzione al mercato e al perno su cui esso si incardina, cioè gli intermediari. La disciplina dell'intermediazione di borsa, con il presente disegno di legge, viene per la prima volta modificata in profondità, mentre la funzione del mercato borsistico viene valorizzata appieno grazie alla concentrazione obbligatoria degli scambi.

La novità principale del provvedimento, rispetto alla legge del 1913 e ad ogni altro intervento successivo, risiede, tuttavia, nella nuova prospettiva adottata. Il suo ambito di applicazione si estende infatti all'intero mercato dei valori mobiliari, quotati o non quotati, di nuova emissione o già circolanti, non solo a quel singolo comparto rappresentato dalla borsa. Già il relatore, nella sua relazione scritta estremamente puntuale e diligente, e gli altri colleghi che mi hanno preceduto hanno via via descritto le caratteristiche del quadro in cui ci muoviamo e gli elementi che hanno fornito suggestioni al nostro esame. Per non ripetere le cose già dette mi limiterò a tre argomenti e cioè a quello che riguarda il mercato mobiliare e il sistema bancario, a quello relativo alla concentrazione degli scambi e infine a quello concernente il mercato dei *futures*.

Si è discusso a lungo nei mesi scorsi in merito all'opportunità di istituire società di intermediazione che siano polifunzionali ed aperte al capitale di gruppi industriali quotati. L'obiezione più forte mossa contro tale prospettiva è stata quella di chi ha lamentato l'inevitabile venir meno della tradizionale indipendenza o neutralità dell'operatore di borsa, con connessa istituzionalizzazione del conflitto di interessi in capo agli intermediari. Per quanto mi riguarda, considero la scelta fatta – e cioè piena polifunzionalità delle SIM, completa libertà di partecipazione al loro capitale, regolamentazione del conflitto di interessi attraverso la concentrazione degli scambi in borsa e previsione di rigide norme di comportamento e di trasparenza contrattuale – sufficientemente garantista nei confronti dei risparmiatori e pienamente compatibile rispetto alla recente proposta di direttiva CEE in materia di servizi di investimento.

Tale impostazione consente, inoltre, di perseguire più agevolmente un importante obiettivo di politica economica, quello cioè di valorizzare la funzione svolta dal mercato mobiliare all'interno del nostro sistema finanziario.

Abbracciando il duplice principio della rigida specializzazione delle SIM alla sola attività di borsa per conto terzi e della chiusura del loro capitale a gruppi industriali privati, come da taluni richiesto, si sarebbe probabilmente ottenuto il risultato di aggravare l'attuale subordinazione del mercato mobiliare al sistema bancario. Le aziende e gli istituti di credito avrebbero

infatti conservato il loro monopolio, diretto o indiretto, sull'attività di sottoscrizione, collocamento e gestione di valori mobiliari. In più, in mancanza di concorrenti del loro peso, le banche avrebbero finito con l'assorbire la maggioranza delle stesse società di intermediazione di borsa. Tramite questa espansione del sistema creditizio si sarebbe anche prodotto, nel settore dell'intermediazione, un allargamento del settore pubblico a scapito di quello privato, rappresentato attualmente da agenti di cambio, commissionarie e finanziarie.

L'obiettivo del disegno di legge è un altro, cioè quello di rafforzare il mercato mobiliare affrancandolo da ogni tipo di subordinazione, favorendone uno sviluppo dimensionale e qualitativo, migliorandone l'efficienza ed aumentando il grado di competitività dei suoi intermediari, sia di matrice pubblica che privata, affinchè i flussi di capitale generati dalle famiglie possano trovare adeguata allocazione nelle attività produttive e i risparmiatori possano fruire di opportunità di investimento più varie e di servizi di intermediazione più trasparenti, quali si confanno ad una economia di mercato evoluta.

La misura principale e più diretta per valorizzare il mercato e per tutelare i risparmiatori ritengo, però, sia quella della concentrazione degli scambi. Nel luglio dello scorso anno, insieme ai colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana, ho presentato un emendamento volto ad introdurre un preciso obbligo in proposito, con riferimento specifico agli intermediari-investitori professionali ed alle transazioni di importo intermedio su titoli quotati, con esclusione dunque di quelli su blocchi e spezzature. Perchè tale proposta trovasse piena e convinta accoglienza nel disegno di legge è stato necessario discutere a lungo in sede di Commissione. Ancora oggi si registrano in materia forti resistenze, fondate tuttavia per lo più su interessi di parte che tengono in poco conto gli interessi generali di trasparenza.

A questo riguardo devo ribadire quanto ho già osservato in Commissione. Solo facendo incontrare la massima parte dell'offerta e della domanda esistenti su determinati titoli si possono ottenere prezzi significativi, cioè il meno possibile condizionati dalla qualità soggettiva delle parti, il meno possibile esposti a pressioni speculative al rialzo o al ribasso e il più possibile corrispondenti alle informazioni disponibili ed alle aspettative prevalenti. Si ottiene così una maggiore liquidità del mercato, cioè una maggiore facilità di contropartita e quindi la possibilità di un più rapido e conveniente disinvestimento. Inoltre, si consegue una maggiore stabilità dei prezzi, meno dipendenti dall'apprezzamento soggettivo e variabile di pochi operatori e più al riparo dagli effetti indotti dalle scelte di acquisto e vendita di ristrette cerchie di investitori.

Sono state avanzate varie proposte circa le modalità più idonee per giungere a concentrare in borsa il 60-70 per cento degli scambi che attualmente hanno luogo fuori borsa. Valgano in proposito alcuni rilievi. La possibilità di accedere al capitale delle società di intermediazione mobiliare da parte delle aziende di credito, ritenuta da alcuni condizione sufficiente per il trasferimento sul mercato della quota di transazioni oggi compensate in ambito bancario, non costituisce affatto una garanzia di maggiore concentrazione, ma al più un incentivo di natura psicologica. Forme di incentivazione tecnica, tra cui la cosiddetta trattazione continua, vengono probabilmente sopravalutate nella loro portata e comunque rappresentano eventi futuri incerti e riguardanti al massimo una parte dei titoli quotati. L'incentivazione

fiscale attraverso una revisione delle aliquote dei fissati bollati costituirebbe uno strumento certamente aleatorio, vista la variabilità della normativa tributaria in materia, probabilmente inefficace, considerata l'esiguità degli oneri in gioco, e forse nullo in prospettiva, attesi i propositi comunitari di sopprimere *tout court* le imposte sulle negoziazioni di borsa.

L'unica risposta adeguata all'esigenza di maggior trasparenza delle negoziazioni sembra dunque essere quella dell'obbligo legislativo, obbligo che peraltro trova riscontro nell'ordinamento di importanti mercati esteri.

L'articolo 8 del disegno di legge oggi in esame, che contiene la traduzione normativa del principio della concentrazione obbligatoria degli scambi, costituisce probabilmente il fulcro dell'intero provvedimento, in quanto da un lato prevede un solido presidio contro eventuali abusi derivanti da situazioni di conflitto di interessi e dall'altro consentirà un irrobustimento del mercato borsistico italiano, caratterizzatosi fin qui per una certa qual gracilità costituzionale.

Vorrei, infine, richiamare l'attenzione su un altro aspetto del provvedimento, frutto anch'esso di un'iniziativa del Gruppo democratico cristiano. Come ha ricordato di recente il collega senatore Guido Carli, dal 1973 ad oggi si sono diffusi nei mercati finanziari internazionali elementi di incertezza assolutamente sconosciuti nel periodo precedente, ossia nell'epoca degli accordi di Bretton Woods. In un certo senso l'intero sistema finanziario si fonda ormai sulla incertezza (incertezza circa l'andamento dei tassi di cambio, dei saggi di interesse, oltre che dei corsi azionari). L'incertezza e la connessa volatilità dei prezzi acuiscono l'esigenza di adeguati strumenti di copertura dei rischi. Di qui – ha sostenuto sempre Guido Carli – l'utilità economico-sociale di strumenti istituzionalmente orientati a soddisfare tali esigenze, quali i *futures* e le *options*.

L'Italia è l'unico tra i maggiori paesi industrializzati e uno dei pochi in sede CEE a non disporre ancora o a non poter contare entro breve su un mercato specializzato di *futures* e di *options*, ovvero dei contratti a termine che consentano di predeterminare il livello futuro dei tassi di interesse, saggi di cambio e quotazioni azionarie. Ciò costituisce una lacuna del sistema finanziario italiano, un *handicap* per i nostri operatori ed un incentivo per essi a rivolgersi ai mercati stranieri, ove la negoziazione di tali strumenti è possibile.

Vorrei ricordare ai colleghi senatori che nell'Aula del Senato – che ritengo fosse la stessa – il 12 maggio 1913 l'allora ministro dell'industria Nitti, parlando di contratti a termine, di contratti differenziali e contratti di borsa, disse: «Il commercio nei paesi moderni non potrebbe fare a meno dei contratti a termine, che rivelano nei prezzi assai più di quanto non si possa credere». Proseguendo su questo tenore, egli sollecitò gli onorevoli senatori di allora ad essere attenti e solleciti alle esigenze che l'economia poneva all'Italia.

Oltre questo ricordo storico, ci sono i fatti di oggi. A Milano gli esponenti del LIFFE, cioè del mercato specializzato di Londra sugli indici e sui *futures*, presentano in questi giorni l'iniziativa di quotare sul mercato di Londra un indice delle azioni già quotate in Italia, come già si quota a Londra un indice sui titoli di Stato tedeschi. Questa è la strada che abbiamo di fronte. In sostanza, le titubanze che ho riscontrato in vari ambienti e in tanti interlocutori nel prevedere, con calma e con pazienza, che anche il nostro paese possa disporre di questi strumenti sono una risposta alle sollecitazioni che il ministro Nitti rivolgeva all'Assemblea del Senato nel 1913, ma

corrispondono alla presa d'atto della realtà che oggi in tutta Europa succedono cose del genere, esclusa l'Italia.

L'esigenza di poter disporre di efficaci strumenti di gestione del rischio si sta tuttavia rapidamente diffondendo anche nel nostro paese, sia presso i potenziali utilizzatori (banche, fondi comuni di investimento, compagnie di assicurazioni, imprese), che tra gli studiosi e le autorità del mercato finanziario. Il rischio è però che le esigenze di copertura insoddisfatte, oltre a trovar sbocco sui mercati stranieri, si traducano in forme contrattuali atipiche, con scarse garanzie per le controparti e con caratteristiche potenzialmente destabilizzanti per il sistema finanziario.

Questo complesso di considerazioni è stato all'origine della presentazione, nel febbraio scorso, di un emendamento, recepito nel testo ora in discussione, volto a istituire ed a delineare i tratti essenziali di un mercato di *futures* e di *options*, con ampia delega al Governo a disciplinare la materia.

Per concludere, intendo esprimere la mia più viva soddisfazione per il lavoro compiuto in Commissione, in proficua dialettica con il Governo ed in spirito di collaborazione fra tutti i colleghi. Un ringraziamento particolare intendo rivolgere al relatore, senatore Triglia, oltre che per la puntuale relazione, per la pazienza dimostrata nel corso di tutti i lavori, specialmente nell'ascoltare i tanti interlocutori agguerriti che ci hanno deliziato nei mesi scorsi; un ringraziamento particolare va anche al Ministro, sia per il suo intervento di impostazione iniziale che per quello conclusivo, nonchè all'onorevole Sacconi, che ci ha seguito in tutte le fasi anche non formali del nostro lavoro.

La legge del 1913, che è l'antecedente storico dell'attuale riforma del mercato mobiliare, richiese sei anni per essere approvata. Al Senato, che anche allora giocò un ruolo determinante, sono bastati finora dodici mesi: oso sperare che non servano altri cinque anni per licenziare un testo definitivo.

La borsa è un'istituzione con ormai quattro secoli di storia, è l'emblema dell'economia di mercato e dello stesso regime capitalistico. Fino a tempi recenti essa ha riguardato una cerchia ristretta di individui; ora interessa un pubblico di risparmiatori molto più vasto. In questo senso, da istituzione tipica delle società borghesi è divenuta componente importante delle democrazie economiche moderne. È avvenuto per la borsa valori qualcosa di analogo a quanto accaduto per le istituzioni parlamentari, prima simbolo dei regimi liberal-borghesi, poi accolte e valorizzate nei regimi democratici. Il passaggio, ovviamente, ha comportato e deve comportare modifiche ed adeguamenti, anzi una profonda trasformazione. Per la borsa ed il mercato mobiliare è quanto si ripropone di fare il presente provvedimento, soprattutto in direzione di una maggiore trasparenza delle operazioni, di una maggior tutela dei contraenti deboli, di un più efficace regime di controlli e di una maggiore affidabilità complessiva.

In conclusione, il provvedimento al nostro esame è importante e lo diciamo senza enfasi e senza mitizzare il mercato e la borsa valori più di quanto meritino.

Il settimanale economico di lingua inglese più conosciuto del mondo due settimane fa titolava il suo editoriale come segue: «*Backlash against business*», cioè «reazione contro gli affari», ed esponeva in sintesi la seguente opinione: dopo quindici anni di enfasi e di esaltazione del progresso economico, del profitto, del successo e della finanza, il vento sta cambiando.

E che il vento stia cambiando, indicando forse una tendenza per il prossimo decennio, si rileva da molti segnali: dalle classifiche dei libri più letti nel mondo (che pochi anni fa riguardavano affari e finanza ed ora riguardano altri contenuti), dalle scelte degli universitari statunitensi (che preferiscono ora la facoltà di legge rispetto a quella di economia o di *business administration*) dall'interesse che numerosi azionisti di società per azioni manifestano circa l'operato della loro società nei confronti dell'ambiente più che ai profitti, dai fenomeni demografici dei paesi occidentali, che lasciano prevedere per i prossimi decenni un peso crescente di popolazione anziana, più interessata ad una vita quieta e sana che al rumore del progresso.

Ma anche se il vento cambia, il provvedimento resta importante, soprattutto per l'ottica che ci ha guidato nel costruire il disegno oggi al nostro esame: la tutela del risparmiatore, la migliore valorizzazione del risparmio. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, considererei inadeguato il ringraziamento ai colleghi intervenuti se mi limitassi a ringraziarli per quanto è stato detto in quest'Aula. Devo invece ringraziarli di cuore per lo straordinario contributo che in un anno di approfondimenti, di audizioni, di visite all'estero hanno voluto dare in modo aperto e mai pregiudiziale ad un disegno di legge che approda qui in termini radicalmente diversi da quelli proposti nell'aprile del 1988 dal Ministro del tesoro.

Siamo tutti convertiti, quindi, verrebbe voglia di dire, alla «borsa come tempio del capitalismo». Il presidente Berlanda ha poc'anzi fatto un'osservazione molto esatta. Infatti, ci sono istituti come quello parlamentare che erano propri di dirigenze democratiche ma elitarie e la borsa era, ed è stata a lungo nel nostro paese fino a pochi anni fa, uno strumento che potrei definire elitario. Oggi, invece, gli istituti parlamentari sono stati assunti come modello di regolamentazione e di democrazia di massa; parimenti, la borsa svolge una funzione – come ha ricordato il presidente Berlanda – essenziale in un'economia di mercato in sviluppo, ricca – come è ricca l'Italia – di risparmio delle famiglie.

Abbiamo quindi l'esigenza – ed è questo l'obiettivo del disegno di legge, mi auguro, in gran parte raggiunto – innanzitutto di tutelare milioni di famiglie di risparmiatori ed in secondo luogo di dare efficienza ad un mercato che viene riformato tra gli ultimi all'interno dei paesi CEE. Ricordo che, dopo il *big bang*, la Francia, la Spagna e lo stesso Portogallo hanno riformato l'istituto della borsa, tutti pronti alla grande sfida di un mercato unico aperto dal primo gennaio 1993.

Non ho altro da aggiungere. Quanto avevo da dire l'ho ripetuto molte volte in un anno di dibattiti in Commissione: i colleghi lo sanno. Vorrei dire che sono ansioso di votare e di mettere la parola fine (almeno per quanto riguarda il nostro impegno al Senato) ad un lavoro in cui cogliamo il frutto di una proficua dialettica, come è stato ricordato. Prima di chiudere, desidero sottolineare che sono state straordinarie l'apertura e la fiducia che il Governo ha mostrato nei confronti della Commissione. Il Ministro fin dalla sua prima audizione disse che con il disegno di legge n. 953 si operava un primo parziale intervento che riguardava la semplice trasformazione da persone

fisiche a persone giuridiche degli operatori in borsa, degli agenti di cambio, ma si disse del tutto disponibile, sin dall'inizio, affinchè si approfittasse di questa occasione per regolamentare il mercato, per disciplinare gli intermediari, per intervenire con norme che dessero più trasparenza, che evitassero nei limiti del possibile il conflitto di interessi e che insomma indicassero tutto ciò che poi è effettivamente contenuto nelle disposizioni che ci apprestiamo ad approvare.

Desidero ringraziare, quindi, il ministro Amato ed in particolare il sottosegretario Sacconi, che ha avuto la pazienza di affrontare una Commissione che, con impetuosa volontà, ha deciso di discutere ben altri temi da quelli proposti e con la quale non sempre abbiamo avuto un colloquio facile. Devo dire, però, che ci sono state da parte del Governo intelligenza e comprensione verso il compito di riforma di questo istituto, che credo la Commissione abbia svolto con sufficiente impegno.

La riforma non è perfetta, come sempre. Un collega ha detto che ultimamente ci sarebbe stata l'opportunità di regolamentare non solo gli intermediari, ma le stesse operazioni di borsa. Certamente, se avessimo avuto più tempo e fossimo andati più avanti avremmo anche potuto esaminare sotto questa angolazione l'impostazione del disegno di legge. Tuttavia, stiamo lavorando da un anno con impegno e mi pare che sia giunto a maturazione questo frutto legislativo. Qualcuno ha detto che dodici mesi sono tanti; non lo so. Nel 1913 hanno impiegato cinque anni; per la verità, ho compulsato e ho verificato che avevano iniziato a lavorare nel 1872: quindi, hanno impiegato più o meno 48 anni. Credo allora che sotto questo aspetto il Senato repubblicano si sia comportato meglio del vecchio Senato del Regno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, anch'io come il relatore ritengo che a questo punto sia bene dire poche cose e consentire al Senato – se lo riterrà – l'approvazione sollecita di questo disegno di legge. Ritengo utile dire sia pure pochissime cose per due ragioni. Innanzitutto perchè, dopo il ricordo di un così illustre predecessore fatto dal senatore Berlanda, sarebbe singolare che io tacessi non rispondendo a quel richiamo di settant'anni fa.

La seconda ragione sta nel fatto che, a parte il programma di Governo che dedicava un'attenzione specifica a questo tema, c'è la mia personale opinione – se mi è consentito – che espressi a diverse persone privatamente all'inizio della legislatura. Così come a volte si indicano i cinque film che si salverebbero nella storia del cinema, ugualmente alla domanda che mi ponevo (quali sono i cinque temi che consideri più importanti per la prossima legislatura?), io indicavo questo tra quei temi, notando una singolare disattenzione di gran parte del nostro mondo per l'importanza di un tema che era ormai diventato cruciale. L'universo che più si è espanso in questi anni, anni di universi in espansione, è stato quello dell'attività finanziaria, in realtà delle attività in quanto tali, dei soggetti che le esercitano e della ricchezza prodotta attraverso attività finanziarie al fianco, o in luogo delle, oltre alle, attività produttive industriali.

E questo gigantesco mondo che si era venuto creando era diventato e stava diventando largamente da noi un immenso *far west* regolato da leggi desuete di antichi indigeni, ormai spaesati di fronte alla vigoria dei nuovi

arrivati, e con dei nuovi arrivati che portavano con sè il principio del «senza regole», del «senza legge», che è tipico di tante terre nuove nella fase dei loro primi colonizzatori e dei loro primi profeti.

Ora questo stava accadendo, per certi aspetti, con una vigoria che ha un suo valore positivo, ma per molti altri creando rischi, problemi e disfunzioni, perchè tutto questo stava accadendo con il denaro dei risparmiatori. Abbiamo anche visto quanti episodì pesanti e quanti prezzi questo *far west* ha fatto pagare a persone che avevano il solo torto di aver avuto fiducia nei confronti di altri a cui avevano affidato i loro risparmi. Non potevamo proseguire così e – questa era la conclusione della mia opinione personale – così come un altro tempo della storia ebbe il suo momento ordinamentale determinante nella produzione di codici (codici civili o commerciali), questo nostro tempo ha il suo momento regolatore culminante nella disciplina delle attività finanziarie.

Ora, siccome raramente si riesce ad ottenere ciò che si ritiene importante, la mia soddisfazione oggi è grande perchè stiamo riuscendo ad ottenere qualcosa che riteniamo e che è oggettivamente importante; questa legge è una legge ampia che tocca in modo analitico, anche adeguato, non tutti (come è stato detto giustamente: legge non esaustiva), ma alcuni punti cruciali di questa materia.

Direi che sono anche soddisfatto del fatto che siamo arrivati a questo punto partendo da un modesto disegno di legge. Questo conferma un'altra opinione secondo me plausibile: il modo migliore per arrivare a un risultato organico è non partire da una proposta organica, perchè in un sistema complesso la proposta che cerca di essere organica non riesce neanche ad arrivare, mentre la proposta modesta diventa un rischioso attaccapanni a cui può accadere che vengano appesi i vestiti più diversi, ma, gestito con cognizione di causa, diventa un polo magnetico che poi attrae un insieme di discipline che, correndo i necessari rischi, possono anche risultare organiche. Così in questa occasione è accaduto e di ciò sono grato io alla Commissione che, lavorando con intensità, ha via via allargato, facendo non un vestito d'Arlecchino, ma un insieme di discipline coerenti tra di loro attorno ad alcuni temi come dicevo basilari. Si poteva fare per attività e non per soggetti, lo so. Avendo fornito l'attaccapanni per soggetti è partita di lì, ma ringrazio anche l'opposizione, che peraltro ha lavorato con spirito costruttivo (è stato detto giustamente che chi aveva un'idea ce la metteva, senza guardare il colore e questo è molto importante su temi di tal genere); poi il punto è venuto fuori comunque, perchè partendo dai soggetti abbiamo finito per affidare un insieme di attività, indicate chiaramente dall'articolo 1 e dall'articolo 2, a soggetti aventi determinati requisiti e questo era lo scopo essenziale: regolamentare queste figure, rendendole affidabili dal punto di vista soprattutto del risparmiatore, il cui denaro viene messo nelle loro mani.

E qui abbiamo fatto anche una cosa – credo – equilibrata e saggia: in questa fase di dilemma europeo in ordine ai soggetti che prevarranno in Europa nel mercato finanziario – se saranno cioè soggetti diversi dagli istituti di credito o se saranno gli stessi istituti di credito che potranno, in nome della universalità, essere titolari di tutte le attività – noi per il momento abbiamo predisposto, ritengo intelligentemente, il sistema italiano su entrambi i binari, assoggettando però gli stessi istituti di credito a regole alle quali tutti coloro che svolgono determinate attività devono essere assoggettati. E poi vedremo che sistema adotterà in futuro l'Europa: se dovesse

scegliere uno solo dei due, basterà attivare un semplice scambio e tutti i convogli viaggeranno su un unico binario.

Intanto, da quel pluralismo informe e un po' selvatico dal quale siamo partiti, abbiamo portato su due definiti e ben correlati binari i soggetti abilitati allo svolgimento di queste attività. Ciò evidentemente ci ha posto un problema non semplice relativamente al controllo, perchè alla oggettività del problema del controllo in casi del genere si sovrappongono anche le «soggettività» dei soggetti istituzionali chiamati ad esercitare il controllo stesso; quindi le rispettive aspettative e tradizioni, le rispettive forze e debolezze finiscono sempre per concorrere un po' al clima nel quale si deve legiferare in materia.

È passato, con la convinta adesione della Commissione, il criterio, che il Governo aveva sempre ritenuto giusto, di impostare il controllo, in una situazione come quella nella quale ci troviamo, per finalità, in modo da garantire la unicità, comunque, di questo mercato. Fra l'altro, il fatto che la Commissione abbia spinto, ed abbia ottenuto giustamente, il massimo possibile - ed è un massimo elevato - di concentrazione, già con questo disegno di legge, esigeva di per sè che evitassimo il rischio poi di creare una ragione di separatezza all'interno del mercato in funzione dei soggetti controllanti e della derivazione, agenti di cambio o bancaria, dell'una o dell'altra SIM. Sarebbe stata una cosa pericolosissima, perchè alla fin fine le ragioni dei controllori avrebbero finito per ipotecare le caratteristiche e le modalità di attività dei controllati, facendo trovare i risparmiatori non davanti ad un mercato concentrato, ma a due sottomercati di un mercato apparentemente concentrato. E così avremmo poi fatto cedere ad una logica istituzionale non voluta un impianto che volevamo unitario e concentrato. Il controllo per finalità ci garantisce in questo e su ciò le due istituzioni si misureranno con equilibrio e dovranno farsi valere sul campo.

Non posso non sottolineare anche in questa sede una qualche perplessità che ho avuto nell'*iter* di formazione di questo disegno di legge di fronte alla ricerca, a volte, di eccessi di garantismo istituzionale a favore di questo o di quello, di chiunque si trattasse. Il legislatore non esiste per curare le apprensioni delle istituzioni, ma per regolarne il funzionamento rispetto ai compiti che esse devono esercitare. Ogni tanto mi è parso che non ai senatori, ma ad altri questa fondamentale ragione del legiferare non fosse interamente chiara.

Il risultato al quale siamo arrivati è comunque positivo: c'è equilibrio tra le due istituzioni; i controlli prudenziali di stabilità spettano all'una, i controlli attinenti i comportamenti, la trasparenza ed la correttezza spettano all'altra; contiamo sulla loro intelligenza operativa, più che su protocolli tra paesi in fase di armistizio, perchè esse poi trovino la cooperazione anche necessaria soprattutto allo scopo di far funzionare il mercato e, in realtà, di non determinare su di esso appesantimenti burocratici.

L'altro tema, oltre a questo, che era insito nella disciplina adottata a quel punto diventava quello dei conflitti di interessi e qui siamo andati molto avanti: anche qui enunciando princìpi. Regole troppo analitiche, nella legge, sul conflitto di interesse finiscono (lo abbiamo constatato insieme) per raggiungere a volte il ridicolo, nel senso che non si può trasformare un principio, in questa sede, in una regola sufficientemente analitica per cogliere la varietà delle singole situazioni. Questo dovrà essere fatto in sedi regolamentari delegificate e poi in sede di applicazione e valutazione delle singole situazioni.

Anche su questo tema la Commissione ha lavorato con pertinenza, con equilibrio ed anche con un *self-restraint* che è raro trovare ormai in Parlamento per una tendenza che c'è spesso ad entrare nel dettaglio e a rendere così la legge rigida e un po' ossessiva, incapace di funzionare. Il rischio in questa occasione è stato evitato ed è un altro aspetto positivo, così come positiva è stata la concentrazione, anche in emendamenti che sono stati presentati, e che il Governo ha assecondato. La concentrazione è un obiettivo di tutti noi e tutto questo lavoro non avrebbe gran senso se non ci arrivassimo. Avevamo all'inizio delle preoccupazioni in ordine ai tempi e ai modi, ma evidentemente le abbiamo risolte insieme stabilendo una fase transitoria che ci permetterà di evitare che il mercato sia concentrato prima per i soggetti diversi dalle SIM che non per le SIM non ancora nate.

È giusto prevedere per i *futures* una delega al Governo a tempi non particolarmente ravvicinati. Questo è un tema sul quale sarebbe sbagliato se noi rinunciassimo, per l'Italia e per gli operatori italiani, ad attività che si svolgono ormai in altri paesi e dobbiamo stare attenti (tenendo conto proprio della instabilità che deriva al nostro mercato dalla sua attuale ristrettezza) a non introdurre troppo contestualmente fattori innovativi che non siano digeribili dalle condizioni presenti del mercato e che diventano digeribili via via che esso si irrobustisce.

Da questo punto di vista è stato giusto prevedere che questo mercato ci sarà, ma prevedere che ci sarà in un tempo che è al di là dell'entrata in funzione a regime del nuovo mercato, con tutti questi soggetti strutturati; la qual cosa potrà far sì che questa nuova attività venga assorbita senza diventare un fattore di instabilità.

Inoltre, poichè sono assolutamente ottimista, in fondo, anche sul tema del nostro disavanzo a medio termine (c'è un medio termine che ha colori diversi da quelli che ha regolarmente il brevissimo termine), anche se alla fin fine la situazione, in questo momento, dopo due mesi di aspre difficoltà è molto migliore per la gestione finanziaria corrente del debito pubblico (basta vedere quello che sta succedendo sul mercato dei titoli) di quanto non lo fosse due mesi fa, al di là di questo ottimismo non posso negare che lo Stato italiano continuerà ad avere per qualche anno un disavanzo da gestire, che è bene non esporre troppo a fattori di potenziale instabilità; che si lascino fuori i titoli di Stato da questa ipotesi la considero una garanzia utile per tutti e in primo luogo per il risparmiatore, in secondo luogo per il debitore-Stato.

Detto questo, signor Presidente, concludo auspicando che la legge possa avere un rapido corso alla Camera e che non le capiti ciò che accade frequentemente, ahimè, a prodotti legislativi egregi del Senato che poi nell'altra Camera si trovano a fronteggiare una lunga e non sempre comprensibile lista di attesa. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Art. 1.

(*Società di intermediazione mobiliare*)

1. Le società di intermediazione mobiliare hanno per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:

a) esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari in borsa e nel mercato ristretto;

b) esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari mediante vendite ed acquisti per conto proprio nei mercati organizzati in cui sia prevista tale modalità di negoziazione;

c) mediazione relativa a valori mobiliari;

d) sottoscrizione e collocamento di valori mobiliari;

e) gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

f) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

g) consulenza in materia di valori mobiliari;

h) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

i) attività connesse e strumentali a quelle di cui alle precedenti lettere.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui al comma 1 è riservato alle società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 14 e 15, ed è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

3. Allo scopo di garantire una maggiore continuità dei prezzi, le società di intermediazione mobiliare possono acquisire proprie posizioni in titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e comunque ad esclusione dei titoli propri o di enti o società collegate, a condizione che le operazioni di acquisto e di vendita inerenti a tali posizioni vengano effettuate esclusivamente in detti mercati.

4. La disciplina della presente legge non si applica, salvo quanto previsto nell'articolo 8, all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, nè all'attività svolta dalle società di distribuzione di valori mobiliari di cui all'articolo 18-*ter*, comma terzo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente*:

«*d*) collocamento di valori mobiliari, con o senza preventiva sottoscrizione o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;».

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, ivi comprese quelle di finanziamento dei contratti di borsa».

1.2 IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le seguenti*: «lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)».

1.3 IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità di acquisire posizioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le disposizioni emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556».

1.4 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

* TRIGLIA, *relatore*. Per quanto riguarda i primi tre emendamenti, si tratta di semplici precisazioni, mentre l'emendamento 1.4 risponde all'esigenza, ora enunciata dal Ministro del tesoro, relativa alle posizioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Detto questo, non credo sia necessario illustrarli oltre.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Io sono favorevole agli emendamenti in esame. Vorrei però chiedere al senatore Triglia se non ritiene più corretto, all'emendamento 1.4, anzichè dire: «Resta ferma la possibilità...», dire: «È fatta salva la possibilità di acquisire...».

TRIGLIA, *relatore*. Accolgo la proposta dell'onorevole Ministro e modifico in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Albo*)

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere costituite nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, avere sede legale nel territorio dello Stato ed essere iscritte in apposito albo istituito presso la Consob.

2. La Consob autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo della società indicando le attività di intermediazione per le quali la società stessa è autorizzata, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) il capitale sociale deve essere non inferiore a 500 milioni di lire ovvero al maggiore importo predeterminato con norme di carattere generale, emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob anche in relazione alle attività sopra indicate, ed interamente versato;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, comma quarto, lettera *c*) della legge 23 marzo 1983, n. 77, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. I direttori generali, gli amministratori ed i dirigenti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza nonchè i soci accomandatari devono altresì aver svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire, o in società commissionarie di borsa, di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare o di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero aver svolto funzioni di rappresentante alle grida di agenti di cambio;

c) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. I soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera *b*) del comma 2. Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

4. A coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle società di intermediazione mobiliare si applicano gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni. La Consob dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia.

5. La Consob provvede con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a stabilire le modalità di presentazione della domanda, gli elementi informativi che deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonchè le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La Consob comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

6. Le società iscritte all'albo non possono partecipare al capitale di altre società che non svolgano attività strumentali.

7. Le società iscritte all'albo non possono emettere mezzi di pagamento o svolgere attività di intermediazione nei pagamenti.

8. Le società iscritte all'albo devono comunicare alla Banca d'Italia le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera b)*, secondo periodo, dopo le parole*: «funzioni di» *inserire le seguenti*: «procuratore generale o».

2.1 RUFFINO, DE CINQUE, SANTALCO, FAVILLA, MANZINI, LEONARDI, BEORCHIA, BAUSI, ZANGARA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RUFFINO. Signor Presidente, una brevissima considerazione per svolgere e motivare l'emendamento che, assieme ad altri colleghi, ho presentato all'attenzione e – mi auguro – all'approvazione del Senato. È notoria la cospicua valenza del procuratore generale che, per atto notarile, incarna tutte le possibilità di attività e di responsabilità del concedente la procura generale. In particolare, il procuratore generale di agenti di cambio costituisce la colonna portante di uno studio che agisce per conto di quest'ultimo. Il rappresentante alle grida è una figura minore, sia dal punto di vista civilistico, poichè egli ha una procura limitata all'operazione alle grida, sia dal punto di vista funzionale e gerarchico nell'ambito degli studi.

Ciò è stato già riconosciuto dal nostro testo di legge; infatti, all'articolo 3, comma 2, si dice opportunamente: «Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio... sono abilitati di diritto». E ancora, onorevoli colleghi, all'articolo 16, comma 1, lettera *b*) si dice: «il cui capitale sia interamente posseduto da agenti di cambio, da procuratori generali e da rappresentanti alle grida...». Al contrario, io non so se per un'omissione, al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 2, laddove si elencano le caratteristiche che debbono possedere i futuri amministratori, i direttori generali e i dirigenti delle SIM, si citano ovviamente gli agenti di cambio e si aggiungono i rappresentanti alle grida, omettendo i procuratori generali.

Senza il nostro emendamento aggiuntivo, quindi, i procuratori generali, che già svolgono funzioni direttive e hanno poteri di rappresentanza degli studi, non sarebbero ammessi a svolgere le stesse mansioni nelle costituende SIM, mentre, paradossalmente, ne sarebbero abilitati i rappresentanti alle grida che svolgono funzioni di minore rilevanza.

Con questo emendamento aggiuntivo chiediamo non solo di rendere

giustizia alla categoria in questione, ma in particolare di garantire alla dirigenza delle future società di intermediazione mobiliare un apporto di alta professionalità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TRIGLIA, *relatore*. Nonostante le cento letture, è stata trovata una svista. Ha ragione il proponente e quindi concordo con l'emendamento.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

(*Attività di negoziazione in borsa*)

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo possono operare in tutte le borse valori ed i mercati ristretti.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esse devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida sono abilitati di diritto.

3. La Consob bandisce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonchè le modalità del loro svolgimento.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività consentite dalla presente legge esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti. Gli stessi divieti e le stesse incompatibilità si applicano agli altri amministratori, ai dirigenti nonchè ai

dipendenti abilitati, di cui al comma 2, delle società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob determina la percentuale massima delle commissioni applicate all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

È approvato.

Art. 4.

(*Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare*)

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari, e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale e dei flussi finanziari.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole di comportamento da osservarsi nei rapporti con la clientela. Tali regole, conformemente ai princìpi enunciati nell'articolo 6, devono ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonchè dell'interesse che l'intermediario ha nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso un'azienda o istituto di credito ovvero presso la Monte Titoli Spa; il deposito delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti presso un'azienda o istituto di credito;

g) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

h) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite, che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

i) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto, in tutto o in parte, gli elementi dell'operazione da porre in essere.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole da osservare per evitare il conflitto d'interessi.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce con proprie istruzioni da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, nonchè cautele per limitare la concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare, anche in relazione ai collegamenti di gruppo;

b) i criteri contabili e organizzativi volti ad assicurare la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione.

6. La Banca d'Italia e la Consob determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

7. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, primo comma, lettera *c*), e 4, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il Ministro del tesoro, sentite la Consob e la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza, prevedendo forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni, anche allo scopo di coordinarne le iniziative. In nessun caso può essere reciprocamente eccepito il segreto d'ufficio. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti ispettivi disposti nonchè di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione.

9. Restano salvi i poteri della Consob e della Banca d'Italia che si fondano su norme diverse da quelle contenute nella presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè ogni altra regola da osservare per prevenire o impedire il conflitto di interessi»;

sopprimere il comma 4.

4.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob, possono, con le modalità stabilite ai sensi del successivo comma 8:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la

trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni.

7-*bis*. In ogni caso, le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata, alla Consob e alla Banca d'Italia gli atti indicati nell'articolo 4, primo comma, numero 1), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonchè le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale».

4.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

* TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè. Riuniamo due commi anche per una questione di stile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esprimo parere favorevole sui due emendamenti. Sottolineo però al relatore che, forse per un errore materiale, nel comma 7-*bis* di cui all'emendamento 4.2, si legge: «nell'articolo 4, primo comma, numero 1)». Forse le parole «primo comma, numero 1)» sono di troppo perchè il richiamo è all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi sulla proposta di correzione avanzata dal Ministro del tesoro.

TRIGLIA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore, con la correzione proposta dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

(*Revisione e certificazione del bilancio*)

1. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alla società di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie ed informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile».

È approvato.

Art. 6.

(*Princìpi generali e regole di comportamento*)

1. Nello svolgimento delle loro attività, le società di intermediazione mobiliare devono comunque comportarsi con correttezza e professionalità, devono agire nell'interesse del cliente, non devono consigliare od offrire operazioni per le quali non si trovino in condizioni di indipendenza e devono in ogni caso rivelare al cliente la natura e l'estensione di ogni proprio eventuale interesse nelle stesse.

2. I soggetti che direttamente o indirettamente partecipano al capitale delle società di intermediazione mobiliare devono sottoscrivere protocolli di autonomia gestionale predisposti dalla società partecipata, e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione sana e prudente delle società ovvero che possa indurre le società medesime ad una condotta non coerente con i princìpi generali di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 7.

(*Attività di gestione*)

1. Nell'attività di gestione patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), le società di intermediazione mobiliare devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso o i criteri per la sua determinazione. È nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) non possono formare oggetto del mandato gli acquisti di valori mobiliari emessi dalla società di intermediazione mobiliare ovvero da enti o società alla stessa collegati, individuati secondo i criteri generali stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nonchè di quelli per i quali la società o i soggetti alla stessa collegati svolgano servizio di collocamento;

c) il cliente deve poter recedere in ogni momento dal contratto e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui è titolare, nonchè impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della società;

d) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso aziende o istituti di credito che presentino idonei requisiti patrimoniali e organizzativi secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, ovvero, con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso la Monte Titoli Spa. Presso la società devono essere tenuti conti individuali rubricati a nome dei singoli clienti;

e) la società non può contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnino lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

f) la società non può emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti;

g) devono essere inviati a domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultino, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento. Su richiesta del cliente la società è tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

h) la società non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione sia resa necessaria dalla natura dell'incarico;

i) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione può essere esercitato dalla società solo in base a specifico incarico conferito di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto.

2. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

È approvato.

Art. 8.

(*Negoziazione di valori mobiliari*)

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire gli acquisti e le vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire gli acquisti e le vendite di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riferimento a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario nè possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla Consob gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Consob. Il fissato bollato deve recare la dicitura «operazione eseguita fuori borsa» o «operazione eseguita fuori mercato ristretto».

5. Per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attività d'impresa o nello svolgimento della propria attività professionale riceve dal pubblico incarichi di vendere o acquistare ovvero proposte di vendere o acquistare valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati deve eseguire le operazioni in detti mercati, avvalendosi degli intermediari autorizzati.

7. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata, che viene applicata con decreto motivato del Ministro del tesoro. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati effettuati nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie nonchè dalla società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, effettuati da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attività esclusive o principali, la compravendita, l'investimento, il possesso e la gestione di valori mobiliari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, premettere le parole: «A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

8.1 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

All'emendamento 8.4, dopo le parole: «in apposito albo» *inserire le seguenti*: «o ruolo».

8.4/1 DE CINQUE, RUFFINO, FAVILLA, LEONARDI, VERCESI, TANI, MORO, POLI

Al comma 6, dopo le parole: «attività professionale» *inserire le seguenti*: «per la quale non sia prescritta l'iscrizione in apposito albo».

8.4 IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4».

8.5 IL RELATORE

Al comma 10, premettere le parole: «A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge» *e sopprimere le parole*: «dalle società di intermediazione mobiliare».

8.2 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Al comma 11, premettere le parole: «A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

8.3 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 tendevano a recepire il suggerimento della Commissione di spostare in avanti di un certo periodo di tempo gli effetti della concentrazione onde evitare che una singola categoria lucri improvvisamente su questi aumenti di fatturato. Vedo però che anche il relatore presenta un analogo emendamento, il 16.3, collocato in una sede più propria, cioè nelle norme transitorie. Pertanto ritiro i tre emendamenti da me presentati.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

* TRIGLIA, *relatore*. L'emendamento 8.4 è teso ad evitare che vi siano equivoci sull'esercizio dell'attività professionale. Si tratta della precisazione che i professionisti sono quelli per i quali non è prevista l'iscrizione in apposito albo.

L'emendamento 8.5 si illustra da sè.

Con l'occasione, esprimo il parere favorevole sull'emendamento 8.4/1 il cui primo firmatario è il senatore De Cinque, che aggiunge le parole: «o ruolo», evidentemente con riferimento ai notai.

Ringrazio inoltre il senatore Cavazzuti per aver ritirato i suoi emendamenti e per aver rimandato la questione all'emendamento 16.3 da me presentato.

RUFFINO. L'emendamento 8.4/1 è già stato correttamente ed opportunamente ripreso dal relatore e quindi mi rimetto alla sua argomentazione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 sono stati ritirati e che sull'emendamento 8.4/1 il relatore ha già espresso il suo parere.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *minitro del tesoro*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4/1, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

(*Modalità di esecuzione degli ordini*)

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari, effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela debbono essere eseguiti rispettando la priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati debbono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'ordine.

3. La Consob, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può emanare disposizioni integrative ed attuative dei commi 1 e 2 allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

È approvato.

Art. 10.

(*Trasferimento a mezzo stanza di compensazione*)

1. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, a mezzo della stanza di compensazione, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

È approvato.

Art. 11.

(*Sospensione cautelare e cancellazione dall'albo - Sanzioni*)

1. La Consob può disporre, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, la sospensione cautelare dall'albo per un periodo non superiore a sessanta giorni, qualora sussistano elementi in ordine alla esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza.

2. In caso di accertate irregolarità di gestione ovvero di accertate violazioni di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire ovvero dispone la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 2. Qualora le irregolarità o le violazioni abbiano carattere di particolare gravità, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'albo; tale cancellazione consegue di diritto alla sentenza dichiarativa di fallimento. Qualora le irregolarità consistano nell'inosservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 6, comma 2, la Consob e la Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni e dandone comunicazione all'altra, possono disporre anche la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni possedute dai soggetti che hanno concorso alla violazione.

3. Delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla Consob. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo, la Consob, sentiti gli amministratori della società, fissa un termine per la loro ricostituzione, non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale dispone la cancellazione della società dall'albo. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale ovvero alla liquidazione della società.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 4, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario, e della mancanza del danno.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «o la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 2» *con le altre*: «dall'albo per un periodo da due mesi ad un anno».

11.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 12.

(*Disposizioni penali*)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cento milioni chiunque, senza essere iscritto nell'albo ovvero autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento, società fiduciarie, società di distribuzione di valori mobiliari e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite e sono state destinate a commettere il reato.

3. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente:

«640-*bis*. (*Amministrazione infedele*). Chiunque, investito per legge, per provvedimento dell'autorità, per atto o per contratto, del potere di amministrare interessi patrimoniali altrui, abusa del relativo potere o viola i doveri ad esso connessi, cagionando dolosamente un danno al patrimonio amministrato, è punito con la reclusione fino ad un massimo di cinque anni. La condanna comporta l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

È approvato.

Art. 13.

(*Fondo nazionale di garanzia*)

1. È istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti della società di intermediazione mobiliare in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, sono determinate le modalità di organizzazione, di funzionamento e di finanziamento del Fondo, i criteri di contribuzione sulla base delle operazioni concluse e dei contratti posti in essere, nonchè i casi, le modalità e i limiti di intervento del Fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del Fondo stesso.

3. Il contributo al Fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. L'intervento del Fondo è condizionato alla sentenza dichiarativa di fallimento della società. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Fondo interviene all'atto della dichiarazione d'insolvenza di borsa.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, deve altresì essere previsto il trasferimento al Fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo partecipante alle società di cui alla presente legge, a diminuzione di quanto dovuto al Fondo stesso.

È approvato.

Art. 14.

(*Aziende e istituti di credito*)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera *a*), anche alle aziende ed istituti di credito, previa autorizzazione della

Banca d'Italia, da rilasciarsi secondo le modalità ed alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8 e 9 e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 4. Essi inoltre devono tenere distinte tra loro e rispetto alle altre attività esercitate le attività di cui alla presente legge, sia per gli aspetti contabili che di organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 11, ma la sospensione e cancellazione dall'albo sono sostituite dalla sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione nonchè l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e la sospensione dal diritto di voto dei soggetti partecipanti sono disposte dalla Banca d'Italia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sia per gli aspetti contabili che di organizzazione interna», *con le altre*: «tramite la costituzione di una apposita sezione, dotata di autonomia organizzativa e contabile, per l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare».

14.1 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, qui si tratta di come organizzare l'attività di un intermediario polifunzionale. Nella legislazione straniera si trova spesso il riferimento alla costituzione di quelle che si definiscono le «muraglie cinesi». In altre parole, onde evitare che chi gestisce il portafoglio dell'intermediario possa accordarsi con chi gestisce il portafoglio del cliente e dunque determinare la classica situazione di conflitto di interesse, in quasi tutte le legislazioni straniere (in particolare in quella spagnola, in quella francese, per non parlare di quella mitica anglosassone) si dettano norme precise sull'organizzazione di queste funzioni. Parte di ciò è inserita nel disegno di legge che stiamo discutendo, dove si afferma che le banche e gli istituti di credito (i tipici operatori polifunzionali) devono tenere gestite separatamente queste attività, mediante una separazione degli aspetti contabili da quelli di organizzazione.

Ora, a me pare sia molto debole l'annuncio o la richiesta di tenere separate le diverse attività; propongo allora di rafforzare quella che costituirebbe una chiara «muraglia cinese» all'interno di questo operatore polifunzionale. Non si tende solo a separare la tenuta della contabilità e di una certa organizzazione, che non è ben definita, ma si afferma anche che devono essere tenute separate le due sfere tramite la costituzione di un'apposita sezione (che già esistono nella pratica degli istituti bancari, come quella del credito agrario e così via) dotata di autonomia organizzativa e contabile per l'esercizio delle attività.

Quindi, si tratta di un rafforzamento rispetto alla semplice tenuta di scritture contabili separate. Mi parrebbe dunque opportuno inserire una norma del genere soprattutto per l'operatore funzionale costituito dall'istituto di credito, onde rafforzare queste muraglie cinesi tra le diverse funzioni svolte dal medesimo operatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, non c'è dubbio che la dizione proposta dal senatore Cavazzuti sia molto più incisiva di quella del testo in esame. Devo però onestamente rilevare che la Commissione, in una prima fase, aveva immaginato che anche le aziende di credito dovessero costituire società di intermediazione mobiliare, quindi società per azioni distinte dall'azienda di credito. Per le ragioni illustrate dal Ministro, si è scelta invece un'impostazione che lascia impregiudicato l'assetto futuro (poi vedremo anche quali saranno gli orientamenti comunitari) circa il posizionamento sul mercato delle stesse aziende di credito.

A me pare onestamente che impegnare l'istituto di credito alla costituzione di sezioni autonome implichi molto di più di quanto è scritto nell'articolo 14: «sia per gli aspetti contabili che di organizzazione interna». Si tratta di poco meno della costituzione di società di capitale distinto. Sotto questo aspetto difendo quindi il testo presentato all'Aula ed esprimo parere contrario all'emendamento 14.1.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Vorrei sottolineare al senatore Cavazzuti che in un'impostazione di principio sicuramente corretta che egli manifesta con questo emendamento forse non tiene conto sufficientemente - se mi consente questa affermazione - delle difficoltà che si incontrano nei trapassi organizzativi di strutture complesse e in parte un po' legate ad un loro previo assetto. Stiamo già facendo fare dei passi al sistema bancario; con questo provvedimento legislativo lo stiamo portando a regole nuove di mercato e di trasparenza. Sappiamo benissimo che all'interno di questo provvedimento c'è un problema serio ed importante, che è il saper tenere distinta la gestione per conto di altri e la gestione del portafoglio proprio; ci sarà una certa attenzione su tutto questo.

Se potessimo mantenere anche a questo riguardo l'unità della Commissione, sarei francamente contento se non si votasse neanche contro questo emendamento. Chiedo pertanto al senatore Cavazzuti di valutare l'opportunità di ritirarlo per mantenere anche un certo clima d'Aula, prendendo atto che c'è un assetto che sta cambiando e che vi è una prospettiva comunitaria ancora non chiarita, con l'impegno di tutti che questo, in un clima che vada in una certa direzione, potrà essere un passo successivo se necessario.

Non essendoci in realtà alcun conflitto tra di noi, forse credo che anche alla maggioranza potrebbe far piacere non essere messa nella condizione di votare contro.

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, ha ascoltato la richiesta del Governo di ritirare questo emendamento? Da quanto ho compreso, vi è un problema «climatico».

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, siamo tutti metereopatici. Comunque, ritiro l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(*Società fiduciarie*)

1. Sino alla emanazione di una legge di riforma delle società fiduciarie, queste possono continuare a svolgere l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, nella osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7 e 8. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11.

2. Ai fini della continuazione di tale attività, le società fiduciarie devono chiedere la iscrizione in apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 2 entro un anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge. La Consob provvede all'iscrizione sulla base dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 2, commi 2 e 3.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Sino alla emanazione di una legge di riforma delle società fiduciarie, queste» *con le altre*: «In sede di prima applicazione della presente legge e fino al compimento del secondo anno dalla entrata in vigore della presente legge, le società fiduciarie».

15.1 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al compimento di due anni dall'entrata in vigore della presente legge le società fiduciarie di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si possono proporre, sotto forma di impresa, di assumere solamente la custodia dei beni per conto di terzi, l'esercizio dei diritti inerenti ai beni medesimi e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni, con esclusione dall'oggetto sociale di ogni altra funzione e attività».

15.2 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, in questo caso andiamo a toccare un aspetto assai rilevante: quello delle società fiduciarie. Queste ultime – chiedo scusa ai colleghi se ricordo alcune cose che abbiamo già dibattuto in Commissione – sono state istituite di fatto e regolamentate con una legge del 1939, che consentiva loro oltre che la rappresentanza di terzi anche l'amministrazione di beni mobiliari. Nel 1939 il legislatore probabilmente immaginava che con il termine «amministrazione» si intendesse semplicemente riscuotere le cedole, incassare i dividendi, esercitare il diritto di voto e poche altre cose, cioè quello che nella pratica di oggi le società fiduciarie dichiarano essere la gestione statica dei beni e dei valori che il fiduciante deposita presso la fiduciaria medesima.

Ma nel volgere del tempo, al termine «amministrazione» la pratica ha aggiunto la gestione vera e propria di patrimoni per conto del fiduciante. Se si aggiunge che l'informatica, con cui tutti i patrimoni mobiliari vengono gestiti, ormai consente non più la gestione individuale, così come la legge obbligherebbe a fare, ma, attraverso una semplice informatizzazione nei processi, la gestione «in monte», noi abbiamo un indebito sconfinamento delle società di gestione fiduciaria nell'attività tipica dei fondi comuni di investimento, mentre la legge sui fondi comuni di investimento riservava espressamente la gestione «in monte» a tali fondi. Dunque, le società fiduciarie stanno sconfinando in un settore che non è loro proprio, un settore che peraltro, come ricorderete, è molto incerto, per nulla regolamentato, tanto che nel settore delle fiduciarie ci sono stati veri e propri atti che sconfinano nella criminalità economica e che l'autorità di vigilanza ha dovuto intervenire e sospendere alcune attività.

Quindi, la proposta contenuta negli emendamenti 15.1 e 15.2 è quella di riportare le società fiduciarie nell'attività tipica della gestione del 1939, ovvero di consentire alle società fiduciarie solo la cosiddetta gestione statica e non la gestione dinamica.

A vantaggio e a sostegno di questa tesi stanno sia le parole del Ministro del tesoro, che quando si esprimeva in termini di *far west* (su come cioè gli intermediari agiscono senza regole in questo settore) ho il sospetto che avesse proprio in mente alcune società fiduciarie, sia le preoccupazioni che provengono dalla Banca centrale, giacchè le società fiduciarie nelle stime della Banca centrale gestiscono 20.000 miliardi di lire, e dunque non poca roba!

Le società fiduciarie, tra l'altro, servono per superare certi vincoli, nel senso che società partecipate dai gruppi industriali riescono a prelevare dai depositanti, dai fiducianti, somme liquide e a trasferirle come forme di finanziamento in proprio alla medesima società partecipata.

Gli emendamenti 15.1 e 15.2 hanno dunque il senso di consentire ancora due anni alle società fiduciarie per muoversi secondo la normativa vigente, ma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge esse, facendo riferimento alla precedente legge del 1939, n. 1966, possono proporsi di assumere solamente la custodia dei beni per conto di terzi, l'esercizio dei diritti inerenti ai beni medesimi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni. Confrontato dunque l'articolo 1 della legge del 1939, n. 1966, ho sostituito sostanzialmente la parola «amministrazione» con la parola «custodia», onde evitare che nell'interpretazione evolutiva della parola «amministrazione» le società fiduciarie gestiscano «in monte» i beni dei

fiducianti, per riportarle dunque alla gestione statica, così come la legge del 1939 probabilmente intendeva che le fiduciarie dovessero fare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TRIGLIA, *relatore*. Devo dire schiettamente che mi rimetto al Governo. La materia delle società fiduciarie entra *per incidens* in questa legge ed è competenza anche di un altro Ministero (credo quello dell'industria), che è in animo di riformare la legge che regola la vita delle fiduciarie. Direi che sono d'accordo d'istinto. Abbiamo esaminato a lungo questa materia in Commissione. Ora, le osservazioni del senatore Cavazzuti non sono infondate, ma mi sembra si tratti di dare un colpo d'accetta duro alla vita, alla natura ed all'oggetto sociale delle società fiduciarie. Sotto questo aspetto è una modifica di non poco rilievo, che si colloca a fianco della materia che abbiamo esaminato in modo un poco anomalo, anche se le osservazioni e le preoccupazioni del collega Cavazzuti sono fondate.

AMATO, *ministro del tesoro*. Il mio è un parere doverosamente imbarazzato per le ragioni indicate dal senatore Triglia. Quanto all'emendamento 15.1, credo sia senz'altro giusto approvarlo, poichè fondamentalmente è un termine che il Parlamento dà a se stesso per approvare la riforma, stabilendo che fino all'emanazione della legge di riforma, e comunque non oltre i due anni, si debba verificare una determinata conseguenza: ciò servirà a Governo e Parlamento ad accelerare i tempi della riforma stessa.

Sul secodo emendamento, che è una norma di salvaguardia, non posso esprimere un parere favorevole, perchè si prevede che, se entro due anni non sarà accaduto nulla, le fiduciarie saranno configurate in un certo modo. In pratica si procede ad una riforma sostitutiva nell'ipotesi, in cui non venisse approvata quella ufficiale entro due anni; è un mezzo molto rapido che trasforma le società fiduciarie in cassetti a pagamento per custodire titoli. Non so se il Ministro dell'industria ha in mente questo come risultato della sua riforma.

Come portatore di una volontà che non può essere personale, ma che è doverosamente collegiale, sono costretto ad esprimermi contro l'emendamento 15.2

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, vorrei sentire il suo parere in merito al problema che le esporrò. Leggendo i suoi due emendamenti, il 15.1 e il 15.2, mi sorge un dubbio; vale a dire che nell'eventualità in cui il 15.1 non fosse accolto dall'Aula sorgerebbe il sospetto che il 15.2 resterebbe precluso.

Le dispiace chiarire la sua opinione circa la sorte dell'emendamento 15.2 ove fosse respinto il primo emendamento? Comunque, se lei ritenesse che l'emendamento 15.2 non resterebbe comunque precluso, mi sembrerebbe che almeno la frase «al compimento dei due anni dall'entrata...» dovrebbe essere cambiata nel caso di un eventuale voto negativo sul 15.1.

* CAVAZZUTI. Personalmente non mi pare che ci sia preclusione; quindi ritengo che possano essere votati nell'ordine di presentazione.

Certo, nell'ipotesi che l'emendamento 15.1 non venisse recepito, probabilmente bisognerebbe modificare l'inizio dell'emendamento 15.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(*Disposizioni per la prima applicazione*)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme in essa contenute possono esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esclusivamente le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 2:

a) il cui capitale sia interamente posseduto da agenti di cambio, inclusi gli agenti di cambio usciti di ruolo per aver raggiunto i limiti di età dopo la data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge;

b) il cui capitale sia interamente posseduto da agenti di cambio, da procuratori generali e da rappresentanti alle grida ammessi alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, da aziende e da istituti di credito e da società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, purchè al capitale sociale partecipino agenti di cambio in misura superiore al 50 per cento fino al 31 dicembre del primo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e non inferiore al 25 per cento fino al termine del secondo anno.

2. Fino al 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, la Consob può negare l'iscrizione nell'albo qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

3. Dal 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida che ottemperino alle disposizioni della presente legge nonchè della delibera n. 3267 del 23 febbraio 1988 della Consob pubblicata nel *Bollettino* della Consob, edizione speciale, del 14 marzo 1988, sono di diritto iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, semprechè

siano in possesso dei requisiti previsti al comma 2 del medesimo articolo 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al compimento del secondo anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esclusivamente le società iscritte all'albo di cui all'articolo 2, al cui capitale sociale partecipino agenti di cambio, inclusi gli agenti di cambio usciti di ruolo per avere raggiunto i limiti di età dopo l'entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 50 per cento fino al compimento del primo anno di entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 25 per cento fino al compimento del secondo anno».

16.1 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Sopprimere il comma 3.

16.2 IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 8 si applicano dal compimento del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui al comma 11 dello stesso articolo 8 si applicano dal compimento del secondo anno».

16.3 (Nuovo testo) IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, siamo sempre nella zona dei doni, regali, trattamenti privilegiati delle norme transitorie, materia sempre molto scivolosa; esistono interessi costituiti, ma se si vuole fare la riforma a qualcuno dovrà pure andar male, altrimenti lascerà tutto invariato e non sarà una riforma, e via di questo passo. L'articolo così formulato è un po' singolare dal mio punto di vista, perchè fa intervenire tre operatori che esistono: gli agenti di cambio, le commissionarie ammesse agli antirecinti, le banche. Sono tre operatori che oggi stanno operando come operatori polifunzionali di fatto, non regolamentate, sono esattamente ciò che noi vogliamo regolamentare con questa normativa.

È ben vero che c'è una categoria, quella degli agenti di cambio, istituita nel 1913, a cui questa legge riserva un trattamento privilegiato nei primi due anni, in quanto impone che per la costituzione delle società di intermediazione mobiliare ci debba essere un agente di cambio; mi rendo conto che questo è un *bonus* che viene dato a tale categoria, peraltro in estinzione. Il fatto poi che abbiamo spostato in avanti tutti gli effetti della concentrazione riduce in qualche modo i vantaggi che la categoria potrebbe ottenere da questa legge. Ma quando con una legge facciamo una riserva sui soggetti che possono

costituire una società, ci dobbiamo anche rendere conto che immediatamente sul mercato determiniamo l'aumento del prezzo di acquisizione di quei soggetti. Non vi è alcun dubbio: se i primi due anni di applicazione di questa legge possono veder operare tre soggetti (agenti di cambio, commissionari ammessi agli antirecinti e banche), sappiamo che questi godono di una rendita forte, di un monopolio legale: loro sono gli unici a poter partecipare. Che il dono venga fatto agli agenti di cambio in omaggio alla loro vetusta e nobile professione, dato che esistono dal 1913, passi. Ma che il medesimo regalo venga fatto alle commissionarie ammesse agli antirecinti o alle banche a me pare onestamente un po' singolare: sono operatori che esistono e che continueranno ad esistere; per quale motivo dobbiamo fare una riserva di legge a favore di alcuni soggetti e dare loro il monopolio dei vantaggi dei primi due anni?

Allora, detto con molta franchezza, onde evitare che ci sia una lievitazione sul mercato del valore di alcuni soggetti semplicemente perchè per due anni sono gli unici che possono partecipare alle SIM, propongo che il *bonus* venga dato all'unica categoria prevista dalla legge, cioè gli agenti di cambio - peraltro, *bonus* limitato per il fatto che la concentrazione è stata spostata in avanti - per evitare di consentire l'aumento sul mercato del valore delle commissionarie ammesse agli antirecinti. Ed escludiamo dunque anche le banche, non perchè qualcuno si compri una banca, ma perchè sta fiorendo un mercato delle commissionarie, alcune delle quali hanno semplicemente il nome da spendere, senza esercitare alcuna attività. Per il fatto che esistono solo come nomi, mi sembra che prevedere l'obbligo della presenza di queste nella costituzione, nei primi due anni, delle società di intermediazione mobiliare è un regalo che onestamente non mi sento di sottoscrivere.

L'emendamento, interamente sostitutivo del primo comma, si limita a riconoscere che per i primi due anni di applicazione della legge, per il 50 per cento nel primo anno e per il 25 per cento nel secondo anno, deve essere presente un rappresentante di quella nobile, vetusta e ormai defunta professione che sono gli agenti di cambio, ma senza dare il medesimo *bonus* a enti e società che non hanno da vantare nè i diritti nè la prospettiva di morte, come gli stessi agenti di cambio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a pronunziarsi, dopo aver illustrato gli emendamenti da lei presentati, sull'altro emendamento in esame.

* TRIGLIA, *relatore*. La materia dell'articolo 16 disciplina il periodo transitorio. Intanto, una prima precisazione si ha con l'emendamento 16.3: poichè abbiamo spinto molto, come ha ricordato il Ministro, la concentrazione, è parso utile non introdurre immediatamente l'obbligo della concentrazione, che qui avviene per legge, ma graduarlo per tempo. Pertanto, le imprese, le aziende di credito, gli operatori hanno l'obbligo della concentrazione a partire dal primo anno successivo all'entrata in vigore della legge, mentre gli investitori istituzionali - assicurazioni, acquisti in proprio di Istituti di credito - lo hanno a partire dal secondo anno. Ciò era quanto avevamo convenuto in Commissione, signor Ministro, e che io stesso ho proposto con questo emendamento, mi pare con l'accordo generale, perchè la stessa materia era disciplinata anche dagli emendamenti, cortesemente ritirati dal senatore Cavazzuti, all'articolo 8.

Per quanto attiene invece la materia relativa all'emendamento 16.2, volto a sopprimere il terzo comma, mi è stato fatto notare che tale comma disciplina, con una eccezione singolare, la trasformazione, *ope legis*, in SIM, senza alcun obbigo particolare, neppure burocratico, delle commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, cosa che non facciamo per altri soggetti.

Ma c'è di più: mi è stato rimproverato – e secondo me correttamente – che nel terzo comma si fa riferimento ad un atto amministrativo, cioè ad una delibera della Consob. Perchè una delibera della Consob? Perchè in base a questa delibera, la Consob ha esercitato il suo potere di controllo sulle commissionarie, escludendo dalle operazioni ed allontanando dalla borsa alcuni soggetti commissionari che evidentemente avevano infranto norme di comportamento e di correttezza su quel mercato. Ma, riflettendo bene, poichè altri hanno chiesto di essere ammessi *ope legis*, a me pare che questo straordinario privilegio, dato solo a questi soggetti, francamente sia eccessivo. È questo il senso della richiesta di soppressione del terzo comma.

Ancor più delicato è il problema posto dal collega Cavazzuti, il quale dice che c'è un *bonus* che viene riconosciuto ad alcuni, beninteso in un periodo transitorio: parliamo, infatti, sempre e solo dei due anni successivi all'entrata in vigore della legge. Il collega Cavazzuti afferma che chi si trova nella particolare situazione indicata dalla legge avrà un prezzo sul mercato. Tuttavia (devo dire che quando il senatore Cavazzuti mi aveva parlato di questo emendamento non avevo inteso bene), quanto più alto è il numero delle persone che sono nella condizione di poter esercitare nel periodo transitorio, tanto più basso è il prezzo sul mercato, nel senso che altro è avere a disposizione (faccio riferimento al suo emendamento) 200 agenti di cambio (mettiamo pure 50, escludendo quelli andati in pensione), altro è comprendervi (come nel testo di cui alla lettera *b*) che lei propone di sostituire) tutta un'altra serie di soggetti, cioè procuratori generali, rappresentanti alle grida ammessi alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, aziende di istituti di credito e società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida. Quindi noi abbiamo interesse a calmierare il mercato nel periodo transitorio, altrimenti il numero ristretto e chiuso degli agenti di cambio, ancorchè pensionati, farà salire la quotazione.

Se ho inteso bene la natura dell'emendamento, so che questo non può far piacere a chi eventualmente sarebbe stato magari beneficiato da una restrizione dei soggetti che possono operare nel periodo transitorio. Tuttavia, poichè il Ministro ha ricordato (se non lo ha fatto adesso me lo ha detto in conversazioni private) che con questa legge abbiamo scontentato molti, mi pare sia giusto scontentarli tutti, non per il gusto di voler «torturare» gli operatori finanziari, ma nel senso di non procurare vantaggi particolarmente cospicui o significativi a chi si trova in una determinata situazione.

Pertanto il mio parere non è favorevole all'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Invito il Ministro del tesoro a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *mininstro del tesoro*. Signor Presidente, se si potesse violare le regole, sarei interessato a sentire che cosa risponde il senatore Cavazzuti su questo punto.

Comunque, esprimendomi prima sugli emendamenti 16.2 e 16.3 devo dire che il parere del Governo è favorevole perchè le commissionarie sono soggetti dotati di una particolare professionalità che in qualche modo il terzo comma riconosceva, perchè tale comma non era nato per caso ma, tenendo conto di questa particolare acquisita professionalità, prevedeva l'ammissione di diritto. Prendo comunque atto dell'argomento del senatore Triglia, al quale sono anche per altre ragioni ed altre esperienze sensibile: se si comincia con una *ope legis* poi non si sa esattamente (anche passando di Camera in Camera) dove si può arrivare. Quindi, siccome qui in ogni caso si prevedeva che l'ammissione *ope legis* sarebbe stata conseguenza dell'avere i requisiti previsti dalla legge, se i requisiti ci sono, saranno ammesse con la procedura con cui sono ammessi tutti gli altri.

Signor Presidente, ripeto, se fosse possibile violare le regole vorrei sentire un altro scambio di opinioni tra il senatore Cavazzuti ed il relatore sull'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, a questo punto, considerato l'estremo interessse della questione e senza che una decisione della Presidenza costituisca precedente, do la parola al senatore Cavazzuti.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, c'è chiaramente un fraintendimento fra me e il senatore Triglia, nel senso che il relatore ritiene che coloro che sono autorizzati a partecipare al capitale siano tenuti insieme da una «o», cioè «o un agente di cambio, o una commissionaria o una banca»; in questo caso sarebbero sì aggiuntivi, perchè si aggiungerebbero agli agenti di cambio le commissionarie ed anche le banche, per cui i soggetti sarebbero più ampi. Ma queste persone sono tenute assieme da una «e»; cioè, la SIM deve essere costituita da un agente di cambio insieme ad una commissionaria oppure insieme a una banca. In altre parole, questa norma non regolamenta il numero di coloro che possono costituire le SIM, che è fisso e riguarda solo gli agenti di cambio, perchè c'è l'obbligo, da parte di questi ultimi, nel periodo transitorio, di far parte di una SIM. Quindi, il numero massimo delle SIM è dato dagli agenti di cambio. Qui si regolamenta con chi gli agenti di cambio devono «fidanzarsi», non dico sposarsi: si stabilisce che in sede di prima applicazione un numero fisso di SIM, dato dal numero massimo degli agenti di cambio, deve avere come *partner* o una commissionaria ammessa agli antirecinti o una banca. Quindi non muta il numero delle SIM, che è dato dal numero degli agenti di cambio, ma si impone agli agenti di cambio, che la legge dice devono essere presenti, di avere come *partner* una commissionaria o una banca. Questo è il senso letterale della norma. Pertanto contesto l'obiezione del collega Triglia; non ci siamo intesi, ma il nostro emendamento non prevede un allargamento dei soggetti. Quindi non si calmiera, ma si introduce una posizione di rendita tra coloro ai quali è consentito per legge di far parte delle nuove costituende SIM. Questa mi pare l'interpretazione letterale del testo.

PRESIDENTE. Bene, colleghi, riportiamo la discussione lungo i giusti binari. Chiede ora la parola il senatore Forte ed io gliela concedo nell'ambito della discussione sull'emendamento; poi chiederò nuovamente il parere al relatore e al rappresentante del Governo e quindi procederemo alla votazione.

FORTE. Signor Presidente, mi sembra di capire che il senatore Cavazzuti abbia voluto discutere testè dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*). Ebbene, la lettera *a*) recita: «il cui capitale sia interamente posseduto da agenti di cambio, inclusi gli agenti di cambio usciti di ruolo per aver raggiunto i limiti di età...», mentre la lettera *b*) è chiaramente disgiuntiva rispetto alla *a*) perchè riprende: «il cui capitale sia interamente posseduto» e poi prevede una diversa composizione; infatti, stabilisce: «da agenti di cambio, da procuratori generali e da rappresentanti alle grida ammessi alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, da aziende e da istituti di credito e da società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, purchè al capitale sociale partecipino agenti di cambio in misura superiore al 50 per cento fino al 31 dicembre del primo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e non inferiore al 25 per cento fino al termine del secondo anno».

Signor Presidente, la mia opinione – e penso anche quella del Gruppo socialista – è che questa norma è, come minimo, ambigua. Probabilmente deve essere chiarita; l'interpretazione che ne dà il senatore Cavazzuti è plausibile, però, dal modo in cui essa è scritta, si evince che la volontà poteva essere diversa da questa, ossia che si volesse non già stabilire che in tutte queste società vi siano agenti di cambio nella misura del 50 per cento prima e del 25 per cento poi, bensì che vi siano anche delle figure di altra natura. In questo secondo caso la norma è accettabile; nel primo, in effetti, crea dei grossi problemi perchè accresce la rigidità, i diritti di monopolio, in quanto da un lato ci sono comunque gli agenti di cambio e dall'altro vi sono anche altri soggetti come soci obbligatori. Pertanto, chi deve costituire queste società è sottoposto a un doppio vincolo e alla fine è evidente che la controparte di questo gioco ha il coltello dalla parte del manico, anche perchè è facile immaginare, dato che gli agenti di cambio sono un numero ristretto, che si determinino coalizioni e non tanto, nel senso che diceva il senatore Cavazzuti, a favore delle banche, ma – mi pare – soprattutto a favore dei questi ultimi, che in questo modo hanno una sorta di leva di Archimede per poter influenzare l'insieme di queste società.

Quindi, se non si vuole sopprimere la lettera *b*), bisognerebbe quanto meno modificarla.

PRESIDENTE. Invito nuovamente il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TRIGLIA, *relatore*. Il senatore Cavazzuti ha ragione; la norma da lui proposta è più liberale. Resta in ogni caso l'obbligo di avere nella società per azioni un agente di cambio, mentre il testo proposto dal senatore Cavazzuti liberalizza la partecipazione degli altri soci. Nell'altro testo la partecipazione degli altri soci era invece limitata ad alcuni soggetti individuali. Pertanto, ritengo che il testo proposto dal senatore Cavazzuti debba essere accolto.

AMATO, *ministro del tesoro*. È stato utile violare per una volta le regole. Anch'io consideravo necessario questo chiarimento; in effetti, appare più corretto l'emendamento 16.1, perchè il testo della Commissione obbliga comunque gli agenti di cambio ad associarsi nella società, ma consente che la parte residua possa essere cercata in un ventaglio non predefinito di soggetti. Questo significa che commissionarie e banche potranno natural-

mente essere in questo ventaglio, ma potremo esserlo anche il senatore Forte od io, che non siamo nè una banca nè una commissionaria; altrimenti, saremmo esclusi e dovremmo per forza comprare una commissionaria per rientrare in quella ristretta cerchia di soggetti.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 16.1, pregando però il senatore Cavazzuti di accettare una modifica formale. Nelle prime quattro righe dell'emendamento, infatti, è ripetuta per due volte l'espressione: «della presente legge». Pertanto propongo di dire, anzichè: «dall'entrata in vigore della presente legge», «dalla sua entrata in vigore».

PRESIDENTE. Invito il senatore Cavazzuti a pronunziarsi sulla proposta di modifica formale dell'emendamento 16.1, avanzata dal Ministro del tesoro.

CAVAZZUTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sono soddisfatto di aver per una volta superato la griglia regolamentare; ciò ha consentito un chiarimento.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori, con la modifica formale proposta dal Ministro del tesoro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Fino al 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, le attività di cui all'articolo 1 possono continuare ad essere svolte dai soggetti ed enti che le svolgono in base alle norme vigenti alla predetta data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, subordinatamente all'adempimento dell'onere previsto dal comma 3.

2. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, i soggetti ed enti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza delle

disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7 e 8. Si applicano altresì le sanzioni di cui all'articolo 11.

3. I soggetti ed enti di cui al comma 1 hanno l'onere di trasmettere alla Consob e alla Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione riguardante le attività esercitate e la propria organizzazione, allegando copia dello statuto vigente e l'elenco dei componenti gli organi aziendali.

4. In caso di mancato adempimento dell'onere di cui al comma 3 la prosecuzione dell'attività è punita con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende e istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento, società fiduciarie, società di distribuzione di valori mobiliari e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

È approvato.

Art. 18.

(*Disposizioni transitorie relative agli agenti di cambio*)

1. Gli agenti di cambio in carica alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge restano autorizzati, anche se durante il periodo transitorio sono stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonchè delle attività a questa strumentali, ivi comprese l'attività di consulenza e le altre attività consentite agli agenti di cambio dalle vigenti disposizioni di legge. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 8.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina ad agenti di cambio.

È approvato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 19.

(*Modalità di negoziazione dei titoli*)

1. La Consob, con proprio regolamento approvato dal Ministro del tesoro, da emanarsi entro un anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina le modalità di contrattazione dei titoli quotati

in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi abitualmente trattati ed alle contrattazioni aventi ad oggetto quantità di titoli sensibilmente maggiori di quelle abitualmente negoziate ovvero minori delle quantità minime negoziabili.

2. La Consob, con proprio regolamento approvato dal Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può altresì determinare le modalità di contrattazione dei titoli non quotati in borsa o non negoziati nel mercato ristretto che formano oggetto di negoziazioni abituali, allo scopo di assicurare correttezza nella formazione dei prezzi e nel comportamento degli intermediari.

3. La Consob, con uno o più regolamenti approvati dal Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può adottare le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dei singoli mercati, anche per quanto concerne le strutture informatiche e telematiche necessarie.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può altresì determinare le modalità di contrattazione dei titoli non quotati in borsa o non negoziati nel mercato ristretto che formano oggetto di negoziazioni abituali, allo scopo di assicurare correttezza nella formazione dei prezzi e nel comportamento degli intermediari. Allo stesso scopo, e per la parte non regolata dal predetto decreto del Ministro del tesoro, la Consob esercita la propria potestà regolamentare».

19.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. – Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli emessi o garantiti dallo Stato, regolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556».

19.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

* TRIGLIA, *relatore*. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 20.

(*Liquidazione delle operazioni di borsa*)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo e di luogo per la liquidazione delle operazioni di borsa, nonchè gli adempimenti complementari a tale liquidazione, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati.

È approvato.

Art. 21.

(*Istituzione di un mercato a termine di strumenti finanziari negoziabili*)

1. Sono autorizzate, presso le borse valori, contrattazioni a termine di strumenti finanziari negoziabili per la gestione dei rischi di variazione dei prezzi di valori mobiliari quotati in borsa. Le contrattazioni possono essere svolte dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. La data di inizio delle contrattazioni sarà fissata dai decreti legislativi di cui al comma 4.

3. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il termine del 31 dicembre 1992, disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento del mercato di cui al comma 1, coerentemente con i princìpi dell'ordinamento delle borse valori e tenuta presente la struttura dei mercati *futures* e *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. In particolare, dovranno essere osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la previsione di riservare la partecipazione diretta al mercato alle società di intermediazione mobiliare di cui alla presente legge;

b) l'istituzione di una Cassa di garanzia e compensazione, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e di consentire la compensazione dei contratti stipulati presso il mercato a termine;

c) l'istituzione, sul modello del Consiglio di borsa, di un Consiglio del mercato a termine, incaricato fra l'altro di determinare i contratti ammessi alle negoziazioni e il relativo regime di depositi cauzionali;

d) l'adozione di norme atte a rimuovere dai contratti negoziali presso il mercato a termine e dai relativi redditi oneri fiscali che possano costituire duplicazione di imposta;

e) la previsione che la Banca d'Italia d'intesa con la Consob fissi le modalità e i limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare al mercato di cui al comma 1;

f) l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «presso le borse valori» *con le altre*: «presso la borsa valori di Milano».

21.2 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «quotati in borsa».

21.4 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

21.3 IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «sul modello del Consiglio di borsa».

21.1 CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. Era rimasta un'espressione legata ad un testo che comprendeva un consiglio di borsa. Essendo caduto tale testo, dobbiamo eliminare il riferimento.

* TRIGLIA, *relatore*. Con l'emendamento 21.2 intendo operare una correzione, nel senso che non si deve parlare di più mercati ma di un solo mercato presso la borsa valori di Milano; quanto all'oggetto di ciò che va sul mercato, si tratta della gestione dei rischi di variazione dei prezzi di valori mobiliari.

Con l'emendamento 21.4 intendo eliminare le parole «quotati in borsa» perchè vi sono anche contrattazioni su titoli non quotati in borsa o quotati in borse estere.

L'emendamento 21.3 è più radicale di quello presentato dal senatore Cavazzuti, nel senso che elimina del tutto la lettera *c*) in quanto si ritiene inutile mantenerla ancorchè vi è la possibilità data al Governo di regolamentare l'intera materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Sarei stato d'accordo anche con l'emendamento 21.1 se questo non risultasse evidentemente assorbito dall'emendamento 21.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 21.1, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori, risulta quindi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1, il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 22.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal centoottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa, ad eccezione delle norme di cui agli articoli 2, comma 5; 3, comma 3; 4, commi 2, 4 e 5; 13, comma 2; 17, comma 3; 18, comma 2, la cui efficacia decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DIPAOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPAOLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'approvazione del disegno di legge relativo alla costituzione di società abilitate all'intermediazione in borsa.

È indubbio che il problema della disciplina degli intermediari dei valori mobiliari riveste oggi un'importanza centrale nel più ampio contesto della regolamentazione del mercato mobiliare: rappresenta anzi un punto nevralgico del sistema della disciplina dell'attività di quei soggetti che professionalmente contribuiscono con la propria opera a realizzare sul mercato l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti finanziari, mettendo in contatto operatori in *surplus* ed operatori in *deficit*.

In relazione al sistema finanziario italiano, tale problema consiste essenzialmente nel porre il sistema normativo vigente al passo con l'evoluzione del mercato, che ha reso i tradizionali strumenti normativi insufficienti rispetto alle nuove esigenze pratiche, determinate dai processi di informatizzazione, globalizzazione ed innovazione finanziaria. Questa trasformazione ha determinato la presenza di alcune aree regolate e di altre in tutto o in parte carenti di regole, a causa della disorganicità del tessuto normativo che in più occasioni non è riuscito a dare una collocazione ben salda e precisa a ciascun intermediario.

Il problema che si è posto e che si pone oggi alla nostra attenzione è quello di dare completezza ed organicità al sistema, assicurando un soddisfacente inquadramento legislativo a fenomeni pratici nuovi, in taluni casi nati a scopo elusivo della normativa vigente, ma comunque portatori di esigenze precise fondate sulla realtà, che spesso hanno determinato distorsioni nella concorrenza tra gli operatori.

In sostanza, gli sviluppi pratici hanno portato la realtà complessiva delle intermediazioni mobiliari a discostarsi dai modelli legislativi tipici ed originali, determinando il sorgere di fenomeni che, in quanto sconosciuti alla legislazione vigente, hanno posto e tuttora continuano a porre delicati e nel contempo decisivi problemi di revisione dell'ordinamento. La soluzione di tali problemi ormai condiziona l'effettiva funzionalità dell'intero sistema.

Il testo approvato dalla Commissione e oggi al nostro esame ha accolto la logica della polifunzionalità degli intermediari in valori mobiliari, verso la creazione di operatori sempre più orientati in direzione dello svolgimento in forma integrata delle diverse possibili attività di prestazione di servizi per l'investimento in valore mobiliare.

Vorrei tuttavia soffermare la mia attenzione sul dibattuto problema della vigilanza sul soggetto intermediario, che ha costituito oggetto di vivaci discussioni. La soluzione adottata mediante l'attribuzione dei relativi controlli alle autorità competenti per finalità e non per soggetti favorisce senza dubbio la possibilità di regolare il grado e la natura del controllo sulla base di quelle esigenze di stabilità, prudenza, correttezza e trasparenza che pone l'esercizio di ciascuna attività sul mercato. Nel sistema previsto, alla Banca d'Italia spetterà il compito di garantire il rispetto delle esigenze prudenziali e di stabilità patrimoniale, ai fini di un controllo dei flussi

finanziari, mentre alla Consob spetterà il compito di garantire un sufficiente flusso di informazioni al mercato, oltre che quello di vigilare sul rispetto dell'obbligo di correttezza e professionalità nei rapporti con il cliente da parte dell'intermediario. Tra l'altro, questa disciplina ricorda, nelle sue linee essenziali, quella prevista per le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, uniformando così le regole generali del mercato.

Accanto a questi aspetti indubbiamente positivi del disegno di legge che siamo chiamati a votare, restano però alcune perplessità che dovranno, sia pure nel tempo, avere una risposta. A tale riguardo preoccupa l'esclusione di alcune disposizioni volte a fissare i limiti dello svolgimento dell'attività di gestione da parte delle SIM, delle banche e delle società fiduciarie entro l'ambito proprio delle cosiddette gestioni personali di portafoglio, come ad esempio il limite minimo per il valore dell'incarico assunto ed il divieto di collocamento porta a porta, il deposito di valori mobiliari e delle somme oggetto della gestione in appositi conti individuali presso le banche.

Al di là di queste osservazioni, resta però la nostra convinzione che il disegno di legge rappresenta un reale e concreto tentativo di uniformare il quadro normativo nazionale in materia di intermediazione e di organizzazione dei mercati mobiliari e di adeguarlo sempre più ai recenti sviluppi del diritto comunitario.

Per queste ragioni che ho sinteticamente ricordato, il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal centro-sinistra*).

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista a questo pregevolissimo disegno di legge che, come ha detto giustamente il Ministro del tesoro, regolamenta una materia che sino a questo momento in Italia era stata purtroppo oggetto – possiamo dire con termine improprio ma efficace – di una vera e propria pirateria, cioè di libera corsa, in definitiva di corsari.

Ora, sono state introdotte una serie di regole del gioco e queste ultime sono tanto più soddisfacenti in quanto, sebbene non si sia generalizzata la disciplina relativa a tutti i valori mobiliari e alla borsa e si sia voluta mantenere l'ottica nella prima parte solo sulle società di intermediazione mobiliare e nella seconda parte invece sulla organizzazione dei mercati mobiliari, tuttavia nel complesso le due parti costituiscono veramente una riforma di ampio respiro.

Naturalmente si potrebbero esprimere delle riserve su alcuni punti specifici. È stato accolto un emendamento che esclude la tematica del debito pubblico da questa materia, e ciò è opportuno. Rimane però vero che il problema dell'intermediazione finanziaria per il debito pubblico resta aperto. La situazione attuale non è certamente soddisfacente, perchè vede come protagonisti praticamente soltanto il Tesoro, la Banca d'Italia e le banche; il che è troppo poco; manca cioè la vera struttura di intermediazione finanziaria.

Il periodo transitorio ha sollevato alcuni dibattiti in questa sede, che si sono conclusi poco fa. Non possiamo sottacere le nostre perplessità residue

anche dopo che è stata modificata la norma che abbiamo testè discusso, relativa ai privilegi che in questo modo si attribuiscono, sia pure per il periodo transitorio, che peraltro è molto importante perchè è quello in cui si formano nuovi soggetti, alla classe degli agenti di cambio. Se è vero che con la modifica che abbiamo tutti insieme approvato si è liberalizzata la possibilità di costituire anche nel periodo transitorio le società di intermediazione finanziaria, consentendo che ciò possa essere fatto anche da soggetti diversi da quelli che fino ad ora hanno operato su questi ristretti mercati in modo effettivo, è però anche vero che gli agenti di cambio, anche dopo l'approvazione di questo emendamento, sono l'ingrediente necessario di queste strutture, sicchè rimane vero che abbiamo accresciuto la libertà di mercato su un lato, ma sull'altro abbiamo accresciuto il valore della presenza degli agenti di cambio in questi soggetti liberalizzati. Abbiamo cioè ridotto il costo per chi voglia formare questi soggetti, ma aumentano, come dire, il guadagno o il privilegio degli agenti di cambio in relazione a questa formazione di soggetti. È diventato meno costoso e quindi ci sarà più concorrenza tra soggetti nuovi; però gli agenti di cambio hanno una rendita di posizione che dopo l'emendamento accolto è addirittura aumentata anzichè essersi ridotta.

È difficile trovare in questa materia la perfezione e quindi abbiamo accettato questo emendamento in mancanza di meglio. L'ideale certamente sarebbe che non vi fosse nessun limite, ossia che anche nel periodo transitorio si potessero, magari con delle cautele che qui non sono scritte, volte ad assicurare le professionalità e gli altri aspetti di serietà, costituire società di intermediazione finanziaria.

D'altra parte siamo in Italia, dove come è noto nessuno mai viene pensionato. Anche quando ci sono rilevanti cambiamenti come questo, ci si preoccupa di fare in modo che ciascuno abbia il suo salvagente e che la selezione del mercato non lo pensioni. In sostanza, abbiamo tutelato una categoria dal rischio che potesse essere esclusa dai nuovi organismi. Questo è – mi sembra di capire – il fine appartenente alla impostazione corporativa che purtroppo ancora ci anima, e che non è peculiare di questo settore, ma comporta comunque una riflessione di carattere metodologico generale.

Si condivide l'osservazione che il Ministro del tesoro ha fatto (e con questo concludo), vale a dire che la regolamentazione è persino eccessiva, nel senso che è difficile in questo campo presentare regole molto articolate allo scopo di attuare un sistema garantista. Le regole si prestano sempre, in particolare in questo settore, a controstrategie e la garanzia sarà soprattutto nella trasparenza, nella serietà, nella capacità della Consob e degli altri organi preposti al controllo di stabilire una tradizione di professionalità. Questa tradizione di professionalità non la si può costruire, ahimè, con le regole; quindi quelle che sono state poste erano il massimo possibile, forse anche qualcosa di più del massimo possibile.

Ci auguriamo che questa normativa entri in vigore sollecitamente, anche perchè essa comporta un periodo transitorio in cui rimangono in vigore le società fiduciarie, le quali – come è noto – causano problemi fiscali non indifferenti, o meglio problemi di evasione fiscale; quindi è importante che al più presto si moralizzi il mercato anche sotto il profilo tributario, cosa che la nuova normativa ha fatto in modo assai opportuno. Con queste valutazioni esprimiamo il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il giudizio del mio Gruppo è sostanzialmente positivo sul provvedimento che stiamo per votare ed è stato già espresso dal senatore Brina nel suo intervento in discussione generale. Questo rende molto più semplice il mio compito e soprattutto rende molto più breve questa dichiarazione di voto (cosa che interesserà probabilmente di più i colleghi).

Voteremo a favore del provvedimento e lo faremo con gli occhi aperti, valutando, cioè, i passi in avanti che sono stati fatti nel corso della discussione rispetto al primitivo testo presentato dal Governo; passi in avanti che a noi sembrano numerosi e che sono stati possibili anche con il nostro contributo, ma valutando anche i problemi che non ci sembrano completamente risolti o le soluzioni che non ci hanno convinto e che pensiamo possano essere rivedute.

Tutti abbiamo concordato sul fatto che il risparmiatore italiano negli ultimi tempi ha espresso una maggiore propensione per il mercato mobiliare. Questa propensione è destinata a durare, anche se depurata da quelle che in certi momenti sono sembrate punte estreme di euforia. Ma se questa propensione è destinata a durare, allora l'organizzazione, la regolamentazione, la fissazione dei ruoli, la trasparenza, quell'insieme di regole minime di cui parlava il senatore Cavazzuti che sono mancate fino ad oggi e che hanno reso il nostro paese simile ad un *far west*, come ricordava il ministro Amato, sono passaggi inevitabili che bisognava e che bisogna affrontare, perchè a questi passaggi si legano la difesa del risparmio, la difesa del risparmiatore, l'efficienza del mercato, una tenuta almeno degli intermediari italiani a fronte della liberalizzazione dei capitali e dei servizi finanziari.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che il lavoro svolto rappresenti qualcosa di più di un insieme di regole minime. L'assetto delle società di intermediazione che fanno uscire la polifunzionalità dal sommerso, le misure che tendono a impedire il conflitto di interessi, garantendo in questo modo l'interesse del più debole, la concentrazione delle transazioni in borsa, le regole di trasparenza e i controlli sono un risultato abbastanza avanzato e organico che riforma in modo sostanziale il mercato mobiliare.

Restano questioni che potevano e dovevano essere risolte meglio, a nostro avviso. Resta non completamente risolto il problema del controllo, che è affidato congiuntamente alla Consob e alla Banca d'Italia, l'una competente per la trasparenza, l'altra per la stabilità. Questa è una soluzione che pone qualche difficoltà, come ha ricordato il ministro Amato. Il ministro Amato ha detto di contare sullo spirito di collaborazione di queste istituzioni. Questo spirito è necessario, ma forse è meglio aiutarlo, specificando a chi spetta, nei diversi casi che si possono presentare, l'attivazione degli accertamenti ispettivi e la connessa responsabilità. Questo pensiamo che il Ministro possa farlo nell'esplicazione dei compiti che la legge gli assegna.

Ci pare poi che qualche problema sia rimasto per quanto riguarda la distinzione che le banche devono osservare tra l'attività della banca stessa come partecipante a una SIM e il resto delle attività bancarie: le muraglie cinesi di cui parlava il senatore Cavazzuti. Abbiamo consentito al ritiro

dell'emendamento del senatore Cavazzuti, che avevamo firmato anche noi; resta però la nostra convinzione che questa distinzione poteva essere garantita dalla costituzione di una sezione, ancor meglio se dotata di personalità giuridica propria. Ci sembra rappresenti un problema il non aver previsto il divieto per un singolo soggetto di assumere una posizione dominante nelle SIM, anche secondo le indicazioni che vengono dalla CEE. Infine qualche perplessità esprimiamo per l'articolo 21. È vero che questo articolo cerca di adeguare il nostro mercato alla realtà dei maggiori mercati internazionali, ma è anche vero che sugli strumenti che si vogliono introdurre c'è una discussione tutta aperta; d'altra parte lo stesso ministro Amato ha ricordato come si rischi di rovesciare sul mercato stesso troppi strumenti, in presenza di un mercato ancora debole e ristretto.

Ho citato soltanto alcuni esempi di questioni che secondo noi potevano essere risolte meglio e che non sono a nostro avviso marginali. Noi pensiamo che la discussione alla Camera potrà ritornare su alcune di quelle che a noi sembrano debolezze di questo testo. Ciò non toglie naturalmente nulla alla valutazione del percorso fatto ed è proprio sulla base di questa valutazione che noi torniamo a riconfermare il voto favorevole a questo provvedimento di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della sinistra indipendente vota a favore di questo provvedimento con le motivazioni e le riserve da me espresse nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Il riferimento è la soluzione migliore!

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il precedente storico ricordato dal presidente Berlanda dell'approvazione nel 1913 della legge sull'ordinamento della borsa (una legge che ha avuto una gestazione notevole nonostante che noi *laudatores temporis acti* qualche volta ci riferiamo al passato come a dei legislatori perfetti, perchè ha avuto una gestazione ed una elaborazione che è durata esattamente 41 anni, essendo iniziata nel 1872) direi che è stato significativo ed opportuno. Senza enfasi, ma con la consapevolezza di varare stasera un disegno di legge importante, il Gruppo della democrazia cristiana darà il proprio voto favorevole.

Il disegno di legge intende perseguire i seguenti obiettivi: il migliore funzionamento del mercato mobiliare, una opportuna concentrazione del lavoro in borsa, la tutela del risparmiatore, il superamento o almeno il tentativo di superare il conflitto di interessi di cui si è parlato molto in Commissione.

In quella sede avevo manifestato, onorevoli colleghi, alcune perplessità in ordine al doppio controllo che l'articolo 4 prevede sulle società di

intermediazione mobiliare, sia a carico della Consob che a carico della Banca d'Italia. Avevo manifestato alcune perplessità per un doppio controllo che potrebbe servire come «scaricabarile» sull'una e sull'altra, con delle conseguenze che oggi è difficile prevedere ma che potrebbero determinare qualche incongruenza sul mercato medesimo. Si tratta di perplessità che non inficiano il giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento; d'altro canto sappiamo tutti che il meglio è nemico del bene. La sperimentazione ci dirà quali sono gli opportuni correttivi da apportare anche a questo provvedimento.

Desidero ricordare, onorevoli colleghi, a conclusione, che il Senato ha approvato ben quattro provvedimenti che interessano il mercato mobiliare in genere e prevalentemente i risparmiatori: quelli sulle OPA, sui fondi chiusi, sulle banche popolari ed ora sulle SIM. Sono provvedimenti molto importanti e significativi; noi ci auguriamo, onorevole Presidente, che essi possano trovare adeguate risposte anche da parte della Camera dei deputati.

Infine, un ringraziamento doveroso al relatore Triglia per il modo altamente professionale con cui ha condotto questa vicenda, ascoltando operatori e realizzando veramente una sintesi – nel Comitato ristretto, in Commissione ed in Aula – delle varie proposte e delle varie esigenze.

Un ringraziamento va anche a tutti i colleghi intervenuti. Tutti i provvedimenti della Commissione finanze e tesoro trovano un clima unanime (mi pare infatti che siano stati approvati, ad eccezione di uno, all'unanimità), segno evidente che la Commissione finanze e tesoro sta conducendo i lavori ad un ritmo particolarmente intenso ed affronta programmi estremamente concreti. Devo ringraziare a questo proposito il senatore Berlanda che, nella sua qualità di presidente, sa dirigere in modo estremamente intelligente i nostri lavori.

Infine, un ringraziamento al Ministro del tesoro, che anche oggi con le sue repliche ed i suoi interventi ha dato un contributo positivo al miglioramento del nostro testo legislativo per far sì che esso possa – come mi auguro – avere presto l'approvazione della Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 maggio 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana (poichè la Camera dei deputati non ha trasmesso il disegno di legge di conversione del decreto-legge su Roma capitale), la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 250

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola» (1718).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

COVI e VESENTINI. - «Modifica dello Statuto della Domus Mazziniana di Pisa di cui alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, ed aumento dell'assegnazione annua prevista» (1719);

CARIGLIA, PAGANI, BISSI e DELL'OSSO. - «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (1720);

ZANGARA, CHIMENTI, GIACOVAZZO, PINTO, FAVILLA, TAGLIAMONTE, VERCESI, CAPPELLI, MORO, LEONARDI, NIEDDU, MANZINI, DE CINQUE, TOTH, CARTA, CABRAS, CORTESE e ELIA. - «Istituzione del Tribunale civile e penale e della pretura circondariale di Gela (1721);

SPITELLA, OSSICINI, CASOLI e COVELLO. - «Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto» (1722).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 aprile 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi

dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Sentenza n. 241 del 13 aprile 1989 (*Doc.* VII, n. 143).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 63.

Mozioni

ACHILLI, FABBRI, GEROSA, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, PIERRI, FRANZA, AGNELLI Arduino. -

Il Senato,

ricordando il voto unanime espresso sulla risoluzione presentata alla Presidenza del Senato il 26 maggio 1988 a conclusione della indagine conoscitiva della Commissione affari esteri sulle ripercussioni politiche dell'accordo di Washington tra USA e URSS per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio, nella quale si auspicava che «... con il nuovo clima si possa giungere a Vienna ad una intesa entro l'autunno, essendo maturato un tacito accordo sulla natura asimmetrica delle riduzioni che dovranno essere apportate sia dal Patto di Varsavia che dalla NATO»;

salutando nell'avvio della Conferenza di Vienna, inauguratasi con impegnative dichiarazioni da parte dei Ministri degli affari esteri il 6 marzo 1989, per la riduzione della armi convenzionali tra NATO e Patto di Varsavia e per la definizione di nuove misure di fiducia tra gli Stati della CSCE (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa), un significativo passo per l'ulteriore consolidamento della pace in Europa;

ritenendo di grande importanza lo stretto legame stabilito tra i problemi della sicurezza e quelli dello sviluppo della cooperazione economica e culturale, nonchè della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà democratiche;

giudicando che tale trattativa, che coincide temporalmente con la crescente integrazione europea, rappresenta l'inizio del processo di superamento della divisione in due blocchi rigidamente contrapposti che finora ha impedito all'Europa di affermarsi appieno come soggetto politico determinante sulla scena politica mondiale;

ricordando altresì come sia di interesse generale che la trattativa sulle armi nucleari strategiche per il dimezzamento degli arsenali sia condotta a termine, nel rispetto del trattato ABM;

stimando obiettivo di primaria importanza, in vista di ulteriori e auspicabili riduzioni di armi nucleari tattiche o strategiche, garantire che il processo negoziale in corso consenta di evitare ogni iniziativa di ammodernamento e di potenziamento delle armi attualmente esistenti;

ritenendo che il superamento definitivo di ogni tensione Est-Ovest e la conseguente riduzione delle spese militari sia condizione necessaria per

poter mettere in atto, con maggiore impegno che per il passato, nuove strategie di sviluppo per i paesi meno avanzati, al fine di ridurre i preoccupanti squilibri tra Nord e Sud;

sottolineata la stretta connessione tra sicurezza europea e sicurezza nella regione mediterranea, dove lo sforzo dell'Italia deve essere indirizzato ad individuare soluzioni negoziate per risolvere la questione palestinese e libanese nel quadro di una Conferenza internazionale di pace che dia garanzie a tutti i paesi dell'area,

impegna il Governo a svolgere nelle sedi multilaterali e bilaterali tutti gli sforzi per il buon esito della Conferenza di Vienna e per promuovere e far avanzare ogni utile iniziativa tesa al consolidamento dei rapporti economici tra i paesi firmatari dell'Atto di Helsinki, proseguendo nella fruttuosa opera sin qui condotta che ha fatto assumere un nuovo e più importante ruolo all'Italia per il consolidamento della pace e della sicurezza in Europa e nel Mediterraneo.

(1-00056)

GUALTIERI, VISENTINI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VALIANI, CANDIOTO. -

Il Senato,

vivamente preoccupato per l'aggravarsi delle condizioni dell'ordine pubblico in Sicilia, Calabria e Campania e per le crescenti minacce contro la sicurezza dei cittadini;

considerato che nelle tre regioni meridionali la mafia e le altre organizzazioni criminali stanno accentuando la loro pressione, con la violenza, l'intimidazione e il ricatto, al fine di conseguire il pieno dominio del territorio e il controllo delle attività economiche e finanziarie;

valutate di gran lunga insufficienti le forze che lo Stato mantiene sul posto per fronteggiare l'emergenza mafiosa e per rovesciare una situazione così destabilizzata e squilibrata;

ritenuta certamente importante la nomina da parte del Governo di un Alto Commissario per la lotta alla mafia, munito di larghi poteri di sollecitazione e coordinamento, e altrettanto importante la costituzione da parte del Parlamento di una nuova Commissione bicamerale contro la mafia, a sua volta munita di poteri più forti e incisivi, giudica però che la lotta alla mafia e alle altre organizzazioni criminali debba vedere impegnate più direttamente e sistematicamente tutte le istituzioni, dal Parlamento al Governo, dagli organismi elettivi a quelli dipendenti dall'amministrazione centrale, dalle associazioni di rappresentanza economiche e sociali a quelle proprie dell'intera società civile,

chiede, a tal fine, che il Governo riferisca sui provvedimenti che intende adottare per fronteggiare la grave emergenza che si è creata in Sicilia, Calabria e Campania, indicando sia le linee di intervento dell'amministrazione nei campi di sua competenza, sia le modificazioni legislative necessarie per assicurare una maggiore protezione della società civile e più concrete possibilità operative ed esecutive alle forze dello Stato.

(1-00057)

Interpellanze

LIBERTINI, BRINA, TORNATI, VISCONTI, NESPOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Per avere notizie sull'incendio che ha avuto luogo nell'interporto di Rivalta Scrivia (Alessandria), sui gravi rischi ambientali che esso ha comportato e che permangono, sullo stallo e sul fallimento delle operazioni di disinquinamento, svoltesi tre anni fa in quell'area e sulle misure che occorre adottare per uscire da una condizione intollerabile. Gli interpellanti ricordano prima di tutto i seguenti gravissimi dati di fatto:

1) nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1989, per cause ancora imprecisate, un violento incendio ha distrutto circa 85.000 metri quadrati dell'interporto della Rivalta spa, sito in comune di Tortona. In questa circostanza è emerso anche che nei capannoni della Rivalta spa erano stoccati, da tre anni, circa 40.000 fusti contenenti sostanze tossiche provenienti dalle discariche abusive di Carbonara e Tortona (fenolo, trielina, prodotti farmaceutici, residui di lavorazioni siderurgiche); tali fusti – in alcuni casi – hanno cominciato a cedere, versando il loro contenuto sul pavimento. Se l'incendio avesse raggiunto questi reparti si sarebbe avuta una catastrofe ecologica di proporzioni incalcolabili. Ma, in ogni caso, rimane un rischio di grave inquinamento e ciò determina anche un blocco della ripresa delle attività dell'interporto;

2) emerge anche che l'operazione, decisa dal Governo tre anni orsono per il disinquinamento dell'area delle discariche abusive di rifiuti industriali di Carbonara e di Tortona, non è giunta a buon fine e ciò determina seri rischi ambientali. Come si è detto, 40.000 fusti di residui tossici sono ancora nell'interporto della Rivalta spa, dove li ha stoccati la società «Castalia», la quale spiega il mancato smantellamento con l'interruzione dei finanziamenti del Governo. Inoltre a Cardana esistono ancora 15.000 metri cubi di acqua inquinata con residui siderurgici, che inquinano il corso dello Scrivia. È noto che fusti con prodotti tossici sono stoccati anche a Pozzolo Formigaro e all'Ecolibarna di Serravalle Scrivia;

3) non vi è alcun segno di iniziative dei Ministeri competenti per la prosecuzione e il completamento dell'operazione di disinquinamento.

In presenza di queste condizioni, gli interpellanti chiedono di conoscere:

a) quali misure intendano adottare i Ministri della protezione civile e dell'ambiente, in coordinazione tra loro e sotto la guida della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, per liberare immediatamente l'interporto della Rivalta spa dei 40.000 fusti di rifiuti tossici avviandoli allo smaltimento e operando nel contempo nella stessa direzione per i fusti stoccati a Pozzolo Formigaro e nell'Ecolibarna;

b) quali misure il Governo intenda adottare per completare il disinquinamento nell'area ancora inquinata dello Scrivia, secondo gli impegni da tempo assunti;

c) quali garanzie il Governo possa dare contro la prosecuzione dell'inquinamento, attraverso il deposito di rifiuti industriali tossici in discariche abusive della provincia di Alessandria;

d) quali azioni il Governo intenda promuovere per un risarcimento del danno da parte delle industrie che hanno prodotto l'inquinamento e alla cui responsabilità è spesso facile risalire per i marchi di fabbrica apposti ai contenitori di rifiuti.

(2-00266)

Interrogazioni

SALVATO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che l'allarme ecologico nei cittadini abitanti nell'area del Vesuvio diventa sempre più forte;

che precedenti interrogazioni sui gravi rischi ambientali e sanitari, derivanti dalla discarica a cielo aperto in località Monaco Aiello (Ercolano), sono finora rimaste senza risposta;

che nel frattempo la situazione si è ulteriormente aggravata e recentemente sono stati fermati e arrestati tre camionisti provenienti dal Nord Italia che stavano scaricando abusivamente «materiale sospetto»;

che nei giorni scorsi diversi cittadini di Boscotrecase (Napoli) hanno denunciato la costruzione di un inceneritore di rifiuti ospedalieri nel cuore del parco del Vesuvio, utilizzando un'autorizzazione rilasciata per costruire un deposito di attrezzi agricoli in una zona dove non c'è nulla da coltivare,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda rapidamente avviare un'indagine e predisporre interventi per fermare un disastro ecologico e sanitario in un'area fortemente a rischio qual è quella del Vesuvio.

(3-00792)

GIACCHÈ, ANTONIAZZI, FERRARA Maurizio. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere quale giudizio intenda esprimere sulle vicende della «Unione militare» - Cooperativa di consumo e di credito - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 24 febbraio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sul conseguente annuncio di licenziamento dei 153 dipendenti e sulle responsabilità per una conduzione aziendale cha ha portato alla alienazione di beni patrimoniali notevoli, alla compromissione dei depositi dei soci ed infine alla perdita del posto di lavoro dei dipendenti.

(3-00793)

PINTO, GALLO, LIPARI, DI LEMBO, VENTURI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Rilevato:

che la legge 1° febbraio 1989, n. 30, istitutiva delle preture circondariali e delle sezioni distaccate, dovrà entrare in vigore il 1° maggio 1989, non

essendo state prese in considerazione proposte avanzate da gruppi parlamentari volte a disporre la proroga del termine anzidetto al fine di assicurare una razionale e tempestiva predisposizione di tutti i momenti organizzativi e strutturali indissolubilmente legati ad una concreta e credibile attuazione di una legge di riforma, come quella in oggetto, che comporta inevitabili problemi di particolare complessità;

che ad accrescere perplessità e a ridurre certezze applicative è intervenuta l'interpretazione che il Consiglio superiore della magistratura ha dato alla citata legge con la circolare del 10 marzo 1989, onde le sezioni distaccate delle preture circondariali appaiono tutte gravate di provvisorietà e molte assai prossime a quella soppressione generalizzata che il testo e lo spirito della legge per nulla autorizzano a determinare, quale che possa essere la definitiva distribuzione del carico di lavoro nell'ambito del circondario;

che l'intento del legislatore non era certo quello di centralizzare il servizio della giustizia, bensì quello di assicurare maggiore razionalità e funzionalità nel quadro della migliore utilizzazione sul territorio delle strutture preesistenti;

che una riforma siffatta, ove lasciata alle sole determinazioni del Ministero di grazia e giustizia ed alle circolari interpretative del Consiglio superiore della magistratura e senza il costante ed attivo intervento del Parlamento, può comportare il rischio di un non puntuale rispetto dei princìpi del giudice naturale, della territorialità del servizio della giustizia e dell'inamovibilità del giudice;

che un frettoloso e perciò non corretto avvio della riforma del sistema delle preture rischia anche di compromettere la credibilità della più complessa ed attesa attuazione del nuovo codice di procedura penale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di promuovere, ai sensi dell'articolo 110 della Carta costituzionale, presso il Consiglio superiore della magistratura una modifica della circolare del 10 marzo 1989, onde assicurare al Parlamento ed alle popolazioni interessate la reale funzionalità - mantenendone i presìdi di organico - delle sezioni distaccate delle preture circondariali.

(3-00794)

ANTONIAZZI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - In relazione alla liquidazione coatta amministrativa della «Unione militare» e al conseguente annuncio di licenziamento dei 153 dipendenti, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti intenda adottare a tutela dei suddetti lavoratori dipendenti negli aspetti occupazionali e retributivi.

(3-00795)

GIUGNI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Considerato che è stato recentemente bandito dal Ministero dell'interno un concorso pubblico per 415 posti di archivista della quarta qualifica funzionale dell'amministrazione civile dell'interno (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 marzo 1989), per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

rilevato che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, prevede, all'articolo 16, che le amministrazioni dello Stato che effettuano assunzioni di lavoratori da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sono tenute ad effettuare una selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento, senza ricorrere alla procedura concorsuale;

visto che la circolare del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 11 dicembre 1987, n. 9892/500, esclude dalla normativa in questione solamente le Forze armate ed i Corpi civili militarmente ordinati, nonchè le amministrazioni per le quali siano applicabili normative speciali in materia di assunzione, in tal senso modificando il regime preesistente al fine di adeguarlo al disposto della citata legge n. 56 del 1987,

si chiede di conoscere per quali motivi sia stato bandito il concorso in oggetto ed inoltre perchè da parte delle amministrazioni centrali dello Stato si perseveri nella prassi di disapplicare la legge n. 56 del 1987, prassi che può portare a grave nocumento per i candidati ad eventuali concorsi, se, come più volte è avvenuto, alcuni concorsi devono essere poi revocati proprio in quanto disposti in violazione della menzionata legge n. 56 del 1987.

(3-00796)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH, PINTO, ROSATI, GRAZIANI, ORLANDO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che le notizie in merito al trasferimento del comando NATO delle forze aeronavali del Mediterraneo da Agnano a Capodichino hanno suscitato nell'opinione pubblica napoletana allarme e polemiche;

che tale trasferimento sarebbe stato deciso per non ben identificati «motivi strategici» ed ha formato oggetto di un programma che sarebbe già stato approvato dalle autorità americane;

che la nuova localizzazione interesserebbe un'area del demanio militare italiano sulla quale verrebbero realizzate costruzioni destinate ad ospitare, oltre al comando sopra indicato, i servizi informativi, il centro di telecomunicazioni, le strutture sanitarie e gli alloggi per i dipendenti (2.500 persone delle quali 2.000 di cittadinanza americana), con un investimento complessivo stimato in 250 miliardi di lire;

che un insediamento di tanta importanza in una zona come quella di Capodichino, caratterizzata da una forte consistenza abitativa, condizionerebbe ancor più pesantemente lo sviluppo del trasporto aereo e delle attività produttive e forse comprometterebbe la stessa realizzazione del progettato ed atteso polo aereo-spaziale di Napoli,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se il Governo, informato del programma di trasferimento in questione, abbia considerato le innegabili ragioni che rendono la scelta errata ed inaccettabile e non ritenga, pertanto, opportuno ed urgente intervenire nelle sedi competenti della NATO e proporre una diversa e meno perigliosa localizzazione;

b) se i «motivi strategici» per i quali detto trasferimento sarebbe stato deciso siano stati discussi e vagliati con la partecipazione dei nostri rappresentanti e non meritino di essere portati a conoscenza del Parlamento per una valutazione degli stessi in riferimento alla situazione internazionale, alle nuove strategie dell'Alleanza atlantica ed ai progressi già conseguiti e a quelli da conseguire sulla via del disarmo;

c) se non convenga, anche sotto il profilo delle spese da affrontare, invece di allestire la nuova base, potenziare quella di Agnano, ovviando agli inconvenienti lamentati dal comando NATO in ordine alle infrastrutture di accesso, ad eventuali pericoli di azioni terroristiche ed alla minaccia di una rinnovata insorgenza del fenomeno bradisismico.

(3-00797)

SPOSETTI, ALBERICI, CALLARI GALLI, RANALLI, DIONISI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere:

se sia al corrente del fatto che all'istituto tecnico commerciale di Vetralla (Viterbo) è stato proiettato – durante l'ora di insegnamento della religione cattolica – il filmato «Il grido silenzioso», realizzato negli USA per conto del Movimento della vita, che mostra lo smembramento di un feto durante un'interruzione di gravidanza;

se il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto ed il provveditore fossero a conoscenza dell'iniziativa dell'insegnante di religione;

se la libertà d'insegnamento comprenda anche la propaganda ideologica contro una legge dello Stato;

se ritenga corretto, sotto l'aspetto psico-pedagogico, che gli adolescenti siano informati sull'aborto con simili mezzi ed al di fuori di una complessiva e corretta informazione sui problemi della sessualità;

se e quali iniziative intenda adottare in merito alla vicenda;

se non ritenga necessario intervenire tempestivamente affinchè simili episodi non abbiano a ripetersi.

(3-00798)

NESPOLO, BRINA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Considerato che nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 1989 un gruppo di abitanti della Valle Bormida si è recato a denunciare ai carabinieri di Cengio (Savona) una vistosa perdita nel muro di cinta della ditta ACNA, dal quale fuoriesce, a tutt'oggi, un getto continuo di liquami marrone-rossastro, schiumosi e molto puzzolenti;

denunciato:

che in quell'occasione gli accusatori sono stati trasformati in accusati, con un fermo di oltre tre ore nella caserma dei carabinieri di Cengio;

che, più in generale, ad oggi non vi è stato nessun intervento del Governo per affrontare questa emergenza;

evidenziato che la situazione determinatasi, con la probabile rottura di alcuni laghi neri e la conseguente immissione nel fiume Bormida di altre acque inquinate e tossiche, per un fronte di oltre 50 metri, è certamente drammatica e tale da configurare il vero e proprio disastro ecologico;

constatato:

che alcuni cittadini della Valle Bormida che hanno presidiato per alcuni giorni il fiume, vicino alla falla determinatasi, sono stati colpiti, in forme più o meno gravi, da sintomi di avvelenamento;

che vi sono voci che affermano che si vorrebbe disciogliere il suddetto presidio con la probabile motivazione che la ditta ACNA avrebbe chiesto di aprire la diga di Osiglia, atto che nasconderebbe, ma certo peggiorerebbe, il gravissimo, ulteriore inquinamento prodotto,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano:

1) di procedere alla immediata chiusura della ditta ACNA di Cengio;

2) di intervenire per garantire il salario dei lavoratori dell'ACNA con provvedimento urgente;

3) di assumere misure immediate per affrontare questa emergenza, poichè essa richiede anche un intervento all'oggi per impedire che il disastro aumenti.

Nell'avanzare queste richieste gli interroganti sottolineano che l'ennesimo incidente verificatosi all'ACNA di Cengio (che oggi è quello dei liquami che vanno a finire direttamente nel fiume) qualche mese fa fu quello di una nube tossica che si sprigionò d'improvviso; l'assurda dichiarazione della direzione della fabbrica sull'esistenza di un sabotaggio (che dimostra come tale azienda non riesca più a far fronte ai propri incidenti e neppure a nasconderli), la condanna dell'ACNA da parte della magistratura, sono tutti fatti che dimostrano che non sono più accettabili palleggiamenti di responsabilità tra Ministri e che ogni ora perduta aumenta la pericolosità dell'inquinamento prodotto principalmente dal materiale tossico depositato nella fabbrica e che finisce nel fiume.

È urgente, nell'interesse dei cittadini della Valle Bormida e degli stessi operai dell'ACNA, fare scelte chiare e definitive, che gli interroganti propongono di assumere con immediatezza.

(3-00799)

GIUSTINELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che di recente nella classe I L dell'istituto professionale per il commercio di Terni, nell'ora di religione, l'insegnante, peraltro supplente, della medesima materia ha proposto - senza alcuna autorizzazione - la visione alle studentesse, ragazze di 14-15 anni, di un documentario su un aborto procurato, girato negli USA, intitolato «L'urlo silenzioso»;

che le ragazze ne sono rimaste particolarmente scosse, tanto da suscitare proteste da parte dei genitori, evidenziate al preside dell'istituto e agli organi di informazione;

che l'ora di religione non può essere utilizzata in una scuola pubblica per alimentare una campagna contro una legge dello Stato;

che il documentario in questione sembrerebbe essere stato proiettato, sempre da insegnanti di religione, anche in altre scuole di Terni, sulla base di un non meglio precisato «diritto-dovere» - rivendicato dalla Curia ternana - dei cattolici ad esporre i propri princìpi etici verso l'aborto;

che le stesse immagini sono state ritenute dal sostituto procuratore della Repubblica di Bolzano - che ha proceduto al loro sequestro - non adatte ad essere mostrate al pubblico, tanto meno a dei giovani sui banchi di scuola, in quanto mostrano un feto che «viene dilaniato, smembrato, disarticolato, stritolato e distrutto» («La Repubblica» del 26 aprile 1989);

che infine detto episodio è anch'esso espressione di una situazione di disagio della scuola ternana, atteso che esso si è verificato a non molto tempo di distanza dall'intervento - anch'esso inaccettabile - dei carabinieri di Terni al locale liceo sperimentale, per interrompere un'assemblea di studenti, in relazione al quale è stata presentata al Ministro della pubblica istruzione in data 9 marzo 1989 l'interrogazione 3-00718, tuttora in attesa di risposta,

si chiede di conoscere:

come il Ministro in indirizzo valuti l'episodio oggetto della presente interrogazione;

quali iniziative intenda intraprendere sia al fine del perseguimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle responsabilità connesse all'episodio, sia allo scopo di scongiurare per il futuro il verificarsi di nuove riprovevoli ed inaccettabili situazioni del tipo di quella evidenziata.

(3-00800)

D'AMELIO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che intorno al problema dell'amianto continua a permanere una situazione di incertezza che genera allarme nell'opinione pubblica, sempre più e giustamente preoccupata della salute e del degrado dell'ambiente, crea disagio nelle fabbriche, i cui lavoratori sono giustamente e fortemente preoccupati dei probabili effetti negativi sulla salute, rende difficile l'opera degli amministratori locali, regionali e degli stessi operatori della sanità e fa diventare disorganica e contraddittoria la stessa iniziativa degli imprenditori del settore cemento-amianto;

rilevato che si impone al Governo e, per esso, al Ministro dell'ambiente, la sollecita definizione di una normativa chiara circa la possibilità di continuare la lavorazione dell'amianto in termini di assoluta sicurezza per la salute dei lavoratori addetti e, più in generale, per la tutela dell'ambiente o, in caso contrario, per la eliminazione dell'amianto dalle tecnologie in uso e la sostituzione, da subito, di produzioni alternative, già ampiamente e proficuamente sperimentate, come quella del cemento-cellulosa;

considerato che è comunque indispensabile, in attesa dell'auspicato e sollecitato pronunciamento del Ministero, assicurare al settore dell'amianto il sostegno necessario per eventuali riconversioni e norme agevolative per la messa in cassa integrazione degli operai attualmente addetti alla lavorazione del cemento-amianto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro dell'ambiente intenda sollecitamente adottare a tutela dei lavoratori attualmente addetti al settore dell'amianto e se, in particolare, intenda promuovere norme atte ad assicurare la messa in cassa integrazione dei lavoratori ed eventuali incentivi di prepensionamento degli stessi, nonchè norme e finanziamenti adeguati alle aziende che presentino progetti di riconversione industriale e che assicurino, comunque, il massimo dell'occupazione negli stessi luoghi in cui sono attualmente insediati gli opifici del settore cemento-amianto e similari;

se non ritenga di predisporre norme precise che assicurino finanziamenti adeguati alle amministrazioni locali e pubbliche, al fine di effettuare interventi di bonifica radicale sul territorio, soprattutto ove gli accertamenti, predisposti in sede nazionale, dovessero dichiarare la nocività e cancerosità dell'amianto.

(3-00801)

DELL'OSSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'interrogante ha attivamente partecipato nell'estate 1988 alla discussione in Commissione e in Assemblea del disegno di legge governativo

n. 989 (riguardante la soppressione di ruoli ad esaurimento) poi approvato dal Senato, del quale quindi conosce assai bene il contenuto e le finalità, avendone fra l'altro discusso col Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e con alti funzionari del Ministero delle finanze;

che tale ultimo Dicastero è vivamente interessato al provvedimento, poichè circa il 50 per cento di tutti i funzionari del ruolo ad esaurimento hanno la reggenza di uffici centrali e periferici di quella amministrazione;

che il citato disegno di legge, dopo essere stato celermente approvato dal Senato, è poi passato all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3000), ove inspiegabilmente il relativo *iter* si è «insabbiato» nelle secche della V Commissione, che non riesce ad esprimere su di esso il prescritto parere sulla copertura finanziaria,

si chiede di sapere:

se risponda al vero il fatto che il Ministro delle finanze, vivamente preoccupato di tale stato di cose, abbia rappresentato al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, in maniera del tutto puntuale, le obiettive esigenze funzionali del suo Ministero che militano a favore dell'approvazione dell'atto Camera n. 3000 e che il ministro Cirino Pomicino abbia subito rassicurato il collega sulla sua volontà di caldeggiare l'approvazione del disegno di legge, della cui validità si mostrava ancora pienamente convinto;

come il Presidente del Consiglio dei ministri giudichi l'operato del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica che, mentre forniva le assicurazioni di cui si è detto, mai ha ritenuto di dover spendere una sola parola in Parlamento per rappresentare l'interesse del Governo al sollecito *iter* dell'atto Camera n. 3000 che per sette mesi è stato praticamente «insabbiato» presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati e, soprattutto, come giustifichi che il predetto Ministro abbia fatto sapere, per via indiretta, alla citata Commissione, nella seduta del 5 aprile 1989, di ritenere che la materia rientri nell'ambito del provvedimento sulla dirigenza (già da mesi all'esame della I Commissione) e che quindi occorreva sospendere l'esame *sine die* del disegno di legge n. 3000;

se un comportamento più coerente nel mantenere gli impegni assunti avrebbe potuto giovare all'immagine del Governo e contribuire, contemporaneamente, ad alleviare alcune delle difficoltà in cui versa attualmente l'amministrazione finanziaria.

(3-00802)

BATTELLO, SALVATO, MACIS, GRECO, IMPOSIMATO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a seguito dell'entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sulla costituzione delle preture circondariali, spetta al Consiglio superiore della magistratura l'assegnazione dei magistrati (ormai facenti parte dell'organico unico della pretura circondariale) alle varie sezioni (ivi comprese le neocostituite sezioni territoriali), nonchè la designazione dei magistrati incaricati di esercitare le funzioni presso le suddette sezioni distaccate;

che spetta peraltro al Ministro adibire alle sezioni distaccate il personale degli uffici;

che tali operazioni (come richiesto da un emendamento del Partito comunista italiano non approvato dalla Commissione giustizia del Senato)

devono all'evidenza essere coordinate - comunque, in sede di concreta disciplina, mediante circolari applicative - ad evitare di «presidiare» con personale degli uffici sezioni distaccate cui non siano assegnati-designati magistrati;

che tale esigenza di coordinamento si pone solo in questo caso poichè, in via generale, la normativa comune prevede in capo al potere politico -legislativo sia l'istituzione-modificazione delle circoscrizioni-uffici giudiziari (cui conseguono le necessarie assegnazioni affidate all'autonomia del Consiglio superiore della magistratura) che l'organizzazione degli uffici;

che dalle suddette assegnazioni-designazioni dipende la vitalizzazione o devitalizzazione delle *ex* preture mandamentali in quanto sezioni distaccate delle preture circondariali, tutte oggi formalmente esistenti poichè ricomprese nella tabella B allegata alla suddetta legge n. 30 del 1989;

che mai, nè nella relazione al disegno di legge governativo nè nei lavori preparatori, è stato affermato doversi provvedere, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge medesima, alla (formale) soppressione di una o più delle *ex* preture mandamentali in quanto sezioni distaccate (essendosi anzi esplicitato che non è applicabile alle sezioni distaccate la normativa relativa alle sedi distaccate: regi decreti 24 marzo 1923, n. 601, e 30 dicembre 1923, n. 2785, rispettivamente articolo 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario);

che invece - financo eludendo il dibattito parlamentare sui criteri (come dovrebbe avvenire se all'uopo si adottasse l'idoneo strumento della legge-delega in materia di circoscrizioni giudiziarie, più che mai opportuno nel caso di riordino delle preture e, più in generale, dell'intiera «mappa» delle circoscrizioni giudiziarie, ormai ineludibilmente imposto dall'imminente messa in opera del nuovo processo penale e dalla prossima riforma del processo civile) - si sa che il Ministero sta predisponendo un decreto di «disattivazione» (*recte* soppressione) dei cosiddetti «rami secchi»;

che tale iniziativa, più che mai in difetto di fondata normativa specifica, interferisce con i provvedimenti di assegnazione-designazione in via di adozione da parte del Consiglio superiore della magistratura;

che appare opportuno un chiarimento politico sull'intiera materia al fine di evitare che, alimentando un clima di equivoci e utilizzando normative incongrue, si finisca per dar spazio ad iniziative volte a ritardare il decollo del nuovo processo penale e/o depotenziarne l'impatto riformatore,

si chiede di conoscere gli orientamenti del Ministro in merito.

(3-00803)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABBRI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere in base a quali motivazioni il provveditorato agli studi di Parma abbia disposto la fusione degli uffici di presidenza delle scuole medie «Antelami» e «Parmigianino» di Parma. Sul piano strettamente formale tale decisione non appare comprensibile, poichè le preiscrizioni per l'anno scolastico di entrambe le scuole non hanno subìto alcuna flessione, mentre dal punto di vista socio-culturale e logistico la soppressione della scuola «Parmigianino», che è la più antica della città, va contro la volontà delle autorità locali di valorizzare le più valide tradizioni didattiche e culturali e soddisfa aspettative

inequivocabilmente presenti anche nelle famiglie che continuano con le iscrizioni dei ragazzi a premiare la operosa professionalità che caratterizza l'attività della scuola in questione. Considerato quanto sopra esposto, l'interrogante chiede al Governo di conoscere quali iniziative si intenda adottare per un esame più attento alle proposte del provveditorato, precisando perchè non si tenga conto nè delle ragioni obiettive (nemmeno delle preiscrizioni), nè di quelle socio-culturali (la qualificata attività dell'istituto per evitare la fusione).

(4-03270)

SALERNO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che con circolare ministeriale del 5 giugno 1984, n. 23720/625/FL, il Ministero della pubblica istruzione ha espresso il parere di mantenere, per il passaggio di ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo della scuola elementare successivamente al 1° febbraio 1981, nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera ed economica già maturata in quello di provenienza, trattandosi nella fattispecie considerata di passaggio di ruolo nell'ambito della medesima qualifica funzionale cui corrisponde un unico livello retributivo;

considerato che con successiva circolare ministeriale del 28 luglio 1987, n. 230, il richiamo alle motivazioni e indicazioni fornite con la circolare di cui sopra ed il contesto della nuova disposizione hanno ingenerato contrastanti risultanze,

l'interrogante chiede di conoscere se ad una insegnante di scuola materna, con sei anni di ruolo, transitata nel ruolo della scuola elementare a decorrere dal 1984-85, debbano essere riconosciuti per intero – ai fini giuridici ed economici – i sei anni di anzianità maturati nella medesima qualifica funzionale (articolo 46 della legge n. 312 del 1980) oppure nella misura ridotta di cinque anni e quattro mesi ai fini giuridici ed economici e otto mesi ai soli fini economici.

(4-03271)

SALERNO. – *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* – Per sapere i motivi in base ai quali il Ministero del tesoro abbia espresso, in sede di concerto della circolare del Ministero della pubblica istruzione applicativa del contratto scuola n. 36 del 28 gennaio 1989, parere negativo alla corresponsione dei due scatti aggiuntivi in favore dei docenti della scuola secondaria superiore. È opinione diffusa che tali scatti debbano essere corrisposti in quanto la legge n. 312 del 1980 aveva previsto un aumento dell'anzianità ai docenti delle scuole superiori per evitare scavalcamenti da parte dei docenti della scuola media che, a norma della legge n. 88 del 1976, sviluppano la carriera con quattro anni di ritardo. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981 aveva quantificato tale aumento di anzianità in due aumenti biennali del 2,50 per cento non riassorbibili e la legge 26 aprile 1985, n. 161, aveva esteso il beneficio a tutti i docenti quando avessero maturato la prescritta anzianità. Appare evidente che non sussistono dubbi sulla interpretazione delle norme. Si chiede pertanto ai Ministri in indirizzo se non ritengano di verificare il parere di cui sopra per un eventuale ulteriore seguito positivo del problema in questione.

(4-03272)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

quali interventi si ritenga di adottare per eliminare il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne in caso di passaggio alle scuole secondarie. La discrasia appare evidente stante la perfetta identità giuridica tra servizio di scuola materna e quello di scuola elementare, per cui nel primo caso non sussiste il diritto alla valutazione per il passaggio di ruolo, mentre tale diritto è riconosciuto se dalla scuola elementare si passa alla scuola secondaria;

se il Ministro in indirizzo, notoriamente sensibile verso i princìpi di giustizia, non intenda far conoscere la sua posizione riguardo al problema rappresentato.

(4-03273)

ANGELONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che il carcere di Massa è dotato dell'unico lanificio esistente in Italia a livello penitenziario, fornito di moderni e costosi telai e di attrezzature nuove;

atteso che tale struttura sarebbe in grado di produrre, per esempio, le coperte per le varie amministrazioni dello Stato (carceri, questure, caserme, ferrovie, eccetera) nonchè quelle per uso civile, per i negozi, per i privati, dato che il prodotto è davvero di ottima qualità;

rilevato che, oltretutto, il lavoro che viene svolto dai carcerati va visto come mezzo insostituibile di rieducazione nella prospettiva del loro reinserimento nella società;

osservato che, invece, il lanificio del penitenziario di Massa ha dovuto ridurre il proprio organico per il dirottamento delle commesse di lavoro verso ditte private o a partecipazione statale;

fatto presente che, dinanzi a tale decisione, proveniente, si dice, dal Ministero di grazia e giustizia, i carcerati hanno reagito civilmente ma con fermezza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno spinto i competenti uffici ministeriali ad adottare le misure cui è stato fatto cenno;

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere, nei tempi più rapidi possibili, per ripristinare la piena utilizzazione del lanificio anche per conseguire, attraverso il lavoro, la riabilitazione dei detenuti ai fini del loro pieno reinserimento nella società.

(4-03274)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere se sia previsto che venga eseguita una esercitazione interforze della NATO nei mesi di maggio e giugno 1989, esercitazione che dovrebbe interessare anche l'aeroporto civile di Tessera (Venezia), occupandone una parte.

(4-03275)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere, in relazione ai recenti esperimenti di fusione nucleare:

1) quale sia la valutazione circa l'attendibilità di alcuni «scienziati» che operano al vertice dell'organizzazione scientifica italiana, i quali alle prime notizie delle esperienze americane hanno espresso giudizi di sufficienza e disprezzo («si tratta di scherzi da primo aprile», «la natura non

regala nulla», eccetera) e poi hanno cavalcato la tigre della novità facendosi paladini delle prove eseguite in Italia (e chiedendo naturalmente grandi finanziamenti) quasi fossero stati fino ad allora i sostenitori del progetto, gettando nel ridicolo e nel provincialismo la ricerca italiana;

2) se fossero noti ai predetti «scienziati» gli articoli di Enrico Fermi su «un generatore artificiale di neutroni», il progetto del professor Omero Speri dal titolo «Produttore di energia termonucleare controllata dell'idrogeno e i suoi isotopi» del 30 settembre 1974, gli studi del professor Enzo Boscoli, contenuti in «Nota sulla fusione termonucleare» e gli studi di Roberto Monti («Il modello criogenetico di fusione nucleare»), ripresi dalle riviste «Frigidaire», n. 101, aprile 1989, e «Seagreen», n. 4, primavera 1987;

3) se non si ritenga di affidare le responsabilità della scienza italiana ad esponenti più affidabili, seri e documentati, allontanando chi ha dato prova di arroganza, superficialità e trasformismo.

(4-03276)

FORTE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere:

se risponda al vero che, secondo il regolamento del celebre «Pendolino», non è possibile pretendere su di esso, nè *gratis* nè a pagamento, un caffè in aggiunta a quello - del resto pessimo - servito dopo la colazione di mezzogiorno;

se sia accettabile che la suddetta colazione possa consistere, come è accaduto all'interrogante, in un sacchetto di patatine rancide di ditta sconosciuta, di un formaggio fuso «Invernizzina» microscopico, di un pezzo di pollo arrosto, di una fetta di sedicente prosciutto cotto macinato e plastificato quasi trasparente della dimensione di mezzo foglio di quaderno, di una mela gialla di bassa qualità e di una porzione di sedicente «Sangiovese» in un pacchetto di cartone, il tutto contenuto in un sacchetto di carta, acquistabile per 6.000 lire alla stazione ferroviaria (in genere con patatine e prosciutto commestibili);

inoltre, se sia accettabile che lo spumante, servito come aperitivo, possa essere solo un terzo di bicchiere tiepido, senza possibilità nè di averne un'altra porzione, anche a pagamento o, in cambio, un bicchiere d'acqua, che è disponibile (tiepida) soltanto durante o dopo il pasto, a ora fissa.

(4-03277)

IMPOSIMATO, BOFFA, TRIPODI, BISSO, VISCONTI, SENESI, GIUSTINELLI, SCIVOLETTO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* - Premesso:

che negli ultimi 4 giorni sono state assassinate in Campania ben 12 persone, di cui 8 solo nella provincia di Caserta;

che tutto ciò ha aggravato notevolmente la situazione dell'ordine pubblico con notevole disagio delle popolazioni locali;

che anche l'economia ha subìto un duro contraccolpo dalla penetrazione della camorra nella zona dell'agro aversano, di cui l'omicidio quotidiano costituisce solo l'espressione esteriore;

che, in realtà, la presenza della camorra si manifesta anzitutto attraverso l'illegittimo inserimento delle imprese controllate dalla criminalità nella gestione degli appalti per la costruzione di opere pubbliche e per la gestione della nettezza urbana;

che le migliaia di miliardi destinate alla ricostruzione si sono rivelate come fonti di finanziamento della «nuova famiglia» e di veri clan camorristici, con conseguente corruzione della vita pubblica e con un progressivo indebolimento dell'economia sana;

che più che di inutili *summit* propagandistici, seguiti da colpevoli e imperdonabili inerzie, è necessario pretendere il funzionamento regolare di tutti gli organi dello Stato, denunciando e stroncando collusioni e connivenze tra alcuni settori della pubblica amministrazione e i vertici della camorra;

che nella zona del casertano la maggior parte degli appalti è stata affidata a imprese in cui sembra siano inseriti esponenti della camorra, tra cui quello della gestione della Metanogas alla SICET a Caserta e Santa Maria Capua Vetere;

che anche la gestione della nettezza urbana a Santa Maria Capua Vetere sembra sia stata affidata a un'impresa che appartiene ad Agizza e Romano, incriminati per associazione per delinquere di stampo mafioso e oggi agli arresti domiciliari,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se sia vero che la gestione della nettezza urbana è tuttora affidata ad un'impresa di Agizza e Romano, sia pure sotto lo schermo di prestanomi di comodo;

2) se non si intenda promuovere concrete iniziative per un controllo delle imprese alle quali sono stati appaltati lavori di costruzione di arterie stradali nella zona di Aversa-Marcianise-Napoli;

3) se non si intenda promuovere iniziative per il potenziamento reale degli uffici di polizia e giudiziari nella zona dell'agro aversano;

4) quale sia il risultato delle indagini in corso per gli omicidi di Casal di Principe, San Cipriano e Capodrise;

5) quali e quanti siano i presunti camorristi imputati di omicidio attualmente agli arresti domiciliari;

6) se l'Alto Commissario antimafia intenda agire per una più incisiva applicazione della «legge La Torre-Rognoni».

(4-03278)

GAROFALO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che da tempo si manifesta una forte tensione fra l'amministrazione del comune di Petronà, in provincia di Catanzaro, e il comandante della locale stazione dei carabinieri;

che il punto di vista dell'amministrazione circa le cause e le responsabilità della tensione è stato illustrato con la delibera del consiglio comunale n. 45 del 1° marzo 1989, trasmessa anche al Ministro della difesa con protocollo n. 771 del 24 marzo 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

quali accertamenti il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di dover disporre per stabilire la verità dei fatti;

se non consideri particolarmente grave che il comandante della stazione dei carabinieri di Petronà abbia tenuto, nel corso di una seduta consiliare, un comportamento tale da determinare la sospensione della seduta stessa;

se non ritenga di dover disporre misure adeguate per ricostruire un rapporto di fiducia fra il consiglio comunale di Petronà e l'Arma.

(4-03279)

SANESI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella notte del 19 aprile 1989 i carabinieri della zona ferroviaria di Firenze fermavano tale Domenico Galizia e lo traevano in arresto per averlo individuato quale responsabile dei tagli operati in alcune macchine posteggiate in piazza Santa Maria Novella a Firenze;

che il pretore Franco, discutendo persino sulla possibilità che i militi dell'Arma dei carabinieri potessero trarre in arresto Galizia, rimetteva in libertà lo stesso, condannandolo ad una multa di 200.000 lire,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè sia stata comminata la multa;

perchè il testimone si sia ritirato ed abbia ritrattato la dichiarazione fatta in un primo tempo ai carabinieri;

perchè questi carabinieri, che prestano 12 ore di servizio in condizioni disagiate, non vengano creduti;

perchè quindi la multa sì e il mancato risarcimento alle macchine no, anche se 10 ore dopo non poteva esserci la costituzione della parte civile.

(4-03280)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che da circa due anni la ditta FIN-Costruzioni di Roseto degli Abruzzi (Teramo) non riesce ad eseguire i lavori di costruzione di una scuola materna, appaltati regolarmente nel 1986-87, a causa delle intimidazioni camorristiche cui è sottoposto il suo personale ad opera di esponenti della Nuova camorra organizzata;

che a tal rigurdo alcuni amministratori comunali hanno già presentato una interrogazione all'amministrazione comunale di Macerata Campania (Caserta);

che del fatto sono stati informati sia la stazione dei carabinieri di Macerata Campania, sia la procura della Repubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se l'Alto Commissario Sica ritenga di prendere conoscenza di tale episodio e di tutta una serie di episodi analoghi che si verificano nell'agro aversano;

b) se la squadra mobile di Caserta abbia individuato e denunciato gli autori del fatto delittuoso;

c) se la procura della Repubblica abbia iniziato procedimento penale per estorsione e a carico di quali imputati;

d) se la stazione dei carabinieri abbia svolto o stia svolgendo indagini su tale episodio e quali siano i risultati di queste indagini.

(4-03281)

VISIBELLI. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso che il 24 febbraio 1983, con protocollo n. 24/5162/227/coord. fu inviata dall'assessore alla sanità della regione Puglia una raccomandata riservata a tutti i presidenti dei comitati di gestione delle USL di Puglia, al presidente

della giunta regionale, al procuratore della Repubblica di Bari, al presidente della Corte dei conti e al presidente del Comitato regionale di controllo, avente per oggetto: «Denuncia per illeciti inquadramenti del personale delle USL nella regione Puglia e truffa ai danni dello Stato», con il seguente testo: «Con esposto firmato e datato 13 febbraio 1983, pervenuto all'assessore della sanità in data 18 febbraio 1983, indirizzato anche al procuratore della Repubblica di Bari, presidente della Corte dei conti di Roma, presidente del CORECO Bari, Ministro della sanità, quotidiano «Puglia» di Bari, vengono denunciate le amministrazioni dei soppressi enti ospedalieri e i comitati di gestione delle USL per:

a) inquadramenti del personale in livelli funzionali e retributivi superiori dopo la data del 20 dicembre 1979;

b) provvedimenti d'inquadramento a favore di personale carente dei titoli di studio previsti dall'Accordo collettivo del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979;

c) trasformazione dei posti in organico in altrettanti di livelli superiori.

In relazione a quanto sopra, si invitano le USL, avvalendosi di funzionari responsabili preposti ai competenti servizi del personale solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, a riesaminare caso per caso le situazioni giuridiche ed economiche del personale dipendente ed a porre in essere i provvedimenti correttivi delle situazioni eventualmente riscontrate nell'ambito del potere di autotutela della pubblica amministrazione.

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della presente, le USL vorranno fornire assicurazioni allo scrivente assessorato dell'istanza di casi riferibili all'esposto di cui sopra, ovvero circa l'adozione di provvedimenti correttivi delle situazioni eventualmente riscontrate, in linea con la normativa vigente. Le USL sono chiamate alla diretta responsabilità prevista dal citato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in ordine ad eventuali atti omissivi che possono recare nocumento alla corretta gestione dell'istituzione», l'interrogante chiede di conoscere quale sia stato il seguito dato dalle parti interessate, per quanto di propria competenza su quanto innanzi riportato.

(4-03282)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* - Per sapere se sia vero:

a) che l'ultimo omicidio di camorra avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, nel gennaio 1989, a danno di Fretta Giuseppe, dipendente della nettezza urbana di Santa Maria Capua Vetere, sarebbe stato commesso in relazione alla gestione della nettezza urbana da parte della ditta Sud-Appalti;

b) che tale ditta, già gestita da Romano Luigi e Agizza, sottoposti a procedimento penale per associazione per delinquere davanti al giudice istruttore di Napoli, viene oggi gestita da Romano Leonilde, al cui matrimonio avrebbero partecipato i coniugi Di Muro quali testimoni di nozze;

c) che la ditta in questione, pur non essendo fornita dei requisiti previsti dalla legge antimafia n. 646 del 1982, per la partecipazione ad una

gara di appalti e comunque per continuare a gestire la nettezza urbana, ha vinto la gara e sta continuando la gestione della nettezza urbana grazie all'interessamento del sindaco e del vice sindaco Nicola Di Muro;

d) che appare particolarmente grave la circostanza che la nettezza urbana a Santa Maria Capua Vetere sia ancora gestita da una ditta di proprietà di due persone tuttora sottoposte a procedimento penale in base all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione per delinquere di stampo camorristico) e attualmente agli arresti domiciliari;

e) che i prezzi praticati dalla ditta Sud-Appalti sono di gran lunga superiori a quelli delle cooperative gestite dal presidente Pasquale Manzoni e da altre cooperative;

f) che lo stesso Nicola Di Muro sembra essere stato oggetto di un rapporto di denuncia da parte dei carabinieri a causa della mancata concessione di una licenza edilizia in favore della cooperativa Mancus di Santa Maria Capua Vetere, senza giustificati motivi;

g) che la stessa ditta Sud-Appalti avrebbe omesso di denunciare l'incendio di un suo pullman, seguendo regole di omertà tipiche degli appartenenti alla camorra;

h) che nei confronti dello stesso Nicola Di Muro sarebbero in corso indagini per falsità materiale ed ideologica relativa alla partecipazione dello stesso alle riunioni della giunta e del consiglio comunale;

i) che nei confronti della stessa persona altre indagini sarebbero in corso a causa dell'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di gas alla società SICET, nella quale sarebbero implicati elementi della camorra;

l) che lo stesso Di Muro sarebbe proprietario di un ingente patrimonio immobiliare e societario intestato a prestanome del quale non è ben chiara l'origine.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

a) se l'Arma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere abbia presentato un rapporto di denuncia nei confronti del signor Nicola Di Muro e per quali reati;

b) quali indagini siano state svolte sul conto dei titolari della ditta Sud-Appalti e se la gestione della nettezza urbana avvenga in conformità della legge antimafia;

c) se la ditta Sud-Appalti di Romano ed Agizza, incriminati per appartenenza alla camorra, fosse regolarmente iscritta all'albo della prefettura;

d) se sia vero che il signor Nicola Di Muro si interessò presso il Ministero dell'interno per la nomina del nuovo questore di Caserta;

e) se sia stata promossa azione penale contro il Di Muro per il delitto di associazione per delinquere o per altro delitto.

(4-03283)

GRECO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'ufficio di sorveglianza di Siracusa si trova allocato in un angusto appartamento privato di meno di 100 metri quadrati;

che in detti locali, composti di appena tre vani utili, sono costrette ad operare ben nove persone, mentre, per quanto riguarda i detenuti interessati alla trattazione di procedimenti di sorveglianza, i medesimi vengono «ospitati» – così come la relativa scorta – in un vano destinato ad archivio e

privo di qualsiasi misura di sicurezza idonea a dissuadere eventuali tentativi di evasione;

che, anche in ragione evidentemente dell'ubicazione dell'ufficio, non soggetto ad alcuna sorveglianza, è di estrema facilità porre in essere azioni volte ad arrecare danno alle persone ed alle cose, come, peraltro, è già avvenuto nel dicembre 1988, allorquando, ad opera di ignoti, la porta di accesso è stata letteralmente scardinata o, più recentemente, allorquando, per mezzo del citofono, sono state proferite minacce all'indirizzo di un componente dell'ufficio;

che, per le suddette motivazioni, fonte di comprensibile insoddisfazione e preoccupazione, oltrechè per la sostanziale inerzia dei pubblici poteri (amministrativi e giudiziari), il personale ha posto in essere una legittima azione di protesta al fine di sollecitare le necessarie misure idonee a rimuovere i problemi sopra evidenziati;

che, grazie allo sciopero anzidetto ed alle continue e precedenti sollecitazioni dei dipendenti, di concerto con le organizzazioni sindacali, è stato possibile determinare le condizioni perchè l'ufficio di sorveglianza di Siracusa possa, in tempi brevi, fruire di locali più funzionali e sicuri,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave iniziativa assunta dal magistrato di sorveglianza di Siracusa, che ha ritenuto di dover segnalare alla locale procura della Repubblica non già le condizioni di assoluta insicurezza e inidoneità dell'ufficio, quanto l'azione di protesta del personale - che quelle condizioni hanno determinato - attivando, in tal modo, un procedimento penale, oggi pendente davanti al pretore di Siracusa;

2) se non ritenga tale iniziativa quanto meno immotivata e, in ogni caso, palesemente lesiva di diritti costituzionalmente garantiti, esercitati, nel caso in questione, con la esclusiva finalità di migliorare le condizioni di lavoro, di garantire una maggiore sicurezza e, dunque, di arrecare oggettivamente un beneficio all'amministrazione giudiziaria, che non è stata in alcun modo penalizzata (date le modalità di protesta adottate) per quanto concerne il servizio reso all'utenza;

3) se non reputi, inoltre, che detta iniziativa abbia arrecato grave pregiudizio all'amministrazione, sotto il profilo dell'immagine (pubblicizzata, in modo negativo, su tutta la stampa locale), così come delle inevitabili ripercussioni sul piano dei rapporti tra capo dell'ufficio e personale e, dunque, del buon andamento dell'ufficio medesimo;

4) se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga di dover intervenire, con la necessaria urgenza, al fine di ristabilire un clima di normalità e di serenità presso l'ufficio di sorveglianza di Siracusa, verificando, altresì, se, nel caso in questione, il comportamento del magistrato di sorveglianza di Siracusa sia immune da censure dal punto di vista del corretto esercizio delle proprie funzioni dirigenziali.

(4-03284)

TRIPODI. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Premesso:

che la grave situazione, più volte denunziata, dell'USL 31 di Reggio Calabria ha raggiunto uno stato di totale caos e di continue violazioni ed inadempienze di norme di legge, determinando pesanti conseguenze per gli ammalati;

che nonostante precisi termini stabiliti dalla legge n. 180 del 1978 sulla psichiatria il manicomio di Reggio Calabria non è stato soppresso e rimane il più vergognoso *lager*, con centinaia di ammalati rinchiusi in locali fatiscenti e totalmente malsani e inabitabili, tanto da richiamare l'interesse della televisione nazionale che recentemente ha posto all'attenzione del paese tale intollerabile e incivile situazione;

che il comitato di gestione della citata USL 31 è stato diffidato nel 1987 dal procuratore della Repubblica e poi nel 1988 da parte del giudice istruttore del tribunale di Reggio Calabria;

che nonostante le diffide dell'autorità giudiziaria e della regione il presidente e il comitato di gestione non hanno ottemperato all'attuazione di un preciso obbligo di legge, tanto da costringere la regione a proporre alla fine del 1988 al prefetto lo scioglimento degli organismi dell'USL;

che il prefetto di Reggio Calabria, probabilmente a causa di interventi dall'alto, non ha ancora provveduto allo scioglimento degli organismi, come proposto dalla regione, costringendo all'intervento la magistratura che ha sospeso dall'incarico il presidente dell'USL per omissione di atti d'ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali siano i motivi che hanno permesso una gestione della struttura sanitaria improntata alla violazione di legge, all'abuso, alla omissione di atti d'uffico e alla insensibilità verso le sofferenze dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico;

2) quali siano stati gli impedimenti che hanno indotto il prefetto di Reggio Calabria a non dare pratica attuazione alla proposta di scioglimento degli organismi avanzata dalla regione;

3) quali misure, tenuto conto che persino il presidente è sospeso dall'incarico, si intenda adottare per sciogliere rapidamente gli organismi dell'USL e nominare un commissario straordinario che possa riportare la legalità nella struttura sanitaria e provvedere rapidamente ad una sistemazione umanamente dignitosa degli ammalati di mente sopprimendo finalmente il vergognoso manicomio.

(4-03285)

BOSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che l'ordinamento costituzionale garantisce, quale fondamentale diritto democratico, la libertà di stampa attuata per mezzo della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

considerato:

che in data 19 aprile 1989 l'agenzia giornalistica Euroitalia-Osservatore politico internazionale, con sede in Roma, via Tacito 50, diramava una sua nota in cui si avanzava il dubbio di influenze neonaziste sulla lista «Alleanza Nord» e dove si parlava di legami tra la Lega lombarda e il gruppo neonazista della rivista «Orion», affermando che «alla Lega lombarda, infine, risulterebbero legati notissimi personaggi già coinvolti nelle varie inchieste giudiziarie per stragi e per la rivista "QUEX" dei terroristi detenuti»;

che le affermazioni dell'agenzia in questione non hanno alcun fondamento di verità e, gettando discredito su un partito che partecipa alle prossime consultazioni elettorali europee, costituiscono un vergognoso e mafioso tentativo per screditare la Lega lombarda;

che in qualità di segretario nazionale di detto partito l'interrogante, proponendosi di sporgere querela per diffamazione aggravata nei confronti del direttore responsabile Sergio Tè e della responsabile editoriale Gabriella Santopietro, si è visto respingere il telegramma inviato all'indirizzo riportato in testata dall'Osservatore politico internazionale con la motivazione che risulta sconosciuto a tale indirizzo e inoltre che al numero di telefono di tale agenzia risponde sempre un apparecchio di segreteria telefonica, per cui sembra impossibile comunicare direttamente con i responsabili, e ciò è per lo meno strano,

l'interrogante chiede di sapere:

se detta agenzia sia in regola con tutti i requisiti richiesti dalla legge;

se risulti al servizio dell'editoria dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che i signori Tè e Santopietro siano realmente esistenti e, in questo caso, se non abbiano già subìto denunce per diffamazione a mezzo stampa soprattutto nei confronti di esponenti e partiti politici;

se risulti che la suddetta agenzia in precedenza abbia avuto responsabilità diramando notizie di stampa scandalistiche e accusatorie poi rivelatesi del tutto prive di fondamento.

(4-03286)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere a che punto sia la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Aliprandi Pietro Antonio, nato il 10 ottobre 1940 e residente a Cassano d'Adda (Milano) in via Milano 26/A. La domanda è la n. 093630 ed è stata presentata il 12 luglio 1983 alla direzione generale degli istituti di previdenza – CPDEL – divisione quarta, ufficio quinto.

(4-03287)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere a che punto sia la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi della signora Pasini Daniela, nata il 23 febbraio 1950 e residente a Prata Camportaccio (Sondrio) in via Roma 39. Il numero di posizione è il 500273 e la domanda è stata presentata il 24 maggio 1988 alla direzione generale degli istituti di previdenza – Cassa per le pensioni – CPDEL.

(4-03288)

GIUSTINELLI, CANNATA, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che di recente le cronache, anche di quotidiani a diffusione nazionale, hanno dato la notizia che in molte province numerosi cittadini, anziani, lavoratori dipendenti, pensionati, casalinghe e coltivatori diretti, per timore o ignoranza, sono incorsi nell'errore del pagamento della somma di lire 119.650, comportante l'acquisto in abbonamento di una pubblicazione mensile intitolata «Bollettino nazionale di imposte e tasse»;

che tale errore, a quanto sembra, è dovuto alla presenza di un bollo ovale stampato sul modulo di versamento in conto corrente postale (inviato unitamente alla pubblicità che l'accompagna) al centro del quale campeggia la scritta «Imposte e tasse»,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di evitare per il futuro che altri cittadini incorrano nel medesimo errore sopra

rappresentato – spesso con conseguenze sensibili per i magri bilanci familiari – effettuando l'acquisto di una pubblicazione che per effetto della loro situazione fiscale non appare necessaria, provvedendo, in particolare, al divieto di stampigliature sui moduli di versamento in conto corrente postale che possano indurre in errore i destinatari dei messaggi pubblicitari.

(4-03289)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere se risponda al vero che sono stati provati alcuni degli episodi addebitati al procuratore della Repubblica di Napoli nel corso dell'istruttoria svolta dalla prima commissione del Consiglio superiore della magistratura, e in particolare:

che nei confronti del Montella, segretario particolare del procuratore della Repubblica, esistono elementi che autorizzano qualcosa di più che semplici sospetti sull'esistenza di suoi legami con elementi della malavita organizzata campana, elementi rappresentati dal fatto che nel corso di una perquisizione presso esponenti della camorra un giudice istruttore di Napoli rinvenne una lettera scritta dal Montella alla persona perquisita, su carta intestata della procura, assicurando il buon esito del processo a carico;

che di questo grave episodio il giudice istruttore informò formalmente il procuratore della Repubblica di Napoli;

che altre gravi accuse sono state mosse contro Montella da Rubolino, accusato dell'omicidio Siani, e che di tali accuse il procuratore della Repubblica è stato informato dal procuratore generale di Napoli;

che lo stesso Montella avrebbe tentato di pagare o di far pagare – senza alcun plausibile motivo – il conto di un albergo ad un sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, che rifiutò il dono;

che numerosi sostituti procuratori consigliarono al procuratore della Repubblica di allontanare dal delicato ufficio di segretario particolare del procuratore il Montella, elemento sospettato gravemente di essere un infiltrato del clan dei Giuliano;

che, nonostante tutto questo, il procuratore della Repubblica si ostinò a tenere nel suo ufficio il predetto Montella;

che il procuratore della Repubblica di Napoli ebbe a segnalare a un suo sostituto procuratore della Repubblica tale Boffa Aldo, a suo tempo incriminato per associazione per delinquere di stampo mafioso;

che, pur essendo il Boffa stato assolto con formula piena dal giudice istruttore di Napoli, è emerso, nel corso dell'istruttoria, che egli aveva assidui legami subalterni con due potenti elementi del clan Nuvoletta, tali Agizza e Romano, poi arrestati dal giudice istruttore di Napoli per associazione per delinquere di stampo camorristico e tratti in arresto per questioni attinenti all'aggiudicazione di appalti nel post-terremoto;

che la prova dei collegamenti tra Boffa e i due camorristi è data da intercettazioni telefoniche eseguite dai carabinieri di Pozzuoli;

che il procuratore della Repubblica di Napoli nel procedimento penale per gli «spazzamare d'oro» omise di emettere e comunque di chiedere comunicazione giudiziaria contro il Commissario straordinario alla ricostruzione in Campania, benchè interpellato esplicitamente sul punto dal giudice istruttore, adducendo la singolare teoria secondo la quale il procuratore della Repubblica non doveva neppure essere interpellato e rifiutando di

pronunciarsi sullo specifico punto doverosamente sottoposto al suo esame dal giudice istruttore prima dell'espletamento di una perizia tecnica sul valore degli spazzamare;

che è rimasto provato anche il singolare comportamento del procuratore della Repubblica in ordine al caso della doppia requisitoria e il suo interessamento in ordine ad uno degli imputati.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se tutto questo sia stato considerato o possa considerarsi irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie.

(4-03290)

VENTRE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che recentemente è stata inaugurata nella città di Aversa (Caserta) la nuova sede dell'ufficio postale e che ad oratore ufficiale della cerimonia è stato designato l'onorevole Giuseppe Galasso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dello stesso partito politico del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

che è apparsa singolare la suddetta circostanza, non soltanto sotto l'aspetto dell'opportunità politica, sibbene anche sotto quello più strettamente giuridico, in quanto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che «i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*»;

che è di intuitiva evidenza che la collaborazione del Sottosegretario resa al Ministro ha luogo nell'ambito della competenza del Dicastero di appartenenza, come facilmente desumibile dalla previsione della delega nel cui ambito il primo organo è abilitato a coadiuvare il secondo;

che del resto la legge pone un rapporto che si potrebbe dire simbiotico fra i due organi, rimettendo la proposta di nomina del Sottosegretario al Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro che il Sottosegretario stesso è chiamato a coadiuvare;

che in sostanza è indubbio che la collocazione istituzionale del Sottosegretario è quella di «organo ausiliario» del proprio Ministro e ciò non consente sostituzioni nell'esercizio delle attribuzioni proprie del Dicastero di appartenenza compreso quello di rappresentanza;

che l'episodio di Aversa è del tutto uguale ad altri, accaduti in uguali circostanze a Massafra, a Palagianello e ad Avetrana, tutti comuni in provincia di Taranto, dove gli uffici postali sono stati inaugurati dall'onorevole Gorgoni, sottosegretario nemmeno quest'ultimo per le poste, ma addirittura per la difesa, pur egli però del Partito repubblicano italiano, dello stesso partito - cioè - del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

che, essendo notoria l'avversione di tale partito e quindi dei suoi rappresentanti in Parlamento ed al Governo ad ogni forma di «privatizzazione del potere», caratteristica di passati regimi condannati dalla storia, sono da dover ritenere causati da disguidi i due episodi di cui innanzi,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per evitare il ripetersi dei medesimi.

(4-03291)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00796, del senatore Giugni, sulla recente indizione di un concorso pubblico per 415 posti di archivista nell'amministrazione civile dell'interno;

3-00802, del senatore Dell'Osso, sull'*iter* del disegno di legge n. 989, recante «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego», con riferimento, in particolare, al personale dell'amministrazione finanziaria;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00794, dei senatori Pinto ed altri, sulle sezioni distaccate delle preture circondariali;

3-00803, dei senatori Battello ed altri, in materia di assegnazione e designazione di magistrati alle sezioni distaccate delle preture circondariali;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00793, dei senatori Giacchè ed altri, sulla liquidazione coatta amministrativa della «Unione militare»;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00795, dei senatori Antoniazzi ed altri, sulla liquidazione coatta amministrativa della «Unione militare».